

Matricola n. 0000974072

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

IN GIURISPRUDENZA

**FAMIGLIE SEPARATE DALLA PENA:
RIFLESSIONI SULLA DETENZIONE GENITORIALE**

Tesi di laurea in DIRITTO PENITENZIARIO

Relatore

Prof. Davide Bertaccini

Presentata da

Margherita Mondaini

**Sessione unica
Anno accademico 2024/2025**

*A mio padre e a mia madre:
le mie ali e le mie radici.*

*Ai bambini cui la pena ha sottratto l'abbraccio di un genitore,
perché l'amore sopravviva anche laddove si interrompe la libertà.*

Indice

Introduzione	5
---------------------------	----------

CAPITOLO I Le fonti normative e il riconoscimento della genitorialità in carcere

1. Le fonti internazionali per la tutela della donna detenuta e delle relazioni familiari	7
1.1. Dalle Regole minime alle Regole di Mandela: l'evoluzione della tutela dei diritti umani in carcere	8
1.2. Le Regole di Bangkok relative al trattamento delle donne detenute	12
1.3. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e il principio del <i>best interest of the child</i>	17
2. Le fonti europee: l'armonizzazione dei diritti familiari nel sistema penitenziario	23
2.1. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo	24
2.2. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la vita familiare nel sistema penitenziario	29
2.3. Dalle Regole minime alle Regole penitenziarie europee: un impegno comune	33
3. Genitorialità e tutela dei legami familiari nel sistema nazionale	38
3.1. La famiglia e la genitorialità nella Costituzione italiana	39
3.2. La disciplina penitenziaria e la tutela della relazione genitoriale	46
3.3. Giurisprudenza e bilanciamento tra sicurezza e affettività	58

CAPITOLO II La differenza di genere nell'esperienza detentiva

1. La devianza femminile: dalle teorie classiche ad oggi	64
2. L'evoluzione della detenzione femminile: una storia di divergenza rispetto al circuito maschile	72
3. La maternità in carcere come risorsa, ma anche come fonte di depravazione emotiva	80
4. I padri detenuti e l'invisibilità normativa	89

CAPITOLO III

Genitori e figli divisi dal carcere

1. Strumenti di mantenimento del legame affettivo	96
1.1. Colloqui (in presenza)	98
1.2. Comunicazioni a distanza	104
2. L'isolamento affettivo: le barriere emotive e istituzionali alla continuità del legame genitoriale	113
3. Le implicazioni comportamentali e sociali dell'allontanamento dalla figura genitoriale.....	121
3.1. Implicazioni comportamentali: disturbi dell'attaccamento e rischio di devianza minorile	122
3.2. Implicazioni sociali: stigma e marginalizzazione	126

CAPITOLO IV

La pena alla prova del presente

1. Il decreto “sicurezza” e il diritto alla genitorialità in carcere: tra profili di incostituzionalità e tensioni con il diritto internazionale	131
2. Il riconoscimento del diritto all'affettività in carcere da parte della Corte costituzionale e la sordità del legislatore	135
Conclusioni	141
Bibliografia	142

Introduzione

Nella mitologia greca Persefone è strappata alla madre Demetra e costretta a vivere negli inferi, lontana dagli affetti, in una condizione di sospensione e assenza. Quello stesso strappo, riprodotto in forme diverse ma con la stessa lacerante intensità, si rinnova nelle storie delle famiglie divise dal carcere: madri e padri separati dai figli, legami spezzati o ridotti a incontri frammentati, relazioni costrette entro i rigidi confini dell’istituzione penitenziaria. In questo dolore silenzioso, spesso invisibile, risiede la ragione prima di questa ricerca.

Il senso più profondo di queste pagine affonda nell’esperienza di un volontariato svolto presso una casa-famiglia, dove ho incontrato bambini e ragazzi che portavano su di sé la ferita della separazione dai genitori a causa della detenzione. In quel contesto ho avuto la possibilità di osservare da vicino il peso della distanza, anche in termini di ricadute emotive e comportamentali sui minori. È allora che mi è sorto un quesito: può una pena che spezza i legami familiari dirsi ancora giusta, laddove la Costituzione e le convenzioni internazionali affermano la centralità del legame relazionale come fondamento della stessa dignità umana?

Su questo sfondo prende avvio il percorso di tesi che si sviluppa lungo quattro assi portanti: le fonti normative, la dimensione di genere, la separazione dei figli dai genitori detenuti e, infine, le più recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali. È tuttavia evidente che un simile percorso non possa esaurirsi entro i confini del diritto. La questione dell’affettività in carcere si intreccia con profili psicologici, sociali ed educativi che richiedono lo sguardo congiunto di più discipline e il contributo di diversi esperti, nella consapevolezza che solo un approccio plurale può restituirlne appieno la portata.

Occorre fin d’ora chiarire che il presente lavoro di ricerca limita il proprio campo di indagine al modello familiare eterogenitoriale, scelta dettata dalla necessità di circoscrivere l’analisi. Tale delimitazione, tuttavia, non intende in alcun modo escludere o sminuire la pluralità delle forme familiari oggi esistenti, né ignorare la

ricchezza semantica e fenomenologica che il concetto di famiglia assume. Si tratta piuttosto di una mera scelta metodologica, consapevole che solo un'estensione futura della ricerca potrà offrire una ricostruzione più ampia ed esaustiva.

Alla luce di tali premesse, l'indagine che segue intende esplorare come l'ordinamento penitenziario disciplini e condizioni l'affettività, mettendo in luce le tensioni e le contraddizioni che emergono quando la pena incontra la famiglia, e insinuare nel lettore lo stesso dubbio che mi ha accompagnata: fino a che punto le tutele offerte sono realmente adeguate a preservare la dignità delle relazioni familiari dietro le sbarre?

CAPITOLO I

Le fonti normative e il riconoscimento della genitorialità in carcere

1. Le fonti internazionali per la tutela della donna detenuta e delle relazioni familiari. – **1.1.** Dalle Regole minime alle Regole di Mandela: l’evoluzione della tutela dei diritti umani in carcere. – **1.2.** Le Regole di Bangkok relative al trattamento delle donne detenute. – **1.3.** La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e il principio del *best interest of the child*. – **2.** Le fonti europee: l’armonizzazione dei diritti familiari nel sistema penitenziario. – **2.1** La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – **2.2.** La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la vita familiare nel sistema penitenziario. – **2.3.** Dalle Regole minime alle Regole penitenziarie europee: un impegno comune. – **3.** Genitorialità e tutela dei legami familiari nel sistema nazionale. – **3.1.** La famiglia e la genitorialità nella Costituzione italiana. – **3.2.** La disciplina penitenziaria e la tutela della relazione genitoriale. – **3.3.** Giurisprudenza e bilanciamento tra sicurezza e affettività.

1. Le fonti internazionali per la tutela della donna detenuta e delle relazioni familiari

L’ingresso in carcere segna per il detenuto l’inizio di un periodo di depravazione che va oltre la semplice limitazione della libertà personale. La detenzione, infatti, implica anche la sospensione o la compromissione della possibilità di coltivare relazioni affettive significative¹, con ripercussioni non solo sul ristretto, ma anche sui suoi familiari. In particolare, l’impatto sui figli minori è considerevole e questa realtà si accentua ulteriormente nel caso delle donne detenute, per le quali la separazione dai propri figli può comportare danni psicologici profondi e duraturi².

A livello internazionale, europeo e nazionale, il legislatore è intervenuto per affrontare

¹ Martina Elvira SALERNO, *Affettività e sessualità nell’esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L’atteggiamento italiano su una questione controversa*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, n. 1, p. 3.

² Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 153.

questa problematica nel tentativo di bilanciare la necessità di sicurezza con la tutela dei legami familiari.

A seguito delle atrocità inflitte durante la Seconda guerra mondiale, a livello internazionale assistiamo alle prime forme di riconoscimento di garanzie per le persone detenute attraverso le quali si cerca di porre solide basi nel campo dei diritti individuali.

1.1. Dalle Regole minime alle Regole di Mandela: l'evoluzione della tutela dei diritti umani in carcere

Il primo documento internazionale a dettare regole in merito alla tutela dei detenuti è rappresentato dalle “Regole minime per il trattamento dei detenuti”, elaborato nel 1955 dalle Nazioni unite e approvato nel 1957 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite. Queste regole non intendevano descrivere un sistema penitenziario ideale, piuttosto stabilire *“le regole minime di una buona organizzazione penitenziaria e di una buona pratica di trattamento dei detenuti”*, come esplicitato nelle osservazioni preliminari. È proprio in queste che fu chiarita la consapevolezza della difficoltà intrinseca nel formulare principi universali applicabili in modo uniforme, in ragione dei differenti contesti giuridici, sociali, economici e culturali che si incontrano e data la continua evoluzione che si registra sul campo³. Dunque, si tratta di regole che si configurano come programmatiche, destinate a stimolare un impegno continuo nella loro applicazione⁴, e a garantire che le condizioni di vita dei detenuti siano dignitose e rispettose dei diritti umani fondamentali, incluso il diritto a mantenere i legami familiari, che risultano essenziali per il benessere psico-sociale dei detenuti.

In particolare, le “Regole minime” garantivano il principio di egualanza tra detenuti e il divieto di pratiche punitive inumane, tra cui punizioni corporali e restrizioni

³ Sergio LORUSSO, *Trattamento carcerario e Regole del Consiglio d'Europa*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 181.

⁴ Jennifer PEIRCE, *Making the Mandela Rules: Evidence, Expertise, and Politics in the Development of Soft Law International Prison Standards*, in *Queen's Law Journal*, 2018, v. 43, n. 2, p. 292.

alimentari, nonché l'utilizzo di strumenti coercitivi⁵. Si tratta di regole che, accanto ad un fine reattivo (punire), ponevano attenzione anche al fine rieducativo (prevenire), nel tentativo di restituire alla società individui responsabili e consapevoli.

Alla luce dei cambiamenti e delle evoluzioni politiche e giuridiche registratesi nel tempo, la Commissione delle Nazioni unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale ha guidato un rilevante processo di revisione che ha condotto all'elaborazione delle *Mandela Rules*, quali regole non vincolanti, ma emblematiche nel contesto della protezione dei diritti umani in ambito carcerario⁶.

Le decisioni chiave per questa revisione sono state adottate durante quattro incontri del Gruppo di esperti internazionali, il primo dei quali si è tenuto a Vienna nel 2012, dove sono stati definiti l'ambito e i temi della revisione.

Il documento preparatorio alla riunione presentava quattro diverse direzioni: (a) rendere le Regole minime giuridicamente vincolanti, (b) provvedere ad una riscrittura sostanziale delle stesse, (c) predisporre una revisione minima ed essenziale o (d) lasciare le Regole minime inalterate aggiungendo però un preambolo che prendesse atto delle evoluzioni in materia di diritti umani e giustizia penale, affrontando peraltro le problematiche di implementazione.

Le posizioni iniziali sulla questione erano fortemente divergenti: la revisione sostanziale del documento da un lato era auspicata da alcuni Stati che spingevano affinché questo diventasse giuridicamente vincolante, dall'altro era ostacolata nel timore che questa potesse compromettere il livello minimo degli standard⁷.

Alla fine del primo incontro, la comunità internazionale scelse di adottare una revisione mirata, introducendo un preambolo che sottolineasse la dignità dei detenuti

⁵ Sergio LORUSSO, *Trattamento carcerario e Regole del Consiglio d'Europa*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 183.

⁶ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Nelson Mandela Rules: Implementing the United Nations Revised Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, in www.penalreform.org, 2018, p. 2.

⁷ Jennifer PEIRCE, *Making the Mandela Rules: Evidence, Expertise, and Politics in the Development of Soft Law International Prison Standards*, in *Queen's Law Journal*, 2018, v. 43, n. 2, p. 277.

e procedendo con l'aggiornamento della terminologia e di alcuni settori specifici⁸, su cui ci si concentrò nei successivi incontri.

Le Regole di Mandela appaiono elaborate con la consapevolezza, più matura poi successivamente all'interno delle Regole di Bangkok, della frattura che può presentarsi, e che di norma si presenta, nel sistema familiare al momento dell'ingresso della madre in carcere⁹, nonché della grande problematica relativa alla presenza di bambini in carcere al seguito della madre¹⁰.

Un primo approccio alla tematica è fornito dalla Regola 28 che stabilisce che, laddove non sia possibile assicurare il parto in una struttura sanitaria adeguata al di fuori del carcere, il luogo di nascita non deve essere indicato nel certificato di nascita. Si tratta di una regola di fondamentale importanza, in quanto mira a prevenire forme di discriminazione indiretta che potrebbero derivare dal luogo di nascita, garantendo così che il bambino non venga stigmatizzato o trattato in modo svantaggioso a causa delle circostanze legate alla sua nascita in carcere.

Le Regole di Mandela stabiliscono inoltre che un bambino possa vivere all'interno di un istituto penitenziario con il proprio genitore solo quando ciò risulti essere nel migliore interesse del bambino¹¹, garantendo che non venga mai trattato come un detenuto. Questa possibilità richiede attenzione e la predisposizione di ambienti e personale idonei, nonché la garanzia di servizi sanitari adeguati specifici per gli infanti. Tale regola, espressione del principio del *best interest of the child*, viene poi ad essere declinata differentemente nei diversi Stati, i quali si differenziano per le varie politiche adottate nel merito.

⁸ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Nelson Mandela Rules: Implementing the United Nations Revised Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, in www.penalreform.org, 2018, p. 2.

⁹ Francesca AGOSTINI, Fiorella MONTI e Silvia GIROTTI, *La percezione del ruolo materno in madri detenute*, in *Rivista di criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2011, vol. V, n. 3, p. 7.

¹⁰ Questo fenomeno rappresenta una vera e propria emergenza, poiché in numerosi Paesi è previsto che i figli possano essere accolti in carcere insieme ai propri genitori, solitamente le madri, determinando così l'incarcerazione di minori innocenti, che vengono privati della possibilità di vivere un'infanzia libera.

¹¹ Regola 29 delle Regole di Mandela.

Le Regole cercano di tutelare il rapporto tra genitore e figlio anche laddove la possibilità di co-abitazione in carcere non sia possibile, e in quest'ottica garantiscono, alla Regola 58, il permesso per i detenuti di comunicare con i propri familiari, sia tramite corrispondenza, sia mediante ricezione di visite, con la specificazione, alla Regola 60, che le perquisizioni in queste occasioni dovrebbero essere evitate nei confronti dei bambini.

Va ricordato che il mantenimento di relazioni con il mondo esterno, e in particolare con i propri affetti, rappresenta un elemento fondamentale per la sopravvivenza psicologica dei detenuti. In particolare, le detenute che mantengono legami familiari mentre sono in stato di limitazione della libertà personale mostrano meno problemi disciplinari, godono di migliori condizioni fisiche e mentali e hanno maggiori probabilità di reintegrarsi con successo nella comunità al momento della liberazione¹². Le Regole di Mandela, pur non essendo giuridicamente vincolanti, incoraggiano gli Stati a considerarle come un punto di partenza per un impegno continuo volto al miglioramento delle condizioni carcerarie, con un approccio che stimola il progresso. Queste regole, infatti, fanno parte di un insieme di *soft law*¹³ che ha acquisito il potere di orientare le politiche legislative e influenzare le decisioni giuridiche.

Il recente richiamo in una sede internazionale alle *Mandela Rules* da parte della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia¹⁴, evidenzia l'importanza di queste norme come guida per migliorare le condizioni di detenzione, superando una logica minimale.

¹² Megan BASTICK, Laurel TOWNHEAD, *Women in prison: A commentary on the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Quaker United Nations Office, Geneva, 2008, p. 32.

¹³ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Nelson Mandela Rules: Implementing the United Nations Revised Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, in www.penalreform.org, 2018, p. 3.

¹⁴ La ministra Cartabia le ha citate come fonte di ispirazione per le politiche carcerarie italiane al quattordicesimo Congresso delle Nazioni unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale che si è tenuto a Kyoto nel marzo del 2021.

1.2. Le Regole di Bangkok relative al trattamento delle donne detenute

Le Regole minime per il trattamento dei detenuti, tuttavia, si sono rivelate insufficienti nell'affrontare le problematiche specifiche relative al trattamento delle donne detenute.

In questo contesto, l'adozione delle Regole delle Nazioni unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reati, note come Regole di Bangkok, ha segnato un passo cruciale nel riconoscimento delle esigenze di genere nel sistema penale. L'attenzione verso tale istanza era già emersa nel 1980, quando il Sesto Congresso delle Nazioni unite sulla prevenzione del crimine aveva adottato una risoluzione volta a evidenziare i bisogni specifici delle donne private della libertà personale¹⁵.

Le Regole di Bangkok, adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite nel dicembre del 2010, comprendono 70 disposizioni sviluppate nel corso di 50 anni, grazie alla collaborazione tra esperti e attivisti impegnati nella promozione dei diritti delle donne e nella riforma del sistema di giustizia penale. Un cenno particolare va rivolto alla Principessa Bajrakitiyabha Mahidol di Thailandia, avvocata, diplomatica e figura di spicco nell'impegno sui diritti delle donne, che ha giocato un ruolo cruciale nella loro creazione.

Questo *corpus* normativo cerca di integrare le Regole minime per il trattamento dei prigionieri (le Regole di Mandela) e le Regole minime per le misure non custodiali (le Regole di Tokyo), con il fine di offrire un quadro organico e mirato al trattamento delle donne detenute, con particolare attenzione alla salute, al reinserimento sociale e alla tutela della vita familiare, contribuendo a colmare il vuoto normativo lasciato dalle precedenti disposizioni generali¹⁶.

¹⁵ Piera BARZANÒ, *The Bangkok Rules: an International Response to the Needs of Women Offenders*, in *UNAFEI – Resource material series*, 2013, n. 90, p. 85.

¹⁶ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Bangkok Rules Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*, in www.penalreform.org, 2021, p. 3.

Va però ricordato che le Regole di Bangkok, così come le regole di Mandela, si collocano all'interno della categoria del *soft law*, e pertanto non hanno carattere vincolante, ma si tratta di esigenze che vengono trasformate in diritti che gli Stati, in qualità di responsabili delle istituzioni penitenziarie, sono tenuti a rispettare¹⁷.

Le Regole riconoscono che le condizioni detentive variano sensibilmente tra i diversi Paesi, ma sottolineano alcune costanti, prima fra tutte l'elevata probabilità che le donne recluse siano madri. Pur evitando una riduzione della soggettività femminile al solo ruolo genitoriale, le Regole dedicano ampio spazio alla protezione delle madri detenute, specie nei casi di gravidanza o presenza di figli a carico.

L'attenzione posta a questa questione risulta fondamentale e consapevole alla luce dell'importanza del ruolo femminile all'interno delle famiglie.

In tale prospettiva, la normativa pone in evidenza due scenari principali: da un lato, la separazione madre-figlio, che come in più studi confermato comporta un grave impatto fisico e psichico tanto sulle madri quanto sui bambini, compromettendo fortemente il legame familiare e portando ad un distacco non solo fisico, ma anche emotivo¹⁸, dall'altro, la possibilità, a determinate condizioni, di fare ingresso in carcere con i propri figli. Si tratta di una possibilità altrettanto a rischio che può determinare nei bambini situazioni di alienazione, disadattamento, confusione nei modelli relazionali e interiorizzazione dello stigma, come messo a fuoco nello studio condotto da Poehlmann, Shlafer, Maes e Ashley Hanneman¹⁹.

Il documento in questione cerca di affrontare questa situazione bilanciando la necessità di sicurezza con quella di protezione dei diritti familiari, e la Regola 64 è chiara nel favorire, ove possibile, misure alternative alla privazione della libertà personale per le detenute madri, ad eccezione di condanne per reati gravi. Le alternative alla prigione,

¹⁷ Marilena COLAMUSSI, *Bisogni e diritti delle donne detenute*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 289.

¹⁸ Piera BARZANÒ, *The Bangkok Rules: an International Response to the Needs of Women Offenders*, in *UNAFEI – Resource material series*, 2013, n. 90, p. 88.

¹⁹ Julie POEHLMANN, Rebecca SHLAFER, Elizabeth MAES, Ashley HANNEMAN, *Factors associated with young children's opportunities for maintaining family relationships during maternal incarceration*, in *Family Relations*, 2008, vol. 57, n. 3, p. 268.

come la detenzione domiciliare o altre forme di sorveglianza meno invasive, devono essere preferite rispetto alla privazione della libertà, per evitare ulteriori danni psicologici a madre e prole. Infatti, la decisione di separare madre e figli dovrebbe essere presa solo dopo un'attenta valutazione individuale, tenendo conto dell'interesse superiore del bambino.

Nel caso in cui i bambini non siano autorizzati a vivere con la madre, o questo non avvenga per scelta della stessa, alla luce del combinato disposto delle Regole 4 e 26, si prevede che le detenute debbano essere collocate presso istituti penitenziari che siano il più possibile vicini al luogo di domicilio, al fine di facilitare i contatti familiari e permettere loro di mantenere i legami con i figli, i quali devono essere promossi e facilitati in ogni modo possibile. Questo implica l'adozione di misure pratiche per minimizzare il disagio derivante dalla detenzione in una struttura distante dalla famiglia, e favorire così il benessere delle detenute e dei loro bambini.

Tra queste misure, assume particolare rilevanza garantire un ambiente favorevole per le visite, in linea con la Regola 28, secondo la quale i colloqui che coinvolgono i bambini devono svolgersi in un clima positivo, assicurando che madre e figlio possano avere contatti diretti, e che tali interazioni siano incoraggiate, soprattutto quando relative a contatti prolungati. Tuttavia, nella prassi penitenziaria molti ostacoli permangono, e le condizioni di visita risultano spesso inadeguate²⁰, compromettendo una relazione affettiva già messa alla prova dalla detenzione. Un'esperienza di visita dignitosa incide non solo sul benessere del bambino, ma anche sulle prospettive rieducative e di reinserimento sociale della madre²¹.

Quando invece i bambini sono autorizzati a vivere con le madri in istituto, le Regole di Bangkok prevedono *standard* elevati di tutela per i bambini, a partire dalla

²⁰ Si pensi ai casi in cui detenuti e visitatori sono separati da reti metalliche o da una lastra di vetro, senza possibilità alcuna di contatto fisico e riservatezza.

²¹ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Bangkok Rules Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*, in www.penalreform.org, 2021, p. 98.

formazione del personale penitenziario in modo da “*intervenire efficacemente in caso di bisogno o urgenza*”²², fino all’assistenza sanitaria e allo sviluppo psicofisico²³.

La Regola 49 sancisce che la decisione di permettere a un bambino di rimanere con la madre in carcere debba basarsi sull’interesse superiore del bambino, in accordo con il principio fondamentale della Convenzione sui diritti del fanciullo. Inoltre, i bambini non devono mai essere trattati come detenuti, ma devono poter vivere in un ambiente che favorisca il loro benessere psicofisico, e questo comporta anche la necessità di trascorrere il maggior tempo possibile con la propria madre.

Quando, infine, si arriva alla separazione del bambino dalla madre, la Regola 52 stabilisce che tale decisione debba essere presa sulla base di una valutazione individuale dell’interesse superiore del bambino e in conformità con le leggi nazionali. La separazione deve avvenire con il massimo tatto e solo quando siano state trovate alternative adeguate di affidamento, nel caso delle detenute straniere in consultazione con le autorità consolari.

In generale, le Regole di Bangkok non solo offrono un quadro normativo volto a tutelare i diritti dei bambini che vivono in carcere con le madri, ma pongono anche l’accento sull’importanza di un supporto continuo e di misure sensibili al genere per le donne in detenzione²⁴.

Analogamente alle Regole Minime, pur nella consapevolezza che non tutte le disposizioni possano essere attuate uniformemente in ogni contesto, le Regole di Bangkok esprimono un orientamento condiviso a livello internazionale, volto a promuovere condizioni migliori per le donne in carcere, i loro figli e le comunità di appartenenza²⁵.

²² Regola 33 delle Regole di Bangkok.

²³ Regola 51 delle Regole di Bangkok.

²⁴ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Bangkok Rules Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*, in www.penalreform.org, 2021, p. 3.

²⁵ Piera BARZANÒ, *The Bangkok Rules: an International Response to the Needs of Women Offenders*, in UNAFEI – Resource material series, 2013, n. 90, p. 86-87.

Le Regole di Bangkok, dunque, offrono numerosi spunti sulla realtà della detenzione femminile e sui bisogni effettivi delle donne²⁶, ma non mancano, rilievi critici che mettono in discussione la reale capacità delle Regole di rispondere in modo inclusivo e trasformativo a tali istanze. Le Regole, infatti, prendono in considerazione la figura della donna cisgender, presumibilmente eterosessuale e madre, penalizzando chiunque non si conformi a tale modello²⁷. Inoltre, le donne autrici di reato vengono spesso essenzializzate come soggetti vulnerabili, mentre restano escluse categorie intere di persone, come le detenute per reati politici²⁸.

A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità: le Regole di Bangkok, come detto, rientrano nella categoria del *soft law* e non possiedono efficacia vincolante. La loro attuazione concreta è affidata alla volontà politica degli Stati²⁹, spesso carente o discontinua, con il risultato che gli standard da esse indicati rimangono largamente inattuati in molti ordinamenti³⁰. In assenza di meccanismi di monitoraggio effettivi e di un impegno vincolante sul piano delle risorse, le Regole rischiano di restare uno strumento dal forte valore simbolico, ma scarsamente incisivo nella trasformazione delle condizioni reali delle donne detenute.

²⁶ Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, pp. 226.

²⁷ Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, p. 226.

²⁸ Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, p. 222.

²⁹ Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, p. 215.

³⁰ Cristiana TACCARDI, *Donne detenute e vissuti di vittimizzazione*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 591.

1.3. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e il principio del *best interest of the child*

Secondo lo Studio globale delle Nazioni unite sui bambini privati della libertà personale³¹, condotto nel 2019, circa 19.000 bambini all'anno accompagnano i genitori, di solito la madre, in carcere. Sebbene questa pratica permetta di evitare la separazione tra madre e figlio, essa comporta significative conseguenze negative, poiché espone l'infante alla detenzione e a condizioni di vita estremamente difficili, caratterizzate da ambienti ostili e inadeguati³².

Si tratta di un fenomeno tanto più problematico se letto alla luce dei principali strumenti internazionali a tutela dell'infanzia, tra i quali spicca la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre del 1989, quale primo strumento normativo a vocazione universale volto a offrire una disciplina completa dei diritti del minore³³. Sebbene tale documento non contenga disposizioni specifiche riguardanti i minori che vivono con un genitore all'interno di un istituto penitenziario, né quelli che ne sono allontanati, include una serie di principi generali che si applicano anche a tali situazioni.

Composta da 54 articoli *self-executing*³⁴, la Convenzione riconosce al minore lo *status* di titolare attivo di diritti e destinatario diretto delle disposizioni in essa contenute. Essa segna così una netta cesura rispetto alle precedenti Dichiarazioni dei diritti del

³¹ Si tratta di uno studio commissionato nel 2014 che ha coinvolto un ampio *team* di esperti che si sono concentrati su sei principali aree di privazione della libertà per i minori: giustizia minorile, detenzione presso i tutori primari, motivi migratori, detenzione in istituzioni, contesti di conflitti armati e motivi legati alla sicurezza nazionale.

³² PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Bangkok Rules Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*, in www.penalreform.org, 2021, p. 116.

³³ Maria Luisa PADALETTI, *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in *La comunità internazionale*, 2018, n. 3, p. 413.

³⁴ Il termine *self-executing* indica una norma sovrannazionale o internazionale che, in quanto completa in tutti i suoi elementi, può produrre effetti giuridici diretti nell'ordinamento interno di uno Stato senza necessità di un atto legislativo di recepimento. Al contrario, le norme *non self-executing* richiedono un intervento normativo interno per diventare effettivamente applicabili.

fanciullo del 1924³⁵ e del 1959³⁶, rivolte essenzialmente agli adulti e ai genitori, espressione di una concezione ancora fortemente paternalistica e autoritaria dei rapporti familiari. Questo cambiamento si inserisce in un più ampio processo di superamento, almeno tentato, del modello patriarcale tradizionale, in cui il padre deteneva la cosiddetta patria potestà come potere esclusivo sul figlio e sulla gestione familiare. Nell’evoluzione del diritto di famiglia, si assiste così al passaggio dall’“autorità genitoriale” alla “responsabilità genitoriale”³⁷: il genitore non è più investito di un potere da esercitare, ma di un dovere nei confronti del figlio, volto a garantirne la crescita e lo sviluppo come soggetto autonomo e titolare di diritti³⁸. In questo nuovo quadro, padre e madre sono visti come garanti dei diritti fondamentali del bambino, e non più come figure di autorità unilaterale.

La vera innovazione del nuovo impianto normativo convenzionale è costituita, però, dall’evoluzione del concetto del superiore interesse del minore. Già presente all’art. 2 della Dichiarazione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo del 1959, il principio viene ripreso all’art. 3 della Convenzione del 1989. Particolarmente significativo è il mutamento registrato nella versione inglese, una delle sei lingue ufficiali³⁹: se nel 1959 si affermava che “*the best interests of the child shall be the paramount consideration*” (il superiore interesse del minore deve costituire considerazione preminente), a sottolineare la natura determinante di tale interesse in tutte le decisioni riguardanti il bambino⁴⁰, nei lavori preparatori della Convenzione del 1989 tale formulazione fu abbandonata a favore della più attenuata espressione “*a primary consideration*” (una

³⁵ Anche nota come Dichiarazione di Ginevra, adottata dall’Assemblea generale della Società delle Nazioni e, come tutte le dichiarazioni, non avente valore vincolante.

³⁶ Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale in merito alla tutela dei minori in ogni ambito della loro vita.

³⁷ Il termine “responsabilità genitoriale” ha sostituito quello di “potestà” a seguito del d.lgs. n. 154 del 2013.

³⁸ Filomena ALBANO, *I best interests of the child tra passato, presente e futuro*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. xxiii.

³⁹ La Convenzione è stata redatta in sei lingue ufficiali: arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

⁴⁰ Carla GARLATTI, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 48.

considerazione primaria). La sostituzione dell’aggettivo “*paramount*” (preminente) con “*primary*” (primario) e l’articolo determinativo “*the*” con l’indeterminato “*a*”, non rappresenta una mera sfumatura linguistica, ma riflette la volontà di bilanciare gli interessi: non solo l’interesse del minore è centrale, ma deve essere messo in relazione con le altre posizioni giuridiche in gioco⁴¹.

Una comparazione tra la versione inglese da un lato, e quelle francese e spagnola dall’altro, si rivela particolarmente significativa, poiché le diverse scelte linguistiche si traducono in significative implicazioni interpretative⁴². La prima versione impiega il plurale *interests* (interessi), a suggerire che il minore può essere portatore di molteplici interessi primari, tra i quali il giudice deve optare per quelli considerati “migliori”. Le versioni francese e spagnola, invece, ricorrono al singolare “*l’intérêt supérieur de l’enfant*”, “*el interés superior del niño*” (l’interesse superiore del bambino), e suggeriscono così l’idea di un l’interesse del minore concepito in forma unitaria e destinato a prevalere sugli interessi di altre persone, come quelli dei genitori⁴³.

È stata proprio quest’ultima la versione recepita nella traduzione non ufficiale in lingua italiana, che privilegia il singolare e raffigura l’interesse del minore come superiore, che sopravanza gli altri interessi comparabili⁴⁴. Occorre tuttavia ricordare che la protezione dell’interesse del minore non può prescindere da una duplice dimensione: in primo luogo, la definizione concreta di ciò che costituisce il suo “*bene*” e, conseguentemente, l’individuazione degli interessi da considerare prioritari, e in

⁴¹ Nadia DI LORENZO, *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni familiari*, in www.cde.unict.it, 2015, p. 2.

⁴² Tommaso AULETTA, *L’incidenza dell’interesse del minore nella costituzione e rimozione dello stato filiale*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 525.

⁴³ Maria Luisa PADALETTI, *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in *La comunità internazionale*, 2018, n. 3, p. 420.

⁴⁴ Carla GARLATTI, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 48.

secondo luogo, il necessario confronto con le esigenze e i diritti degli altri soggetti coinvolti, rispetto ai quali sarà sempre richiesto un bilanciamento⁴⁵.

In particolare, l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nella traduzione non ufficiale italiana, stabilisce che:

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

[...J”.

Tale principio implica, dunque, che ogni decisione venga orientata prima di tutto verso il benessere del minore, mettendo al centro le sue necessità fisiche, emotive e psicologiche, e lasciando in posizione subordinata i diritti degli adulti, i quali trovano tutela esclusivamente quando sono in coincidenza con la protezione della prole. Si potrebbe, quindi, affermare che i diritti degli adulti, nel contesto familiare, assumano una dimensione funzionale al fine di garantire la protezione del bambino, il quale, essendo la parte più vulnerabile della relazione, necessita di una tutela più forte e prioritaria⁴⁶. Tuttavia, non solo i diritti degli adulti devono essere subordinati a quelli del minore, ma dal momento che quest’ultimo è anche soggetto di diritti che possono entrare in conflitto con tale principio, anche gli stessi diritti del minore possono essere

⁴⁵ Maria Luisa PADALETTI, *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in *La comunità internazionale*, 2018, n. 3, p. 421.

⁴⁶ Nadia DI LORENZO, *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni famigliari*, in www.cde.unict.it, 2015, p. 1.

limitati o compromessi, se tale restrizione è funzionale alla tutela del suo superiore interesse⁴⁷.

Il principio dell'interesse superiore del bambino implica una valutazione approfondita delle condizioni in cui il minore si trova e un'analisi che deve essere svolta caso per caso, attraverso un bilanciamento fra tutti gli interessi coinvolti. Di conseguenza, non è possibile circoscrivere rigidamente né la definizione di tale principio, né la procedura per determinarlo⁴⁸.

Nel Commento generale n. 14, il Comitato ONU ha ritenuto utile elaborare un elenco non esaustivo degli elementi da considerare nella valutazione dell'interesse superiore del minore. Sebbene l'elenco non sia gerarchico e consenta di aggiungere altri fattori a seconda delle circostanze particolari di ogni caso, esso fornisce indicazioni concrete e flessibili⁴⁹. I principali fattori da tenere in considerazione sono: (1) le opinioni del minore; (2) l'identità del minore; (3) la tutela dell'ambiente familiare e il mantenimento dei rapporti familiari; (4) la cura, protezione e sicurezza del minore; (5) le situazioni di vulnerabilità; (6) il diritto alla salute; (7) il diritto all'istruzione⁵⁰. L'integrazione di questi fattori permette di adottare un approccio che non solo garantisce la protezione dei diritti individuali del minore, ma che prende anche in considerazione le specifiche circostanze di ogni situazione e assicura così che l'interesse del bambino rimanga sempre al centro delle decisioni giuridiche e istituzionali⁵¹.

⁴⁷ Carla GARLATTI, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p.48.

⁴⁸ Maria Luisa PADALETTI, *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in *La comunità internazionale*, 2018, n. 3, p. 421.

⁴⁹ Filomena ALBANO, *I best interests of the child tra passato, presente e futuro*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. xxv.

⁵⁰ Commento generale n. 14 (2013) del Comitato ONU sul diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, in www.garanteinfanzia.org.

⁵¹ Filomena ALBANO, *I best interests of the child tra passato, presente e futuro*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. xxv.

In questa prospettiva, la decisione di separare madre e figlio deve essere basata su una valutazione individuale che consideri l'interesse superiore del bambino⁵². Tale separazione dovrebbe essere considerata come *extrema ratio*, da adottare solo dopo aver esplorato tutte le possibili soluzioni che possano consentire di mantenere il bambino accanto alla madre, senza comprometterne la salute fisica ed emotiva.

Altri articoli della Convenzione risultano rilevanti per la presente trattazione.

L'articolo 2 della Convenzione stabilisce il principio di non discriminazione e impone, quindi, agli Stati l'obbligo di garantire a tutti i bambini il godimento dei diritti previsti dal testo, senza alcuna distinzione basata su razza, sesso, lingua, religione o opinioni personali o familiari. Questo principio implica che gli Stati debbano individuare attivamente quei minori – singolarmente o come gruppo – che, a causa di particolari condizioni, necessitano di misure specifiche per assicurare la piena tutela dei loro diritti⁵³. Nel caso dei figli di persone detenute parliamo di bambini particolarmente esposti a forme di discriminazione indiretta, conseguenti alla condizione di privazione della libertà del genitore. È quindi imprescindibile predisporre adeguate garanzie affinché siano protetti da forme di emarginazione o ostacoli nell'accesso ai loro diritti fondamentali⁵⁴.

L'articolo 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce il diritto del minore a rimanere con i propri genitori e a non essere separato da loro contro la loro volontà. Questo principio di protezione del legame familiare è subordinato solo a circostanze in cui la separazione sia indispensabile per garantire il benessere del minore, e laddove ciò si verifichi l'allontanamento può essere disposto solo se giustificato da validi motivi e a seguito di un processo decisionale, durante il quale tutte le parti interessate (genitori, tutori o altri familiari) devono poter partecipare attivamente e esprimere le

⁵² Nadia DI LORENZO, *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari*, in www.cde.unict.it, 2015, p. 4.

⁵³ UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *General Comment no. 18: Non discrimination*, in *Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies*, 2004, n. 7, pp. 147-148.

⁵⁴ Marlene ALEJOS, *Babies and Small Children Residing in Prisons*, Quaker United Nations Office, Geneva, 2015, pp. 15-16.

proprie opinioni⁵⁵, per assicurare una decisione equa e rispettosa dei diritti del minore. Una delle norme chiave di questo articolo è il diritto del minore separato da uno o entrambi i genitori a mantenere contatti regolari e diretti con loro, a meno che ciò non vada contro il suo interesse superiore⁵⁶. Dunque, la disposizione pone al centro il principio di proporzionalità e necessità nel trattare le separazioni familiari, e stabilisce così che la protezione del legame familiare deve prevalere, salvo in situazioni in cui la separazione sia strettamente necessaria per il benessere del bambino⁵⁷.

Un richiamo conclusivo merita l'articolo 12, che riconosce a bambini e adolescenti il diritto di far valere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, imponendo agli Stati l'obbligo di ascoltarla e valorizzarla. Si tratta di una disposizione che consacra il ruolo del minore come soggetto attivo nella costruzione e nella tutela dei propri diritti.

In conclusione, il superiore interesse del minore, così come delineato dalla Convenzione, non costituisce soltanto una clausola giuridica: è il filo rosso che dovrebbe guidare ogni scelta capace di incidere sulla vita di un bambino e trasformarlo da formula evocata a diritto vissuto significa misurare la civiltà di un ordinamento e la sua capacità di proteggere i più vulnerabili.

2. Le fonti europee: l'armonizzazione dei diritti familiari nel sistema penitenziario

Anche a livello sovranazionale le istituzioni europee hanno avvertito l'esigenza di intervenire per disciplinare in modo più compiuto il delicato rapporto tra genitorialità e detenzione⁵⁸, così da garantire che l'esecuzione della pena non comporti una compressione ingiustificata dei diritti familiari.

⁵⁵ Art. 9, par. 2, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

⁵⁶ Art. 9, par. 3, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

⁵⁷ Marlene ALEJOS, *Babies and Small Children Residing in Prisons*, Quaker United Nations Office, Geneva, 2015, pp. 14-15.

⁵⁸ Dalila Mara SCHIRÒ, *La valorizzazione dell'interesse del minore figlio di un genitore detenuto*, in *Diritto e procedura penale*, 2022, n. 1 p. 27.

Il riconoscimento della centralità dei legami affettivi e del ruolo genitoriale della persona detenuta si è affermato progressivamente quale elemento essenziale nella costruzione di uno spazio europeo dei diritti. Infatti, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le Regole penitenziarie europee costituiscono un riferimento essenziale per gli ordinamenti nazionali, poiché impongono precisi obblighi di tutela e, al contempo, fissano standard condivisi per garantire la continuità dei rapporti familiari anche durante la detenzione.

2.1. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Nel tentativo di rafforzare i legami tra le democrazie occidentali del secondo dopoguerra e prevenire il riemergere di tendenze autoritarie, nel 1949 fu sottoscritto e ratificato il Trattato di Londra, che segnò la nascita del Consiglio d'Europa.

Il Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo, oggi riunisce 46 Stati membri, 10 dei quali furono i fondatori⁵⁹, accomunati dalla volontà di costruire un legame più stretto tra le democrazie europee del secondo dopoguerra, attraverso la promozione dei valori condivisi di democrazia, stato di diritto e tutela dei diritti umani.

In quest'ottica, il Consiglio d'Europa adottò, nel novembre del 1950, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che rappresentò una svolta nel panorama internazionale per una duplice ragione: da un lato, essa codificava un catalogo vincolante di diritti civili e politici destinati ad essere garantiti da tutti gli Stati contraenti; dall'altro lato, istituiva un organo giurisdizionale permanente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

A differenza dei trattati internazionali tradizionali, “*la Convenzione esorbita dal quadro della semplice reciprocità tra gli Stati contraenti [...] e crea obbligazioni oggettive che beneficiano di una garanzia collettiva*”⁶⁰. In tal senso, ogni Stato parte

⁵⁹ I Paesi fondatori del Consiglio d'Europa sono Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

⁶⁰ Corte EDU, Plenaria, *Irlanda c. Regno Unito* (ric. 5310/71), 18 gennaio 1978, in www.hudoc.echr.coe.int.

non si limita ad adempiere ai propri obblighi nei confronti dei cittadini, ma si impegna a vigilare anche sul rispetto dei diritti umani negli altri Paesi membri, potendo adire la Corte in caso di violazioni⁶¹.

Ciò che caratterizza ulteriormente questo meccanismo è la possibilità, riconosciuta anche a persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati, di proporre ricorsi individuali contro gli Stati dinanzi alla Corte⁶². Si tratta, dunque, di un processo agli Stati, regolato da norme sostanziali e procedurali autonome, finalizzato non alla sanzione punitiva, ma al riconoscimento della violazione commessa e alla riparazione della lesione subita.

Ai fini della presente trattazione, risulta centrale l'approfondimento dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

In particolare, tale disposizione prevede:

- “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*
- 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*

Nel disciplinare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale disposizione non contiene riferimenti esplicativi al ruolo sociale della famiglia, né attribuisce rilievo alla famiglia come entità collettiva dotata di una propria funzione pubblica. Al contrario, il concetto di “vita familiare” è posto sullo stesso piano della vita privata, del domicilio e della corrispondenza, elementi legati all'autonomia e all'autodeterminazione del

⁶¹ Art. 33 CEDU.

⁶² Art. 34 CEDU.

singolo. Ciò evidenzia l'originalità dell'approccio convenzionale, che privilegia la protezione dei diritti della persona all'interno delle relazioni familiari, piuttosto che la tutela della famiglia in quanto struttura in sé⁶³.

Inoltre, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non si configura come un diritto assoluto, bensì come una libertà suscettibile di limitazioni⁶⁴. Il secondo comma dell'articolo prevede, infatti, che eventuali restrizioni da parte degli Stati siano ammissibili qualora siano previste dalla legge e risultino necessarie in una società democratica. La verifica del rispetto di tali condizioni è demandata alla Corte EDU, la quale esercita un controllo giurisdizionale volto ad accertare la conformità dell'ingerenza ai principi di legalità, necessità e proporzionalità, garantendo un bilanciamento effettivo tra interessi pubblici e diritti convenzionali⁶⁵.

La disposizione fin qui esaminata assume un ruolo centrale nella tutela della genitorialità detenuta poiché impone agli Stati non solo di astenersi da interferenze arbitrarie nei rapporti affettivi, ma anche di adottare misure positive per preservare i legami familiari nonostante la privazione della libertà personale. In tal senso la Corte EDU ha più volte ribadito che le misure che limitano i contatti familiari devono sempre rispondere a criteri di legalità, necessità e proporzionalità, e devono essere giustificate da esigenze concrete di sicurezza o ordine pubblico, non essendo ammissibili restrizioni automatiche o generalizzate che si traducano in una compressione ingiustificata del diritto alla vita familiare.

In questo contesto va ricordata la sentenza *Khoroshenko c. Russia*⁶⁶, con la quale la Corte EDU si è espressa sul limite al margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati in materia di restrizioni al diritto alla vita familiare in ambito detentivo. La Corte ha

⁶³ Laura TOMASI, *La famiglia nella Convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14 Cedu*, in *Questione Giustizia*, 2019, n. 2, p. 39.

⁶⁴ Roberto CONTI, *Alla ricerca del ruolo dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel pianeta famiglia*, in *Minori giustizia*, 2015, n. 3, p. 68.

⁶⁵ Laura TOMASI, *La famiglia nella Convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14 Cedu*, in *Questione Giustizia*, 2019, n. 2, p. 40.

⁶⁶ Corte EDU, Grande Camera, *Khoroshenko c. Russia* (ric. 41418/04), 30 giugno 2015, in www.hudoc.echr.coe.int.

rilevato che l'ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente, derivante dall'esiguità delle visite consentite, si fondava unicamente sulla gravità della pena (ergastolo), senza alcuna valutazione individualizzata o riferimento a esigenze concrete di sicurezza. Tale automatismo è stato ritenuto, di per sé, sproporzionato rispetto agli obiettivi di ordine pubblico e sicurezza invocati dallo Stato convenuto⁶⁷. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il divieto assoluto di contatto fisico con i familiari e la sorveglianza costante da parte del personale penitenziario, anche durante le visite, avevano impedito al ricorrente di costruire un legame significativo con il figlio in una fase cruciale per lo sviluppo del minore. Tenuto conto della combinazione di restrizioni durevoli e severe, della loro applicazione automatica e del mancato bilanciamento con le finalità rieducative e di reinserimento sociale della pena, la Corte ha concluso che il regime detentivo impugnato non rispondeva al principio di proporzionalità e non realizzava un equo contemperamento tra l'interesse del detenuto alla tutela della vita familiare e le esigenze pubbliche perseguiti dallo Stato. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la Russia avesse ecceduto il margine di apprezzamento riconosciutole, accertando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

La sentenza *Khoroshenko c. Russia* costituisce, dunque, un esempio significativo dell'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo in ambito penitenziario⁶⁸, offrendo una lettura evolutiva dell'articolo 8 CEDU alla luce delle esigenze relazionali della persona detenuta. La pronuncia è di peculiare rilievo in quanto riconosce esplicitamente l'importanza dei legami familiari anche durante l'esecuzione della pena, affermando che

“la detenzione, come ogni altra misura che priva una persona della libertà, comporta inevitabilmente limitazioni alla sua vita privata e familiare. Tuttavia, è parte

⁶⁷ Carmen DRAGHIC, *The legitimacy of family rights in Strasbourg case law: “living instrument” or extinguished sovereignty?*, Bloomsbury publishing, Londra, 2017, p. 332.

⁶⁸ Carmen DRAGHIC, *The legitimacy of family rights in Strasbourg case law: “living instrument” or extinguished sovereignty?*, Bloomsbury publishing, Londra, 2017, p. 335.

*essenziale del diritto del detenuto al rispetto della vita familiare che le autorità gli consentano, o se necessario lo assistano, nel mantenere i contatti con i suoi familiari più stretti*⁶⁹.

In questa prospettiva, la Corte chiarisce che il diritto alla vita familiare non si estingue con la condanna, ma impone agli Stati un dovere positivo di tutela, anche all'interno del sistema penitenziario, in coerenza con i principi di proporzionalità e umanità della pena.

Un ulteriore profilo di rilievo, nell'interpretazione dell'articolo 8 CEDU, riguarda il principio del superiore interesse del minore, che, pur non essendo espressamente menzionato nella disposizione convenzionale, è stato progressivamente integrato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quale parametro essenziale di bilanciamento nei casi che coinvolgono minori⁷⁰. La Corte ha infatti chiarito che il diritto al rispetto della vita privata e familiare può essere limitato o compreso solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse superiore del bambino. Numerose sentenze contengono richiami esplicativi a tale principio, a conferma della sua acquisita centralità nel sistema convenzionale.

Assai significativa in tal senso è la sentenza *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*⁷¹, con la quale la Corte conferma ciò che la Camera aveva sostenuto, ossia che

“in materia di sottrazione internazionale di minori, gli obblighi imposti dall’articolo 8 dai Paesi contraenti devono essere interpretati tenendo conto, in particolare, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre del 1980 [...] nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre del 1989”.

⁶⁹ Corte EDU, Grande Camera, *Khoroshenko c. Russia* (ric. 41418/04), 30 giugno 2015, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁷⁰ Roberto CONTI, *Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel pianeta famiglia*, in *Minori giustizia*, 2015, n. 3, p. 73.

⁷¹ Corte EDU, Grande Camera, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* (ric. 41615/07), 6 giugno 2010, in www.hudoc.echr.coe.int.

In tale contesto, la Corte ha ribadito che il principio del *best interest of the child* deve costituire il punto di partenza e il criterio guida per l’interpretazione dell’articolo 8 CEDU⁷².

2.2. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la vita familiare nel sistema penitenziario

Il principio del superiore interesse del minore, non espressamente riconosciuto all’interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è invece sancito con forza dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea⁷³. Quest’ultima, adottata a Nizza nel 2000, è divenuta giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009. In base all’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, la Carta ha infatti lo stesso valore giuridico dei Trattati, imponendosi come parametro per la legittimità tanto degli atti delle Istituzioni europee quanto di quelli degli Stati membri nell’attuazione del diritto unionale.

Tale documento dedica al minore un articolato sistema di protezione, incentrato sull’articolo 24. Interessante è notare la sua collocazione nel Capo III rubricato “Uguaglianza”, in continuità con il divieto di discriminazione sancito all’articolo 21 della stessa Carta, che esclude discriminazioni basate sull’età. In questo modo la tutela dei diritti dei minori è configurata come una questione di uguaglianza, tanto tra minori stessi, quanto tra minori e adulti⁷⁴.

In particolare, al primo paragrafo si riconosce il diritto dei minori a esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, in funzione della loro età e maturità, assicurando che tali opinioni vengano debitamente considerate. Il

⁷² Nadia DI LORENZO, *Sottrazione internazionale e diritti fondamentali del fanciullo in una recente pronuncia della corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2014, p. 118.

⁷³ Roberto CONTI, *Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel pianeta famiglia*, in *Minori giustizia*, 2015, n. 3, p. 70.

⁷⁴ Maja BOVA, Cristiana CARLETTI, Annalisa FURIA, Enzo Maria LE FEVRE CERVINI, Valentina ZAMBRANO, *Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 166.

secondo paragrafo sancisce in via generale che “*in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*”, mentre il terzo paragrafo, riprendendo l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza⁷⁵, riconosce esplicitamente il diritto del minore a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò contrasti con il suo interesse.

Nel contesto penitenziario, la disposizione mostra attenzione alla problematica di allontanamento e separazione tra figlio e genitore detenuto, e mette al centro dell’indagine il benessere psico-fisico del minore, imponendo alle autorità un obbligo positivo di adottare misure idonee a preservare la continuità dei legami familiari.

Questo impianto normativo è integrato dall’articolo 7 della stessa Carta, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ricalcando nella formulazione il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU⁷⁶.

In una prospettiva sistematica, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto del minore a mantenere i legami familiari – sancito dall’art. 24 – deve essere letto in stretta correlazione con il diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 7, ritenendo che la salvaguardia della dimensione relazionale del minore costituisca parte integrante del suo superiore interesse⁷⁷.

Dunque, tanto l’ordinamento dell’Unione europea quanto quello del Consiglio d’Europa riconoscono il valore essenziale delle relazioni familiari nella vita del minore, affermando il diritto del fanciullo a mantenere il rapporto con entrambi i genitori, salvo che tale relazione contrasti con il suo superiore interesse⁷⁸.

⁷⁵ Si sancisce il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o uno di essi di intrattenere rapporti o contatti con loro a meno che ciò non sia contrario all’interesse superiore del bambino.

⁷⁶ Roberto CONTI, *Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel pianeta famiglia*, in *Minori giustizia*, 2015, n. 3, p. 70.

⁷⁷ Corte di Giustizia, *J. McB. c. L.E.*, causa C-400/10 PPU, 5 ottobre 2010, in *curia.europa.eu*.

⁷⁸ AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*, in *www.fra.europa.eu*, 2022, p.112.

A queste previsioni si affiancano le risoluzioni del Parlamento europeo che traducono in concerto l'impegno dell'Unione europea per la tutela della genitorialità in carcere, con un'attenzione specifica rivolta alle donne detenute. Nel dettaglio, sulla base degli orientamenti forniti dalla Raccomandazione (2)2006 del Consiglio d'Europa e delle valutazioni espresse dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, nel 2008 è stata approvata una risoluzione volta a porre l'accento sulle specificità della condizione femminile in carcere e sulle conseguenze della carcerazione parentale. Con tale atto, il Parlamento ha invitato gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere nelle politiche penitenziarie, promuovendo un approccio che riconosca e tuteli il ruolo genitoriale delle persone detenute e valorizzi i legami familiari come parte integrante del percorso di reinserimento.

Nel documento viene ricordata la peculiarità degli istituti femminili e sollecitata l'adozione di strutture di sicurezza e di reinserimento, progettate tenendo conto delle esigenze proprie delle donne⁷⁹, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario. Anche il profilo psichico trova una sua dimensione, laddove vengono invitati gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un adeguato supporto psicologico alle donne detenute, con speciale attenzione a quelle che crescono da sole i propri figli e alle minorenni autrici di reato⁸⁰. L'obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la protezione delle detenute più vulnerabili; dall'altro, favorire il recupero delle relazioni familiari e sociali, in vista di un futuro reinserimento.

Quanto al tema della genitorialità detenuta, il Parlamento ha invitato gli Stati membri a ricorrere alla detenzione nei confronti delle donne incinte e delle madri con figli in tenera età solo come *extrema ratio*⁸¹, e a privilegiare, ove possibile, misure alternative.

⁷⁹ PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))*, in www.europarl.europa.eu, 13 marzo 2008, paragrafo 7.

⁸⁰ PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))*, in www.europarl.europa.eu, 13 marzo 2008, paragrafo 12.

⁸¹ PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))*, in www.europarl.europa.eu, 13 marzo 2008, paragrafo 13.

La medesima raccomandazione è estesa anche agli uomini detenuti con figli a carico,⁸² promuovendo un'applicazione del principio di proporzionalità che tenga conto della responsabilità genitoriale quale elemento rilevante nella determinazione delle misure restrittive.

Recentemente l'impegno del Parlamento europeo si è orientato verso un'integrazione sistematica dei diritti dei minori in tutte le politiche dell'Unione europea, trovando espressione in due risoluzioni chiave adottate nel 2014 e nel 2023.

La prima invita a sviluppare una strategia globale nel territorio dell'Unione Europea per i diritti dell'infanzia, con particolare attenzione ai bambini in situazioni di vulnerabilità, tra cui quelli con genitori detenuti. Al paragrafo 13, infatti, si sancisce che:

“[...] la situazione dei minori che vivono in strutture di detenzione assieme ai loro genitori nell'Unione europea si ripercuote direttamente sui loro diritti [...] si stima che ogni anno nell'Unione europea 800 000 minori sono separati da un genitore detenuto in carcere, con molteplici conseguenze per i diritti dei minori”⁸³.

La seconda, risalente al 13 dicembre 2023, ha ampliato la portata della riflessione, e ha denunciato la condizione di privazione *de facto* della libertà in cui versano i minori che vivono in carcere con i propri *caregiver*. Si è così ribadita la necessità di garantire il superiore interesse del minore come criterio guida in tutte le decisioni, comprese quelle relative alla detenzione di un genitore.

⁸² PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))*, in www.europarl.europa.eu, 13 marzo 2008, paragrafo 19.

⁸³ PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia*, in www.europarl.europa.eu, 27 novembre 2014, paragrafo 13.

2.3. Dalle Regole minime alle Regole penitenziarie europee: un impegno comune

Nel tentativo di ripercorrere le scelte e le linee di intervento in ambito penitenziario europeo, vanno da ultimo considerate le Regole penitenziarie europee.

L'impegno del Consiglio d'Europa nei confronti della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale si manifesta sin dal 1973, anno in cui il Comitato dei Ministri adottò con risoluzione 73(5) le Regole minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti.

Tale strumento regolativo, ispirato alle Regole minime standard delle Nazioni Unite del 1955, riflette la medesima concezione della pena, fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali, e afferma con chiarezza che l'obiettivo primario della detenzione deve essere la rieducazione e il reinserimento sociale della persona detenuta.

Le Regole penitenziarie furono oggetto di una prima revisione nel 1987, con ciò intendeva

“prendere in considerazione i bisogni e le aspirazioni delle amministrazioni penitenziarie, dei detenuti e del personale penitenziario con un approccio sistematico in materia di gestione e trattamento che sia positivo, realistico e conforme alle norme attuali”⁸⁴.

Tra i principali fattori di evoluzione si annoverano, da un lato, la produzione giurisprudenziale sempre più ampia della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia penitenziaria, e, dall'altro, l'elaborazione di standard vincolanti da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti⁸⁵.

⁸⁴ Indicato nel Rapporto esplicativo alla Raccomandazione 83(3).

⁸⁵ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Le Regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, p. 55.

Il mutato contesto criminale, l’emergere di nuove problematiche legate alla privazione della libertà e l’orientamento sempre più evoluto della giurisprudenza europea hanno condotto, nel 2006, a una nuova revisione delle Regole penitenziarie europee, formalizzata nel corso della 952^a riunione dei Delegati dei Ministri del Consiglio d’Europa⁸⁶. Si tratta di un intervento che ha segnato un’inversione di tendenza rispetto ai precedenti, come dimostrato dall’eliminazione del Preambolo, originariamente concepito come parte programmatica del documento e volto a stabilire standard minimi per gli Stati. Al suo posto, si è preferito optare per l’enunciazione di principi fondamentali più dettagliati e sostanziali, in grado di orientare in maniera più incisiva le politiche penitenziarie degli Stati membri⁸⁷.

A distanza di più di un decennio, il 1° luglio 2020 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una nuova versione aggiornata delle Regole penitenziarie europee (*European Prison Rules*), modificando la Raccomandazione del 2006.

Nonostante la riconosciuta completezza della precedente versione, più volte valorizzata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, il mancato recepimento effettivo da parte di numerosi Stati membri (tra cui l’Italia), unitamente all’emergere di nuove esigenze, in particolare di tipo igienico-sanitario connesse alla pandemia da Coivid-19⁸⁸, nonché l’adozione delle Regole di Bangkok nel 2010 e le Regole di Mandela nel 2015⁸⁹, ha sollecitato un aggiornamento del testo. Le nuove Regole intendono dunque riaffermare i principi fondamentali del trattamento penitenziario e

⁸⁶ Enrica Valente SARDINA, *Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d’Europa*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2020, pp. 108-109.

⁸⁷ Sergio LORUSSO, *Trattamento carcerario e Regole del Consiglio d’Europa*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 186.

⁸⁸ Enrica Valente SARDINA, *Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d’Europa*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2020, p. 108.

⁸⁹ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the European Prison Rules*, in www.penalreform.org, 2023, p. 8.

ribadire i limiti e le buone prassi entro cui deve realizzarsi, in modo conforme ai diritti umani, l'applicazione della pena intramuraria⁹⁰.

Il riconoscimento della dimensione relazionale e familiare della persona detenuta emerge con chiarezza nelle Regole penitenziarie europee, che individuano nella conservazione dei legami affettivi un elemento essenziale per il rispetto della dignità e per il percorso di reinserimento sociale⁹¹. In tale prospettiva si collocano, nello specifico, gli articoli 17, 24, 34 e 36, che dettano una disciplina articolata dei contatti familiari durante la detenzione.

La Regola 17 sottolinea l'importanza di un'assegnazione appropriata del detenuto, raccomandando che la scelta dell'istituto di detenzione avvenga in modo da evitare inutili costrizioni, nei confronti dei familiari, e soprattutto dei figli, per i quali la possibilità di mantenere un contatto regolare con il genitore detenuto rappresenta un diritto fondamentale e un elemento essenziale di stabilità affettiva.

La medesima Regola evidenzia, inoltre, la necessità di evitare automatismi nella collocazione, soprattutto nel caso dei condannati a pena perpetua, per i quali il solo titolo della condanna non dovrebbe giustificare l'applicazione di regimi eccessivamente punitivi. In quest'ottica, è raccomandata anche la consultazione del detenuto, le cui richieste dovrebbero essere valutate con attenzione, riconoscendo il suo interesse diretto nel processo decisionale⁹².

Questa attenzione alla prossimità geografica e al mantenimento dei legami familiari si ritrova esplicitamente nella Regola 24, la quale sancisce che i detenuti devono poter mantenere contatti regolari e significativi con il mondo esterno, in particolare con i propri familiari e con i figli. Tali contatti devono essere agevolati attraverso visite, telefonate e altri mezzi di comunicazione, in modo tale da promuovere un equilibrio

⁹⁰ Enrica Valente SARDINA, *Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d'Europa*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2020, p. 108.

⁹¹ Marilena COLAMUSSI, *Bisogni e diritti delle donne detenute*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 288.

⁹² DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Le Regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 Gennaio 2006*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, pp. 64-65.

tra le esigenze di sicurezza dell’istituto e il diritto alla vita familiare. Il paragrafo 4 di tale Regola evidenzia l’importanza di queste relazioni anche per i familiari esterni e prevede, ove possibile, l’autorizzazione a visite familiari di lunga durata.

Al contempo, il paragrafo 2 della stessa Regola riconosce che tutte le forme di contatto possono essere oggetto di limitazioni qualora ciò risulti necessario al mantenimento dell’ordine e la sicurezza dell’istituto, nonché qualora ciò si ritenga necessario ai fini dell’indagine penale, per prevenire la commissione di reati e per proteggere le vittime di questi. È tuttavia stabilito che debba essere sempre garantito un “*contatto minimo accettabile*”⁹³, a tutela della dimensione relazionale del detenuto.

Infine, i paragrafi 6, 8 e 9 si preoccupano di garantire la circolazione delle informazioni rilevanti tra il detenuto e la sua famiglia, assicurando che il primo sia informato circa eventi importanti riguardanti i propri cari e che, reciprocamente, i familiari possano ricevere comunicazioni pertinenti da parte dell’istituzione penitenziaria.⁹⁴.

La Regola 34, invece, si concentra sul tema delle donne in ambito penitenziario in quanto autrici di reati, prevedendo che:

“1. Devono essere sviluppate politiche specifiche sensibili al genere e devono essere adottate misure positive per rispondere ai bisogni distintivi delle donne detenute nell’applicazione delle presenti regole.

2. Oltre alle disposizioni specifiche contenute in queste regole riguardanti le donne detenute, le autorità devono porre un’attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione.

3. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l’accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4 [legati a violenze fisiche, psichiche o sessuali subite], inclusa l’informazione sul

⁹³ Regola 24, par. 2, Regole penitenziarie europee.

⁹⁴ DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Le Regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 Gennaio 2006*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, pp. 75-78.

diritto di ricorrere alle autorità giudiziarie, l'assistenza legale, il supporto psicologico o la consulenza, nonché un'adeguata assistenza medica.

4. Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all'interno di un istituto, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie”.

La Regola in esame, nel riconoscere la condizione di minoranza strutturale delle donne all'interno del sistema penitenziario, invita le autorità competenti ad adottare misure positive, volte a prevenire forme di discriminazione e di isolamento. Tale disposizione va oltre la mera proibizione di discriminazioni formali, sollecitando l'elaborazione di strategie specifiche per colmare le disuguaglianze di fatto che le donne detenute sperimentano in ragione della loro marginalità numerica. In tal senso, la Regola richiama l'attenzione sui bisogni specifici delle detenute, spesso segnate da pregresse esperienze di violenza fisica, psicologica o sessuale, che devono essere tenute in debita considerazione nella definizione dei percorsi trattamentali e nell'organizzazione complessiva dell'istituto⁹⁵. L'obiettivo è quello di assicurare condizioni detentive rispettose della dignità e delle esigenze delle donne, riconoscendo che la loro situazione richiede interventi differenziati e sensibili al genere⁹⁶.

Da ultimo, la Regola 36 affronta il delicato tema della permanenza dei figli in tenera età insieme a un genitore detenuto all'interno dell'istituto penitenziario. La disposizione stabilisce con chiarezza che ogni decisione in merito deve basarsi su una valutazione caso per caso, guidata esclusivamente dall'interesse superiore del minore, quale criterio determinante e non derogabile⁹⁷. Qualora venga autorizzata la convivenza in istituto, la citata Regola impone che siano adottate tutte le misure necessarie affinché il bambino possa godere, per quanto possibile, degli stessi diritti

⁹⁵ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the European Prison Rules*, in www.penalreform.org, 2023, p. 26.

⁹⁶ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Le Regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 Gennaio 2006*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, pp. 87-88.

⁹⁷ PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the European Prison Rules*, in www.penalreform.org, 2023, p. 28.

garantiti ai coetanei che vivono in libertà e non sia, al contrario, trattato come un detenuto.

In tal modo, si afferma il principio secondo cui la condizione detentiva del genitore non può, di per sé, compromettere lo sviluppo e il benessere del figlio, che resta pieno titolare dei propri diritti dell'infanzia.

Nonostante l'evoluzione normativa che ha condotto alle attuali Regole penitenziarie europee, volte a rafforzare la tutela dei diritti umani nel contesto detentivo, la concreta attuazione di tali principi risulta ancora fortemente disomogenea e, in molti casi, insoddisfacente⁹⁸. Ciò trova diverse cause, tra cui la natura di soft law di tale strumento, nonché il clima politico attuale, segnato dal rafforzarsi di istanze sovraniste e nazionaliste che tendono relegare la tutela dei diritti individuali in una posizione secondaria, soprattutto quando riguardano soggetti marginalizzati, come le persone private della libertà personale⁹⁹.

3. Genitorialità e tutela dei legami familiari nel sistema nazionale

Come fin qui esaminato, nel quadro generale dell'esecuzione penale, il tema della genitorialità e della tutela dei legami familiari assume un rilievo cruciale, ponendosi al crocevia tra la finalità rieducativa della pena, il superiore interesse del minore e la necessità di favorire contesti affettivi idonei alla crescita e alla reintegrazione sociale. A livello internazionale e sovrannazionale, strumenti come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 e le Regole penitenziarie europee hanno rafforzato l'approccio basato sulla continuità dei rapporti genitori-figli e hanno focalizzato l'attenzione sull'esigenza di visite significative a livello affettivo, spazi a misura di bambino e modalità non traumatiche di incontro.

⁹⁸ Sergio LORUSSO, *Trattamento carcerario e Regole del Consiglio d'Europa*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 190.

⁹⁹ Sergio LORUSSO, *Trattamento carcerario e Regole del Consiglio d'Europa*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 190.

Nel contesto interno la Costituzione italiana riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche in quella relazionale e familiare (artt. 29, 30 e 31 Cost.)¹⁰⁰ e la normativa ha progressivamente recepito le istanze internazionali e sovrannazionali: dalla legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, alle riforme Gozzini¹⁰¹ e Finocchiaro¹⁰², fino alla legge n. 62 del 2011.

Tuttavia, permangono criticità significative, in quanto non sempre l'applicazione quotidiana rispecchia i principi sanciti a livello normativo. Infatti, per esempio, i colloqui tal volta si svolgono in luoghi inadeguati e per tempi limitati¹⁰³, mentre misure come i permessi premio o la detenzione domiciliare risultano scarsamente accessibili a causa di ostacoli organizzativi e dell'elevato carico di lavoro degli uffici coinvolti.

3.1. La famiglia e la genitorialità nella Costituzione italiana

Nell'ambito dell'analisi costituzionale, appare necessario ricordare, ai fini del presente lavoro, che l'esecuzione della pena dispiega i suoi effetti non solo sul condannato, ma anche sul coniuge, i figli, i familiari e i conviventi¹⁰⁴, e che proprio tali relazioni trovano tutela nelle disposizioni degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione. Queste previsioni testimoniano il rilevante interesse dell'ordinamento, riconosciuto al massimo livello normativo interno, per tutti i componenti della famiglia¹⁰⁵.

¹⁰⁰ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 33.

¹⁰¹ Legge 10 ottobre 1986, n. 663, “Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

¹⁰² Legge 8 marzo 2001, n. 40, “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”.

¹⁰³ Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 100.

¹⁰⁴ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 21.

¹⁰⁵ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 34.

In questa cornice, il diritto di famiglia è tradizionalmente uno dei settori più delicati e complessi del sistema giuridico nazionale, segnato da tensioni normative e interpretative¹⁰⁶.

A differenza dello Statuto albertino, che in coerenza con l'impostazione delle costituzioni liberali dell'Ottocento non conteneva disposizioni specifiche in materia, la Costituzione repubblicana dedica alla famiglia numerose prescrizioni. L'inserimento di queste disposizioni fu oggetto di un serrato dibattito in seno all'Assemblea costituente¹⁰⁷.

In particolare, l'articolo 29 prevede che:

“1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

2. Il matrimonio è ordinato sull'egualanza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

Occorre preliminarmente rilevare come le espressioni impiegate dal testo costituzionale riflettano una natura compromissoria, frutto della mediazione tra i differenti orientamenti ideologici presenti nell'Assemblea costituente¹⁰⁸. Questo elemento ha contribuito, da un lato, a generare margini di ambiguità interpretativa, ma, dall'altro, ha reso possibile una lettura flessibile e dinamica delle disposizioni, capace di adattarsi all'evoluzione del contesto sociale e giuridico¹⁰⁹.

Un esempio significativo di espressione di sintesi è dato dalla definizione di famiglia quale “società naturale”. Si tratta di una formula voluta dalla componente cattolica¹¹⁰, accolta anche dalla parte laica solo dopo aver chiarito che essa non intendeva

¹⁰⁶ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1.

¹⁰⁷ Fausto CAGGIA, Andrea ZOPPINI, *Art. 29 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 602.

¹⁰⁸ Fausto CAGGIA, Andrea ZOPPINI, *Art. 29 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 602.

¹⁰⁹ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 21.

¹¹⁰ Proposta in sede di I Sottocommissione dall'onorevole Togliatti.

richiamare modelli etici assoluti, ma semplicemente garantire il riconoscimento da parte dello Stato di una comunità ad esso preesistente e, quindi, titolare di diritti propri e inalienabili¹¹¹. Questa lettura risulta confermata dall'utilizzo del verbo “riconoscere”, che implica l'esistenza di un'entità dotata di legittimazione autonoma. Sul significato da attribuire all'espressione “società naturale”, pertanto, la dottrina si è divisa. Un primo orientamento vi legge un riferimento al diritto naturale, a conferma della preesistenza della famiglia rispetto allo Stato. Un secondo indirizzo, invece, che appare preferibile, esprime scetticismo rispetto all'esistenza di un modello astratto e immutabile di famiglia, e sostiene che la tutela costituzionale debba rivolgersi alla famiglia concretamente esistente, concepita come una realtà dinamica.¹¹²

Questa divisione dottrinale riflette, più in profondità, una diversa concezione del rapporto tra ordinamento familiare e ordinamento statale, individuandolo ora nel principio di sovranità, ora in quello di autonomia. Nel primo caso, la norma costituzionale viene letta come espressione di un rapporto tra due ordinamenti fondato sulla rispettiva sovranità: si riconosce alla famiglia la facoltà di darsi regole proprie, fino al punto di limitare o persino escludere l'intervento dello Stato. Nel secondo caso, invece, la relazione viene ricondotta al principio di autonomia, con il conseguente riconoscimento di un potere di autoregolamentazione, che tuttavia non può mai spingersi fino a giustificare un'assoluta sottrazione ai principi e alle norme dell'ordinamento statale¹¹³.

Altrettanto rilevante risulta la disposizione costituzionale che sancisce l'egualanza morale e giuridica dei coniugi¹¹⁴. Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, la discussione in Assemblea su questo punto non fu particolarmente conflittuale: anche tra i costituenti di area laica, pochi sembravano realmente accogliere il significato

¹¹¹ Fausto CAGGIA, Andrea ZOPPINI, *Art. 29 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 603.

¹¹² Fausto CAGGIA, Andrea ZOPPINI, *Art. 29 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, pp. 605-606.

¹¹³ Fausto CAGGIA, Andrea ZOPPINI, *Art. 29 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 605.

¹¹⁴ La formula è dovuta a Nilde Iotti (Reggio Emilia, 1920-1999).

pieno e trasformativo della formula, tendendo piuttosto a svuotarla di contenuto¹¹⁵. Emblematico, in tal senso, è il contributo di Mario Cevolotto¹¹⁶, membro della I Sottocommissione, il quale, pur riconoscendo la parità tra coniugi, sosteneva la necessità di stabilire una gerarchia all'interno della famiglia, e individuava nell'uomo la figura preposta all'assunzione delle decisioni.¹¹⁷

Ciò non significa, però, che la formulazione del secondo comma dell'articolo in esame non sia stata oggetto di dibattito, ma sicuramente la sua portata innovativa è stata sottovalutata¹¹⁸, nonostante essa abbia rappresentato una direttrice fondamentale della riforma del diritto di famiglia del 1975.

Ben più acceso fu, invece, il confronto sull'indissolubilità del matrimonio, dove il dibattito ha assunto toni particolarmente accesi. Nella seduta del 15 gennaio del 1947 dell'adunanza plenaria, Aldo Moro affermava, con riguardo all'articolo 29, c. 2, che “*lo scopo dell'articolo è duplice: da un lato si vuole consacrare nella nuova Costituzione il principio, ormai maturo nella coscienza sociale italiana, della parità morale e giuridica dei coniugi; dall'altro si vuol garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia*”¹¹⁹.

L'indissolubilità del matrimonio, oggi superata tanto dall'evoluzione dell'interpretazione costituzionale dell'articolo 29, quanto dall'introduzione dell'istituto del divorzio¹²⁰, costituiva, all'epoca dei lavori dell'Assemblea costituente, una delle questioni più divisive. Su questo tema, infatti, il contrasto tra la componente laica e quella cattolica si rivelò insanabile, impedendo qualsiasi compromesso¹²¹. Proprio per questo, la previsione dell'indissolubilità non fu inserita nel testo costituzionale, come confermato dall'esito della votazione nella seduta del 23 aprile 1947.

¹¹⁵ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 14.

¹¹⁶ Mario Cevolotto (Treviso, 1887-1953).

¹¹⁷ Ad. plen., sed. 6 novembre 1946, p. 654.

¹¹⁸ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 16.

¹¹⁹ Ad. plen., sed. 15 gennaio 1947, p. 107.

¹²⁰ Legge 1 dicembre 1970, n. 898, “*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*”.

¹²¹ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 17.

Anche gli articoli 30 e 31 della Costituzione concorrono a delineare il quadro costituzionale della famiglia. Essi attribuiscono ai genitori specifici doveri nei confronti dei figli e garantiscono la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio¹²², imponendo allo Stato l'obbligo di favorire la formazione della famiglia e di sostenere l'adempimento delle sue funzioni educative e sociali¹²³.

Più nel dettaglio, l'articolo 30 sancisce che:

- “1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- 3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- 4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”

Anche in questa disposizione emerge con chiarezza il conflitto ideologico che, in sede costituente, contrapponeva la componente cattolica a quelle laiche in merito alla tutela dei figli nati fuori dal matrimonio¹²⁴, laddove i primi erano difensori della famiglia fondata sul matrimonio, mentre i secondi erano orientati a garantire l'egualanza giuridica e la pari dignità di tutti i figli nei confronti dei loro genitori¹²⁵. È verosimile ritenere che il riconoscimento di una piena equiparazione tra figli legittimi e illegittimi sarebbe stato politicamente irrealizzabile senza l'introduzione di una clausola attenuativa, individuata nel riferimento al principio di “compatibilità”¹²⁶ di cui al comma terzo.

¹²² Art. 30 Cost.

¹²³ Art. 31 Cost.

¹²⁴ Questione, al pari dell'indissolubilità del matrimonio, oggetto di ampio dissenso e polarizzazione tra i Costituenti.

¹²⁵ Elisabetta LAMARQUE, *Art. 30 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 622.

¹²⁶ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 20.

Tra le molteplici funzioni attribuite all'articolo 30, c. 1, della Costituzione, assume particolare rilievo quella volta a sancire la piena equiparazione dei genitori, indipendentemente dal vincolo coniugale eventualmente sorto tra loro, nel diritto-dovere di educare i figli¹²⁷. La norma, letta alla luce dell'evoluzione del diritto di famiglia, esprime un principio di corresponsabilità genitoriale, fondato su una partecipazione paritetica alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole. La Corte costituzionale ha ribadito che tale principio non implica una rigida ripartizione di ruoli secondo schemi di genere, ma una reciproca integrazione delle funzioni genitoriali, improntata a criteri di cooperazione e dialogo¹²⁸.

Va tuttavia rilevato che tale principio non risulta pienamente attuato, tanto nella società libera, quanto – e con maggiore evidenza – all'interno degli istituti penitenziari, dove permangono significativi ostacoli di ordine normativo e strutturale. Emblematica, in tal senso, è la previsione della detenzione domiciliare speciale per le madri, di cui all'articolo 47-*quinquies* della legge sull'ordinamento penitenziario, concepita per tutelare la relazione madre-figlio nei primi anni di vita. Tale misura, oltre a essere applicata in modo limitato, mostra un'evidente asimmetria di genere¹²⁹: per i padri detenuti, infatti, l'accesso a forme alternative di esecuzione della pena resta residuale, anche in presenza di un rapporto affettivo significativo con i figli minori. Questa disparità riflette un approccio istituzionale che continua a considerare la genitorialità paterna come marginale o secondaria rispetto a quella materna, tradendo così lo spirito paritetico dell'articolo 30 Cost. e contribuendo a rafforzare stereotipi di genere.

D'altra parte l'articolo 31 della Costituzione amplia il quadro delle garanzie riconosciute alla famiglia, sottolineandone la centralità nella visione solidale della società delineata dal testo costituzionale. In tal senso, si afferma una chiara opzione di favore nei confronti della famiglia, che si traduce nell'impegno dello Stato a

¹²⁷ Elisabetta LAMARQUE, *Art. 30 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, p. 629.

¹²⁸ Corte cost., sent. n. 341 del 1991, *Cons. dir.*, § 2, in www.cortecostituzionale.it.

¹²⁹ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 65.

sostenerne la costituzione e a valorizzarne le funzioni, in particolare attraverso la protezione della maternità e l'attenzione ai diritti dell'infanzia e della gioventù, considerate componenti essenziali del benessere collettivo.

La portata innovativa delle norme costituzionali fu inizialmente attenuata, se non del tutto disattesa, da un legislatore e da una dottrina ancora saldamente ancorati al modello delineato dal codice civile del 1942¹³⁰. Quest'ultimo, espressione di un'impostazione patriarcale, risultava distante dai principi di egualanza morale e giuridica tra i coniugi e di pari dignità tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Solo in un secondo momento, a seguito dei profondi mutamenti sociali e culturali intervenuti nella società italiana nel corso del secondo dopoguerra, tali principi costituzionali hanno cominciato a essere effettivamente valorizzati. In questo contesto, fondamentale è la riforma del diritto di famiglia del 1975, considerata a lungo la prima concreta attuazione dei principi costituzionali in materia¹³¹.

Alla luce di quanto fin qui ricostruito, risulta evidente come la tutela costituzionale della famiglia non possa restare estranea all'ambito dell'esecuzione penale. Il carcere, per la sua natura intrinsecamente disgregante, incide profondamente sulla sfera relazionale del condannato, producendo effetti che si estendono ben oltre il singolo individuo¹³². Risulta pertanto necessario che il sistema penitenziario accolga i rapporti affettivi e genitoriali come valore da proteggere in via prioritaria, non solo attraverso percorsi trattamentali che riconoscano il valore di tali relazioni¹³³, ma anche mediante interventi strutturali e organizzativi sulle loro espressioni concrete¹³⁴. In tale direzione, per esempio l'edilizia carceraria dovrebbe essere ripensata per consentire un esercizio

¹³⁰ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 1.

¹³¹ Roberta BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè Editore, Milano, 1989, p. 1.

¹³² Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 38.

¹³³ Il sostegno familiare può costituire per la persona detenuta un fattore determinante nel percorso di revisione critica della propria condotta e favorire, così, il superamento di schemi comportamentali devianti, l'allontanamento da circuiti criminali e l'abbandono di stili di vita incompatibili con le regole della convivenza civile.

¹³⁴ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 38.

concreto della genitorialità e della vita familiare, offrendo spazi idonei all'incontro e alla cura dei legami, così pure gli operatori, sia del custodiale che della educativa, dovrebbero dimostrare sensibilità nel coltivare spazi di ascolto, supporto e dialogo. Al contempo, lo Stato dovrebbe impegnarsi a destinare risorse economiche e organizzative adeguate affinché questi principi non restino affermazioni di astratte, ma si traducano in misure effettive e stabili.

3.2. La disciplina penitenziaria e la tutela della relazione genitoriale

Se la Costituzione italiana riconosce nella famiglia un valore fondamentale da proteggere e promuovere, anche in presenza della pena, è nella disciplina penitenziaria che si misura la concreta attuazione di tale principio.

In via del tutto introduttiva, va ricordato che già il codice penale del 1930 aveva prestato attenzione alla situazione delle madri detenute introducendo gli articoli 146 e 147 c.p. con la possibilità, nel primo caso, per le donne incinte e le madri di bambini di età inferiore a un anno di poter accedere al rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena che può essere revocato in caso di interruzione di gravidanza, e nel secondo caso, al rinvio facoltativo per la madre di prole di età inferiore a tre anni, revocabile qualora sussista un pericolo di recidiva. Il differimento può essere revocato, in entrambi i casi, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, nonché nel caso in cui il bambino muoia, venga abbandonato o affidato ad altri. Il rinvio dell'esecuzione della pena si fonda sull'esigenza di bilanciare l'interesse punitivo dello Stato con la necessità di proteggere altri valori di rilievo costituzionale, quali la maternità, la salute della donna in gravidanza e, in *primis*, il benessere psicofisico del neonato, riconoscendo in tali situazioni una prevalenza delle esigenze affettive e familiari¹³⁵.

L'ordinamento penitenziario (d'ora in poi o.p.), nel rispetto dei principi e dei diritti consacrati a livello costituzionale, attribuisce una notevole rilevanza al mantenimento

¹³⁵ Marilena COLAMUSSI, *Bisogni e diritti delle donne detenute*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 271.

delle relazioni familiari¹³⁶, considerate elemento essenziale del trattamento rieducativo.

Per comprendere appieno la portata della normativa attuale, appare qui opportuno compiere un passo indietro al regolamento del 1931¹³⁷, emanato durante il mandato del ministro Rocco e rimasto in vigore fino al 1975.

Questo regolamento, espressione dell’ideologia fascista, relegava l’aspetto relazionale e affettivo durante la pena a un ruolo del tutto marginale, come dimostrato dalla disciplina sui colloqui, i quali erano concessi solo con i prossimi congiunti¹³⁸ per una durata massima di mezz’ora¹³⁹, negando tale possibilità per i figli minori. Vi era, dunque, una rigida separazione tra il mondo intramurario e la realtà esterna.

Con l’introduzione del terzo comma dell’articolo 27 nella Costituzione repubblicana, che vieta trattamenti contrari al principio di umanità e attribuisce alla pena una finalità rieducativa, e alla luce dei profondi cambiamenti sociali che resero la questione carceraria sempre più centrale nel dibattito pubblico¹⁴⁰, il legislatore intervenne nel 1975 con una riforma radicale della disciplina penitenziaria.

In merito alla legge sull’ordinamento penitenziario¹⁴¹, va subito messo in luce un dato fondamentale, ossia che le politiche penitenziarie si attestano su tre pilastri: (a) la separazione dei detenuti per sesso; (b) l’affermazione dell’uguaglianza formale tra uomini e donne detenute; e (c) il riconoscimento della maternità come unica soggettività riconosciuta alla donna detenuta¹⁴².

Ancora una volta, dunque, il legislatore omette di considerare la donna detenuta nella sua interezza, e ne riconduce l’identità alla sola dimensione procreativa, con l’intento

¹³⁶ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 2.

¹³⁷ Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, “Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena”.

¹³⁸ Art. 101, r.d. 18 giugno 1931, n. 787.

¹³⁹ Art. 96, r.d. 18 giugno 1931, n. 787.

¹⁴⁰ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 4.

¹⁴¹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.”.

¹⁴² Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 57.

ultimo di tutelare il superiore interesse del minore. Del resto, nella legislazione penitenziaria italiana si registrano pochi riferimenti alla condizione specifica delle donne detenute, le quali rappresentano una minoranza della popolazione carceraria e, infatti, il modello penitenziario adottato, tanto sul piano normativo quanto nella prassi, risulta prevalentemente concepito sulla figura maschile¹⁴³.

Diversamente, maggiore attenzione è riservata al ruolo della famiglia e dei legami affettivi, individuati come componenti essenziali della vita del detenuto e come strumenti imprescindibili per il suo percorso di risocializzazione¹⁴⁴. A tal fine l'articolo 1 o.p al c. 2 prevede che il reinserimento sociale si realizza anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno. Analoga attenzione si rinvie all'articolo 15 o.p. ove si afferma che il trattamento del condannato e dell'internato di svolge anche mediante la promozione dei rapporti con la famiglia. In modo ancora più specifico l'articolo 28 o.p. dispone che: “*Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*”.

Al fine di rispettare la disposizione appena citata, la legge n. 354 del 1975 prevede una serie di strumenti, tra cui la scelta del luogo di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, la possibilità di effettuare colloqui con i familiari, nonché la corrispondenza epistolare e telefonica.

Per quanto concerne il tema della territorialità della pena, il legislatore ha modificato l'articolo 14 o.p. con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. La novellata norma riconosce il diritto per detenuti e internati di essere “*assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, [...]”*¹⁴⁵, nell'intento di permettere al detenuto di coltivare i propri affetti. Ciononostante, l'introduzione della clausola di salvaguardia “*salvi*

¹⁴³ Patrizio GONNELLA, *Le norme per le donne detenute: analisi e mancanze*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 475.

¹⁴⁴ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 5.

¹⁴⁵ Art. 14, c. 1, o.p.

*specifici motivi contrari*¹⁴⁶ mina il riconoscimento del diritto soggettivo di detenuti e internati¹⁴⁷. In parallelo, l'articolo 42 o.p. è stato anch'esso modificato e stabilisce oggi, ai commi 1 e 2, che il trasferimento di una persona detenuta possa essere disposto anche per motivi familiari, privilegiando, quando possibile, l'assegnazione a istituti situati nelle vicinanze della residenza del nucleo familiare. Si prevede, inoltre, che l'Amministrazione penitenziaria debba dare conto delle ragioni che giustificano una deroga alla regola prevista e nel caso di trasferimento a richiesta di detenuti e internati deve provvedere entro un tempo determinato in sessanta giorni e con atto motivato.

Le critiche mosse rispetto questi cambiamenti non sono marginali. In particolare, si evidenzia l'assenza di una previsione che imponga la consultazione dei detenuti e di prendere in considerazione le loro richieste a proposito di eventuali trasferimenti come è indicato nelle Regole penitenziarie europee. Tuttavia, il combinato disposto dei nuovi articoli 14 e 42 o.p. si ritiene possa rendere più difficoltoso l'utilizzo del trasferimento come strumento punitivo¹⁴⁸.

Il tema dei colloqui e delle comunicazioni sarà oggetto di un più ampio approfondimento nel capitolo III; qui appare però necessario, in via del tutto introduttiva, ricordare con riferimento ai colloqui che la normativa consente ai detenuti di incontrare tutti i congiunti, fino a un massimo di sei volte al mese. Tale limite può essere aumentato in presenza di condizioni di grave infermità del detenuto, quando sussistono particolari esigenze o quando il colloquio deve svolgersi con figli di età inferiore a dieci anni¹⁴⁹.

La corrispondenza rappresenta un ulteriore strumento per il mantenimento dei legami familiari, in particolare per una porzione significativa di popolazione detenuta,

¹⁴⁶ Art 14, c. 1, o.p.

¹⁴⁷ Davide BERTACCINI, *Una rassegna disincantata sulla disciplina sostanzialistica della "riforma" penitenziaria*, in *L'Indice penale* (Sezione Online), 2019, n. 2, p. 50.

¹⁴⁸ Susanna MARINETTI, *Il trattamento e la vita interna alle carceri*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, a cura di Patrizio Gonnella, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 23.

¹⁴⁹ Art. 37, c. 8 e 9, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

costituita da persone straniere lontane dai propri affetti, per le quali essa costituisce spesso l'unica modalità di contatto possibile¹⁵⁰.

Quelle fino a questo momento analizzate sono disposizioni che evidenziano un importante cambiamento di rotta da parte del legislatore, che mostra un crescente interesse nel favorire il mantenimento dei contatti con l'esterno, nella convinzione che il percorso di reinserimento sociale del detenuto richieda una sua partecipazione attiva che può essere incentivata anche attraverso il rafforzamento dei legami affettivi¹⁵¹.

La legge sull'ordinamento penitenziario va, però, oltre alla cura dei legami con il mondo esterno, riconoscendo la possibilità, alle sole madri, di tenere con sé i figli anche durante l'esecuzione intramuraria della pena. L'articolo 14, c. 7, o.p., prevede, infatti, che: “Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”. Tale previsione, se da un lato mira a tutelare il legame genitoriale e a permettere ai detenuti di esercitare il proprio ruolo all'interno della famiglia, dall'altro solleva rilevanti interrogativi in ordine alla condizione dei minori. Questi ultimi, infatti, pur non avendo commesso alcun reato, si trovano a condividere l'ambiente carcerario con la madre, e subiscono così le ricadute fisiche e psicologiche di un contesto che, per sua natura, è incompatibile con un'infanzia serena e libera¹⁵². Su questa possibilità diverse sono state le critiche avanzate anche dalla Corte costituzionale, la quale ha affermato che:

“Il nuovo ordinamento penitenziario varato con la legge n. 354 del 1975, sebbene ispirato ai principi di umanizzazione della pena e della rieducazione del condannato, si era limitato d'altra parte a prevedere [...] la possibilità per le detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, con il connesso obbligo dell'Amministrazione penitenziaria di organizzare appositi asili nido, per la cura e

¹⁵⁰ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 8.

¹⁵¹ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 4.

¹⁵² Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 13.

*l'assistenza dei bambini (art. 11, ottavo e nono comma). Appariva evidente, peraltro, come l'ingresso del minore di tre anni in carcere costituisse una soluzione largamente insoddisfacente del problema, giacché, per un verso, si limitava a differire il distacco dalla madre, rendendolo sovente ancor più drammatico; per altro verso, inseriva il bambino in un “contesto punitivo” e povero di stimoli, tutt'altro che idoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la figura genitoriale”*¹⁵³.

Un passo significativo nel percorso evolutivo della disciplina a tutela dei legami familiari – e, in parte, della condizione delle donne detenute – è rappresentato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, recante “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, anche nota come legge Gozzini¹⁵⁴.

Con questo intervento normativo è stato inserito nell'ordinamento penitenziario la misura alternativa della detenzione domiciliare, la quale consente di espiare la pena

*“nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a) [donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente], in case famiglia protette”*¹⁵⁵.

Tale misura, concessa a categorie eterogenee di soggetti, prevedeva, al c. 1, lett. (a), come possibile beneficiaria la madre di prole di età inferiore a tre anni. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto ha portato a una riscrittura della disposizione, che al primo comma prevede ora che tale misura possa essere concessa, qualora la pena da espiare non superi 4 anni o 3 anni nel caso di recidiva reiterata, alla

¹⁵³ Corte cost., sent. n. 239 del 2014, *Cons. dir.*, § 4, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁵⁴ Marilena COLAMUSSI, *Bisogni e diritti delle donne detenute*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 372.

¹⁵⁵ Art. 47-ter, c. 01, o.p.

“(a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente” nonché al *“(b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”*¹⁵⁶.

Si tratta di una misura dall'elevato potenziale, essendo in grado di soddisfare contemporaneamente due obiettivi: quello di impedire la reclusione dei figli di detenuti, nonché quello di evitare una separazione forzata e prolungata dai propri genitori¹⁵⁷. Dunque, la detenzione domiciliare risponde a finalità di tipo umanitario, come dimostrato dal progressivo innalzamento dell'età del figlio¹⁵⁸, nonché da due sentenze della Corte costituzionale, ossia le sentenze n. 215 del 1990, con la quale si è esteso il beneficio in esame anche al padre nel caso in cui la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare cure alla prole, e la sentenza n. 350 del 2003 con la quale il beneficio ha aperto le proprie porte ai genitori di figli affetti da handicap totalmente invalidante, a prescindere dall'età. È possibile, però, notare che spesso ciò che anima il magistrato nella concessione del beneficio non è tanto un intento umanitario, quanto più un tentativo di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario¹⁵⁹.

La legge Gozzini ha altresì introdotto lo strumento dei permessi premio, dedicati unicamente *“ai condannati che hanno tenuto regolare condotta [...] e che non risultano socialmente pericolosi”*¹⁶⁰, al fine di consentire di coltivare interessi affettivi, oltre che culturali e lavorativi. La Corte costituzionale ha chiarito la natura dei permessi premio¹⁶¹, riconoscendo loro una duplice funzione: da un lato, svolgono un

¹⁵⁶ Art. 47-ter, c. 1, o.p.

¹⁵⁷ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 104.

¹⁵⁸ Il tetto di età è stato alzato da tre anni, successivamente a cinque e infine a dieci con la legge Simeone (legge 27 maggio 1998, n. 165).

¹⁵⁹ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 108.

¹⁶⁰ Art. 30-ter, c. 1, o.p.

¹⁶¹ Corte cost., sent. n. 188 del 1990, in www.cortecostituzionale.it.

ruolo premiale poiché incentivano la persona detenuta a rispettare le regole dell’istituto e rafforzano la finalità rieducativa della pena; dall’altro, mantengono vivi i legami affettivi del detenuto e favoriscono un percorso di reinserimento sociale più graduale ed efficace¹⁶². Si tratta, comunque, di una possibilità per il condannato, che può essere concessa dal magistrato di sorveglianza, il quale detiene, anche in questo caso, potere discrezionale. Tuttavia, la decisione deve basarsi su una duplice considerazione: da un lato, la finalità propria del beneficio, che consiste nel permettere al detenuto di preservare e coltivare legami affettivi, interessi culturali e attività lavorative; dall’altro, la consapevolezza che la fruizione del permesso costituisce a tutti gli effetti una tappa essenziale del percorso trattamentale, contribuendo al graduale reinserimento nella società¹⁶³.

A completare il quadro normativo volto alla tutela della genitorialità in ambito penitenziario, si inseriscono la legge 8 marzo 2001, n. 40 (cosiddetta legge Finocchiaro) e la legge 21 aprile 2011, n. 62.

La prima rappresenta una risposta alla crescente consapevolezza dell’inadeguatezza del carcere quale luogo di crescita per i minori, nonché alla condizione dei genitori detenuti, costretti a subire, oltre alla privazione della libertà, anche la rinuncia forzata all’esercizio pieno del proprio ruolo genitoriale¹⁶⁴. La detenzione dei bambini negli istituti penitenziari veniva (e viene tuttora) considerata in aperto contrasto con i principi fondamentali di tutela dei diritti umani. Da tale consapevolezza nasce un’esigenza riformatrice che sfocia nell’introduzione della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies o.p.), quale misura alternativa finalizzata a garantire la permanenza del minore in un ambiente esterno al carcere, senza tuttavia separarlo dalla madre detenuta e, in alcuni casi, anche dal padre, se equiparato.

¹⁶² Davide BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell’opera didattica di Massimo Pavarini*, II ed., Bononia University Press, Bologna, 2021, p. 200.

¹⁶³ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 12.

¹⁶⁴ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 13.

La detenzione domiciliare speciale, più in particolare, può essere concessa alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni quando non sia applicabile la misura della detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-*ter*). Il legislatore ha previsto, comunque, la possibilità per il tribunale di sorveglianza, al compimento del decimo anno d'età del figlio, di disporre una proroga della misura, nonché l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21-*bis*).

Tra i requisiti oggettivi richiesti per la concessione della detenzione domiciliare speciale si colloca il fatto di aver espiato almeno un terzo della pena, ovvero quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, nonché l'assenza di un pericolo di recidiva. In merito al primo requisito va ricordato che nel 2011 il legislatore intervenne inserendo il comma 1-*bis* e consentendo alla madre, quando il giudice lo dispone, di espiare il periodo iniziale della pena in un istituto a custodia attenuata, nonché nella propria abitazione qualora non vi sia un concreto pericolo di commissione di altri delitti. Tra i requisiti soggettivi, invece, vi è “*la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli*” (art. 47-*quinquies* o.p.)¹⁶⁵. La misura può essere concessa nel caso in cui, espiato il *quantum* di pena richiesto, il ricongiungimento risponda ad un interesse attuale del figlio, non essendo questo scontato in molte situazioni.

Le differenze tra le misure alternative contemplate agli articoli 47-*ter*, c. 1, lett. (a) e (b) e 47-*quinquies* sono molteplici, a partire dal requisito del *quantum* di pena: nel primo caso la misura è accessibile solo se la pena da espiare, o il suo residuo, non supera i 4 anni, nel secondo caso, invece, la detenzione domiciliare può essere concessa indipendentemente dalla pena da espiare o del suo residuo, purché sia già stato espiato un determinato periodo minimo. Ancora, se l'articolo 47-*ter*, al c. 1, lett. (a), subordina la concessione della detenzione domiciliare ordinaria alla convivenza

¹⁶⁵ Davide BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell'opera didattica di Massimo Pavarini*, II ed., Bononia University Press, Bologna, 2021, p. 163.

tra madre e figlio, al contrario l'articolo introdotto con la riforma Finocchiaro è diretto proprio a ristabilire la convivenza venuta meno¹⁶⁶.

Un ulteriore elemento di differenza risiede nella concessione di queste misure al padre. L'articolo 47-*quinquies* prevede che il padre possa accedere alla misura laddove la madre sia impossibilitata, omettendo l'avverbio “*assolutamente*” (di cui all'art. 47-*ter*), e subordinandolo ulteriormente ad altre figure ritenute idonee dal giudice laddove si prevede che “*non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre*” (art. 47-*quinquies*, c. 7). La norma introdotta nel 2001 sembra, dunque, deresponsabilizzare ulteriormente il padre, sottraendolo forzatamente dai propri doveri genitoriali¹⁶⁷.

Con la legge Finocchiaro, inoltre, fu introdotta l'assistenza all'esterno dei figli minori (art. 21-*bis* o.p.), ossia la possibilità per le madri internate e condannate di prendersi cura dei figli di età non superiore a dieci anni con rimando alle condizioni e alle disposizioni relative all'articolo 21 o.p.

Attraverso questo istituto si cerca di assicurare ai figli minori la presenza quotidiana della madre, o del padre nei casi previsti. Per le sue caratteristiche applicative, la misura regolata dall'articolo 21-*bis* o.p. si configura come uno strumento destinato a rispondere a situazioni meritevoli di tutela che, tuttavia, non rientrano nei presupposti rigidi delle altre misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario¹⁶⁸.

Da ultimo, occorre soffermarsi sulla legge 21 aprile 2011, n. 62¹⁶⁹, volta a rafforzare la tutela della genitorialità in ambito penitenziario, con particolare riguardo alle madri detenute. La legge si inserisce nel solco tracciato dalle precedenti riforme, mirando a rendere più effettiva e accessibile l'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

¹⁶⁶ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 101.

¹⁶⁷ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 95.

¹⁶⁸ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 15.

¹⁶⁹ Legge 21 aprile 2011, n. 62, “*Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*”.

Un primo intervento ha avuto l’obiettivo di istituire strutture diverse dagli istituti penitenziari in cui genitori indagati, imputati o condannati potessero effettivamente prestare cura e assistenza alla prole: nascono così gli istituiti a custodia attenuata e le case-famiglia protette sia per la custodia cautelare (art. 285-bis c.p.p.), sia per l’esecuzione della pena (detenzione domiciliare ordinaria e speciale).

Il legislatore si interessa poi delle misure alternative, elevando l’età del figlio minore agli attuali sei anni, al fine di favorire il ricorso agli arresti domiciliari per il genitore detenuto convivente¹⁷⁰, e inserendo l’articolo 285-bis nel codice di procedura penale, che consente al giudice di disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per le madri di prole non superiore a sei anni, nei casi in cui esigenze cautelari non permettano il ricorso ad una misura diversa dalla custodia cautelare. L’articolo è stato di recente modificato¹⁷¹ prevedendo l’accesso alle sole madri di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei, escludendo le donne incinte e disponendo l’obbligatorietà, non già la facoltatività, dell’esecuzione della misura custodiale in un ICAM. Su queste modifiche si è esposto il l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte suprema di Cassazione con relazione n. 33/2025 del 23 giugno, esprimendo forti dubbi di costituzionalità. In particolare, con riferimento alle modifiche al codice di rito ha affermato che:

“Se nel loro complesso le modifiche [...] appaiono ispirate ad un condivisibile obiettivo di coerenza sistematica, il C.S.M. in sede di parere ha segnalato come la ricordata limitatezza quantitativa degli istituti di custodia attenuata possa in certi casi sollevare le medesime criticità segnalate con riferimento all’esecuzione della pena in ambiti territoriali in cui detti istituti non esistono.

La dottrina ha invece segnalato la sottovalutazione dell’interesse preminente del minore il quale non solo ha un chiaro fondamento costituzionale, ma è oggetto di

¹⁷⁰ Davide BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell’opera didattica di Massimo Pavarini*, II ed., Bononia University Press, Bologna, 2021, p. 235.

¹⁷¹ Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80.

specifici obblighi internazionali [...] nonché la contrarietà delle previsioni in commento al principio di umanizzazione della pena, dovendo il legislatore ricercare sempre la soluzione ottimale “in concreto” che consenta il soddisfacimento dell’interesse del minore, garantendo “la miglior ‘cura della persona’” come già affermato dalla Corte costituzionale prima dell’adozione della Convenzione e sulla base dei principi degli artt. 2, 30 e 31 Cost. riguardanti la tutela delle persone minorenni”¹⁷².

Infine, con la legge n. 62 del 2011 viene disciplinata la possibilità per indagati, imputati, condannati o internati, di far visita al minore in stato di infermità (art. 21-ter o.p.) previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del direttore dell’istituto in caso di urgenza. Questa disciplina è stata completata con la legge n. 47 del 2015 che ha riconosciuto tale possibilità anche nel caso di figli, coniugi o conviventi affetti da handicap grave.

Alla luce della disamina normativa fin qui condotta, emerge con chiarezza che, nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore nel predisporre strumenti giuridici a sostegno della genitorialità detenuta – in *primis* quella materna – i risultati concreti restano spesso insoddisfacenti, e numerose sono le criticità che ne ostacolano l’effettiva applicazione.

Un esempio significativo è rappresentato dalle difficoltà legate all’idoneità del domicilio: per accedere alla misura della detenzione domiciliare è necessario che l’abitazione individuata presenti una serie di requisiti strutturali e logistici particolarmente rigorosi, che finiscono con l’escludere, di fatto, alcune categorie sociali già marginalizzate, come le persone appartenenti alle comunità rom e sinti. Per cercare di ovviare a tale problematica il legislatore ha previsto l’istituzione di ICAM e case-famiglia protette, nelle quali poter eseguire misure alternative.

¹⁷² Corte suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione n. 33/2025 del 23 giugno, p. 109.

Ma analoghe perplessità riguardano il funzionamento degli ICAM stessi. Attualmente, in Italia, ne sono presenti cinque (Torino, Milano, Venezia, Cagliari e Lauro), ma solo quattro risultano effettivamente operativi. L'ICAM di Cagliari, inaugurato ma mai attivato, ne è un chiaro esempio: la mancata apertura è riconducibile, tra le altre cause, all'assenza di servizi territoriali adeguati all'assistenza all'infanzia nel comune ospitante, Senorbì, situato a circa 40 km dal capoluogo sardo¹⁷³. Inoltre, l'assenza di sbarre, di uniformi per il personale, la presenza di giocattoli seguono una logica di detenzione meno evidente, ma che resta comunque invasiva e limitante¹⁷⁴.

3.3. Giurisprudenza e bilanciamento tra sicurezza e affettività

La Corte costituzionale è intervenuta in diverse occasioni in materia di esecuzione penitenziaria, nel tentativo di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela dei legami familiari.

Gli interventi della Consulta in materia possono essere ricondotti a due principali filoni¹⁷⁵: da un lato, le pronunce volte a colmare lacune normative che pregiudicano i diritti dei figli delle persone detenute; dall'altro, le decisioni che si propongono di superare automatismi preclusivi che ostacolano la tutela della prole in caso di detenzione della madre o del padre.

Al primo orientamento possono essere ricondotte le sentenze n. 215 del 1990 e n. 350 del 2003.

Con la sentenza n. 215 del 1990, la Corte costituzionale è intervenuta in merito alla detenzione domiciliare ordinaria, allo scopo di riconoscere al padre detenuto un ruolo genitoriale almeno in parte tutelato. La Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento del padre come possibile fruitore della misura apparisse una scelta

¹⁷³ Alessandra CARTA, *Sardegna. Madri detenute senza un Icam*, in *ristretti.org*, 2023.

¹⁷⁴ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 62.

¹⁷⁵ Giulia MANTOVANI, *Prosegue il cammino per rafforzare la tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori*, in *lalegislazionepenale.eu*, 2018, p. 1.

“ispirata a razionalità alcuna”¹⁷⁶ e quindi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-ter, c. 1, n. 1, o.p., nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare potesse essere concessa anche al padre detenuto, qualora la madre fosse deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Con questa sentenza la Corte ha voluto non solo dare attuazione all’articolo 29 della Costituzione che riconosce l’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, ma, anche, tutelare l’interesse dei figli minori affermando che:

*“l’articolo impugnato è, invece, particolarmente carente proprio sotto tale profilo, perché, precludendo all’infante la possibilità di ricevere l’assistenza del padre detenuto, quando la madre si trovi nell’assoluta impossibilità di provvedere, viola direttamente anche la protezione costituzionale che l’art. 31 accorda all’infanzia, particolarmente in quanto non prevede, in tale caso e a tale scopo, la detenzione domiciliare anche per il padre”*¹⁷⁷.

Nel 2003¹⁷⁸ la Corte si è poi preoccupata di estendere il beneficio della detenzione domiciliare ordinaria anche ai genitori condannati, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante, indipendentemente dall’età:

*“Il riferimento all’età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall’assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l’assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore”*¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Corte cost., sent. n. 215 del 1990, *Cons. dir.*, § 2, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁷⁷ Corte cost., sent. n. 215 del 1990, *Cons. dir.*, § 2, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁷⁸ Corte cost., sent. n. 350 del 2003, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁷⁹ Corte cost., sent. n. 350 del 2003, *Cons. dir.*, § 3.1, in www.cortecostituzionale.it.

Sulla stessa scia di questa pronuncia, si colloca la sentenza n. 18 del 2020 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*quinquies*, c. 1, o.p., nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da *handicap* grave.

Con queste sentenze, dunque, la Corte costituzionale ha proceduto ad allargare le maglie per la concessione della detenzione domiciliare, in *primis* a favore dei diritti dell'infante e della loro tutela.

Il secondo gruppo di pronunce costituzionali, invece, è stato rivolto ad eliminare automatismi che ostacolavano la concessione di benefici penitenziari sulla base del solo titolo di reato¹⁸⁰.

In questo ambito deve essere collocata innanzitutto la sentenza n. 239 del 2014, con cui la Corte si è espressa sulla preclusione all'accesso alla detenzione domiciliare, nel caso di condannati per taluno dei reati previsti all'articolo 4-*bis* o.p. che non collaborano con la giustizia (art. 58-*ter* o.p.). L'irragionevolezza di questa preclusione automatica¹⁸¹ è stata superata con la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 4-*bis*, c. 1, o.p., nella parte in cui vietava l'accesso alle misure di cui agli articoli 47-*quinquies* e 47-*ter*, c. 1, lettere (a) e (b), per contrasto con gli articoli 29, 30 e 32 della Costituzione.

La *ratio* di questo intervento giurisprudenziale è risieduta nella volontà di impedire che la natura del reato commesso dal genitore costituisca, di per sé, un ostacolo assoluto all'accesso alle misure alternative alla detenzione. In tal modo, si è inteso tutelare il minore in una fase cruciale del proprio sviluppo psico-affettivo, preservandone il diritto a una relazione continuativa con il genitore. L'obiettivo è quindi stato quello di evitare che sul figlio si riflettano, in modo indiretto ma significativo, le conseguenze della condotta illecita altrui, ribadendo così il principio

¹⁸⁰ Giulia MANTOVANI, *Prosegue il cammino per rafforzare la tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori*, in *lalegislatiopenale.eu*, 2018, p. 2.

¹⁸¹ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 109.

per cui il minore non può essere soggetto passivo della pena inflitta ad altri, né può esserne co-destinatario sul piano degli effetti sostanziali e relazionali¹⁸².

Il percorso giurisprudenziale iniziato nel 2014 è proseguito con la successiva sentenza n. 76 del 2017, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies o.p., limitatamente alle parole “*salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis o.p.*”.

La Corte, nell'affrontare la questione sollevata, ha osservato, così come nella precedente sentenza del 2014 per quella ordinaria, che la detenzione domiciliare speciale è indirizzata in via prioritaria a consentire l'instaurazione tra madri e figli in tenera età di un rapporto quanto più “*normale*”¹⁸³, in quanto la detenzione domiciliare speciale costituisce un istituto volto a tutelare il minore¹⁸⁴.

Un'ulteriore questione è stata quella discussa in un ricorso del 2018, quando la Corte è intervenuta con la sentenza n. 174 sul dubbio di legittimità costituzionale riferito all'articolo 21-bis o.p., nella parte in cui escludeva dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore a dieci anni il detenuto condannato per uno dei reati elencati all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater o.p., in merito al contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

La Corte si era allora interrogata:

“*se fosse costituzionalmente corretto che i requisiti previsti per ottenere un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età fossero identici a quelli prescritti per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno, il quale è esclusivamente preordinato al*

¹⁸² Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 67.

¹⁸³ Corte cost., sent. n. 76 del 2017, *Cons. dir.*, § 2.2, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁸⁴ Marta PICCHI, *La tutela dell'interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale di assistenza e cura: una nuova dichiarazione di incostituzionalità degli automatismi legislativi preclusivi dell'accesso ai benefici penitenziari*, in *Forum di quaderni penitenziari*, 2019, p. 7.

*reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo*¹⁸⁵.

La Corte aveva risposto negativamente al quesito, pertanto aveva statuito che l'articolo 21-*bis* o.p., che rinvia integralmente all'articolo 21 o.p. e impone i medesimi presupposti, si poneva in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione poiché subordinava l'accesso delle detenute condannate per reati di cui all'art. 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, alla misura di assistenza all'esterno dei figli minori, alla condizione della previa espiazione di una parte della pena.

Nell'eliminare tali automatismi, la Corte si è impegnata, però, affinché il riconoscimento di diritti affettivi non comportasse un'ingiustificata compromissione delle esigenze di difesa sociale: “*nemmeno l'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, malgrado il suo elevato rango, forma oggetto di protezione assoluta tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato*”¹⁸⁶. Il bilanciamento tra questi valori, entrambi di rango costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale può stabilire condizioni generali e limiti entro cui contemperare le diverse esigenze. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale operazione non può tradursi, sul piano pratico, in presunzioni assolute o automatismi che impediscono al giudice una valutazione concreta. Nei casi esaminati, infatti, il legislatore ha impedito al giudice di valutare caso per caso e verificare l'effettiva sussistenza di esigenze di difesa sociale, con il conseguente sacrificio integrale dell'interesse del minore¹⁸⁷. Quest'ultimo può eventualmente recedere dinanzi a esigenze imperative di tutela collettiva, ma solo a seguito di una

¹⁸⁵ Corte cost., sent. n. 174 del 2018, *Cons. dir.*, § 2.1, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁸⁶ Corte cost., sent. n. 239 del 2014, *Cons. dir.*, § 9, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁸⁷ Glauco GIOSTRA, *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, n. 1, p. 59.

valutazione individualizzata e non sulla base di automatismi normativi che ne vanificano la concreta considerazione¹⁸⁸.

In conclusione, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale appena ripercorsa mostra un progressivo affinamento nella ricerca di un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la salvaguardia dei legami affettivi¹⁸⁹, in particolare quelli genitoriali. Attraverso un costante intervento correttivo, la Corte ha messo in luce l’irragionevolezza di automatismi normativi che, neutralizzando ogni valutazione individuale, rischiavano di compromettere la complessità delle situazioni familiari¹⁹⁰. Le pronunce evidenziano un chiaro orientamento teso a valorizzare il principio del superiore interesse del minore e a promuovere forme di detenzione più compatibili con i diritti affettivi dei figli delle persone detenute.

¹⁸⁸ Marta PICCHI, *La tutela dell’interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale di assistenza e cura: una nuova dichiarazione di incostituzionalità degli automatismi legislativi preclusivi dell’accesso ai benefici penitenziari*, in *Forum di quaderni penitenziari*, 2019, p. 7.

¹⁸⁹ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 109.

¹⁹⁰ Giulia MANTOVANI, *Prosegue il cammino per rafforzare la tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori*, in *lalegislazionepenale.eu*, 2018, p. 3.

CAPITOLO II

La differenza di genere nell’esperienza detentiva

1. La devianza femminile: dalle teorie classiche ad oggi. – 2. L’evoluzione della detenzione femminile: una storia di divergenza rispetto al circuito maschile. – 3. La maternità in carcere come risorsa, ma anche come fonte di depravazione emotiva. – 4. I padri detenuti e l’invisibilità normativa.

1. La devianza femminile: dalle teorie classiche ad oggi

La riflessione sul rapporto tra genere ed esecuzione penale mette in luce una dimensione del sistema penitenziario spesso trascurata: la sua strutturale “maschilizzazione”¹⁹¹. Le teorie sulla criminalità, così come le regole e gli spazi della detenzione, sono state pensate principalmente per individui maschili, e questo anche alla luce dei dati che mostrano una prevalenza di uomini tra le persone denunciate, condannate e detenute¹⁹².

Al 30 giugno 2025 il numero di donne detenute si attesta a 2.747 su un numero totale di persone ristrette di 62.728¹⁹³. L’esiguità numerica della popolazione carceraria femminile ha rappresentato, infatti, una delle ragioni principali della scarsa considerazione riservata alle forme di devianza femminile¹⁹⁴, spesso concepita come marginale ed eccezionale.

I primi studi sulla criminalità femminile si sviluppano a fine Ottocento grazie al contributo di Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero.

¹⁹¹ Si intende la prevalenza di logiche, norme e prassi organizzative che riflettono valori e modelli culturali tipicamente maschili, fondati su una divisione binaria dei detenuti in base al sesso biologico. Questa struttura tende a marginalizzare non solo le specificità femminili, ma anche tutte le soggettività non conformi alle categorie di genere tradizionali, in particolare delle persone transgender e appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

¹⁹² Susanna RONCONI, Grazia ZUFFA, *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Futura, Roma, 2023, p. 17.

¹⁹³ Dato tratto da: Ministero della Giustizia, Statistiche, in www.giustizia.it.

¹⁹⁴ Franca FACCIOLE, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990, p. 21.

Lombroso nel 1876 pubblica “*L'uomo delinquente*”, nel quale, alla luce di studi medici e antropologici condotti su numerosi soggetti, descrive l'uomo che commette crimini come atavico, ossia come un individuo il cui “sviluppo si arrestava ad uno stadio anteriore rispetto allo sviluppo della specie umana”¹⁹⁵.

I criminali secondo Lombroso sono delinquenti innati, identificabili attraverso anomalie fisiche misurabili (come la forma del cranio, la statura, la struttura della mascella) intese quali manifestazioni esteriori di una degenerazione interiore. Secondo tale teoria, dunque, i comportamenti criminali non sarebbero frutto di scelte volontarie o influenze ambientali, ma il segno di una regressione biologica verso stadi primitivi dell'evoluzione umana¹⁹⁶.

La mancanza di segni evidenti di atavismo nelle donne delinquenti portò Lombroso e l'allievo Ferrero ad interrogarsi sulla questione femminile e a pubblicare nel 1893 “*La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*”. Questo volume rappresenta il primo tentativo organico di applicare i principi della criminologia lombrosiana alla figura femminile, con il fine ultimo di giustificare la rarità della criminalità tra le donne e, al tempo stesso, la sua pericolosità.

Partendo dalla teoria del delinquente nato si sottolinea l'estrema eccezionalità del crimine femminile: se gli uomini criminali costituiscono un'anomalia rispetto all'ordine civile, le donne delinquenti rappresentano un'anomalia all'interno della devianza stessa¹⁹⁷. La spiegazione proposta in merito alla minor delinquenza femminile esplicita una matrice profondamente sessista: la donna, secondo gli autori, non avrebbe mai raggiunto un pieno sviluppo evolutivo, e per questo risulterebbe meno incline alla devianza manifesta. La sua apparente “moralità” deriverebbe da una inferiorità biologica strutturale, che la renderebbe meno capace di azioni complesse, comprese quelle criminali.

¹⁹⁵ Dario MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Mondadori, Milano, 2002, p. 56.

¹⁹⁶ Donatella CHICCO, *La criminalità femminile*, in *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, a cura di Paolo Pittaro, EUT, Trieste, 2012, p. 86.

¹⁹⁷ Donatella CHICCO, *La criminalità femminile*, in *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, a cura di Paolo Pittaro, EUT, Trieste, 2012, p. 93.

Nel volume del 1893, Lombroso e Ferrero costruiscono una rigida tripartizione della figura femminile distinguendo tra: la donna normale, la prostituta e la donna delinquente. La prima viene idealizzata come passiva, devota, obbediente, priva di spirito critico, funzionale esclusivamente ai ruoli familiari di madre e moglie. Al contrario, la prostituta rappresenta una regressione della donna “normale”, mentre la delinquente è descritta come astuta, vendicativa, crudele, con tratti propri della virilità maschile¹⁹⁸.

La sessualità, in questo impianto teorico, assume un ruolo centrale: la criminalità femminile non è solo una violazione della norma giuridica, ma un'espressione di una sessualità incontrollata e perversa, che rompe l'ordine naturale e sociale¹⁹⁹. In tal modo, la devianza femminile viene doppiamente stigmatizzata: da un lato perché infrange la legge, dall'altro perché trasgredisce l'ideale femminile, costruito dalla società patriarcale. Le donne che delinquono sono dunque viste non solo come pericolose, ma anche come intrinsecamente anormali, incompatibili con il modello dominante di femminilità.

Nonostante l'impianto bio-antropologico elaborato da Lombroso e le sue conclusioni siano state ampiamente criticate e superate nel tempo, la sua influenza ha continuato a permeare gran parte della riflessione criminologica del Novecento. Infatti, autori successivi come William I. Thomas e Otto Pollack, pur formulando teorie apparentemente più liberali, hanno ripreso, in varia misura, quelle rappresentazioni sessuali e stereotipate che sono esplicite nel lavoro di Lombroso²⁰⁰.

William I. Thomas, infatti, in *Sex and Society* del 1907 appare influenzato dall'approccio bio-fisiologico²⁰¹ e sostiene che la differenza tra i generi risiede in una

¹⁹⁸ Simonetta BISI, *Female criminality and gender difference*, in *International review of sociology*, 2002, vol. 12, n. 1, p. 24.

¹⁹⁹ Miguel Angel Núñez PAZ, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 4.

²⁰⁰ Dorie KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, vol. 8, n. 2, p. 7.

²⁰¹ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 4.

distinzione biologica fondamentale: l'uomo sarebbe “catabolico”, cioè portato all'azione e alla distruzione, mentre la donna “anabolica”, ovvero passiva, conservativa e orientata alla riproduzione²⁰².

Tuttavia, in uno stadio più avanzato della sua riflessione, Thomas si discosta dalla teoria lombrosiana, contribuendo alla nascita di una tradizione liberale in criminologia, più attenta ai fattori sociali²⁰³.

Nell'ottica di Thomas sarebbe il bisogno d'amore e di stabilità, che non trova più soddisfazione nell'unità familiare tradizionale a causa dei mutamenti sociali degli inizi del XX secolo che hanno consentito alle donne di allontanarsi dai ruoli di genere tradizionali²⁰⁴, a spingere la donna a delinquere, in particolare a prostituirsi²⁰⁵.

Per Thomas, tuttavia, la devianza femminile resta fortemente sessualizzata: le giovani delinquenti vengono descritte come amorali e inclini a usare la sessualità come risorsa per ottenere sicurezza e riconoscimento²⁰⁶.

Le teorie di Lombroso, Ferrero e Thomas sono state ricondotte al filone biopsicologico, in quanto ritengono che vi siano anomalie fisiche e psicologiche alla base della criminalità femminile²⁰⁷. Diverse sono le teorie classiche che ritengono le donne in grado di commettere reati tanto quanto gli uomini, ma molto più brave a celarli²⁰⁸.

²⁰² Dorie KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, vol. 8, n. 2, p. 11.

²⁰³ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 4.

²⁰⁴ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 5.

²⁰⁵ Miguel Angel Núñez PAZ, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 7.

²⁰⁶ Dorie KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, vol. 8, n. 2, p. 11.

²⁰⁷ Simonetta BISI, *Female criminality and gender difference*, in *International review of sociology*, 2002, vol. 12, n. 1, p. 24.

²⁰⁸ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 5.

Tra le teorie classiche si annovera quella di Otto Pollack, dove si ritrova, ancora una volta, l'assunto dell'inferiorità biologica del genere femminile, che però viene compensata attraverso caratteristiche come l'astuzia e l'inganno²⁰⁹.

L'aspetto più innovativo del suo impianto teorico consiste nel ritenere che il numero reale di reati commessi dalle donne è in realtà molto più elevato rispetto a quanto risulta dai dati ufficiali, e questo perché i reati femminili sono meno visibili e meno sanzionati. Questo fenomeno deriverebbe da una serie di fattori sociali, culturali e istituzionali che contribuiscono a mantenere nell'ombra i reati commessi dalle donne. In primo luogo, Pollack attribuisce alle donne una particolare predisposizione a manipolare gli uomini e a spingerli a commettere reati per conto loro, evitando così ogni esposizione diretta²¹⁰. In secondo luogo, secondo l'Autore le attività tradizionalmente svolte dal genere femminile offrono opportunità specifiche per la commissione di reati difficilmente rilevabili. Infine, l'Autore osserva che le donne beneficiano di un trattamento più indulgente da parte degli operatori della giustizia, prevalentemente uomini, inclini a un atteggiamento di *chivalry* (cavalleria), caratterizzato da protezione, comprensione e maggiore benevolenza nei confronti delle imputate²¹¹.

Un importante cambiamento di rotta si registra tra il 1960 e il 1970, quando si afferma, in concomitanza con la seconda ondata del femminismo e le sue importanti conquiste, la criminologia femminista, che critica fortemente la tradizione criminologica dominante, accusata di aver marginalizzato la devianza femminile²¹².

Questo nuovo approccio rigetta le spiegazioni biologiche e psicologiche fortemente sessiste e propone un'analisi che mette in luce la costruzione sociale del genere e le

²⁰⁹ Miguel Angel Núñez PAZ, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 7.

²¹⁰ Dorie KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, vol. 8, n. 2, p. 21.

²¹¹ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 6.

²¹² Miguel Angel Núñez PAZ, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 16.

sue caratteristiche²¹³. Nella criminologia femminista è possibile operare una distinzione tra teorie evoluzioniste, che hanno interpretato la bassa incidenza della criminalità femminile come conseguenza di un insufficiente livello di emancipazione, e teorie autonomiste che hanno invece cercato di concentrarsi sulle dinamiche di potere tra i sessi.

Rientrano nel primo filone gli studi condotti dalle sociologhe statunitensi Freda Adler e Rita J. Simon, che costituiscono un riferimento fondamentale nell'ambito della criminologia femminista degli anni Settanta. Entrambe le Autrici sviluppano una lettura che mette in relazione l'aumento della criminalità femminile con i processi di emancipazione sociale ed economica delle donne. Secondo la loro prospettiva, all'avanzare della parità tra i sessi, in particolare in termini di accesso alle sfere del potere, del lavoro e dell'autonomia individuale, corrisponderebbe una crescita progressiva della partecipazione femminile alle condotte devianti²¹⁴. In particolare, nel saggio *Sisters in crime* del 1975, Adler ritiene che la limitata partecipazione delle donne alla criminalità sia stata il risultato del ruolo di genere loro attribuito: la posizione tradizionalmente assegnata alle donne, relegata alla sfera domestica e familiare, avrebbe infatti, limitato drasticamente le possibilità di accesso al mondo del crimine²¹⁵.

La tesi di Adler e Simon ha avuto un impatto culturale significativo, in quanto la bassa incidenza della criminalità femminile veniva letta non come espressione di una inferiorità naturale, ma come il risultato di un processo storico di subordinazione economica e sociale del genere femminile²¹⁶. Tuttavia, si deve constatare che tale teoria non ha avuto un riscontro pratico, in quanto secondo i dati ufficiali le donne

²¹³ Tamar PITCH, *Le differenze di genere*, in *La criminalità in Italia*, a cura di Marzio Barbagli e Umberto Gatti, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 174.

²¹⁴ Tamar PITCH, *Le differenze di genere*, in *La criminalità in Italia*, a cura di Marzio Barbagli e Umberto Gatti, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 174.

²¹⁵ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 16.

²¹⁶ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 16.

risultano coinvolte in un numero fortemente inferiore di reati rispetto agli uomini ancora oggi e il lieve aumento registrato nella criminalità femminile, comunque marginale rispetto a quello maschile, riguarda principalmente condotte slegate al processo di emancipazione²¹⁷. Inoltre, la lettura emancipazionista proposta da Adler e Simon è stata criticata per il suo assunto di fondo, secondo cui il modello maschile costituirebbe l'unico punto di riferimento possibile. In questa prospettiva, le donne sarebbero chiamate a conformarsi a tale paradigma dominante per raggiungere la parità, sia sul piano sociale e giuridico, sia all'interno delle dinamiche della criminalità²¹⁸.

In contrapposizione con questa impostazione, nel corso degli anni '80 del XX secolo emerge il "femminismo della differenza", che non persegue l'omologazione al modello maschile, ma punta piuttosto a valorizzare la specificità dell'esperienza femminile, riconoscendone autonomia e dignità proprie.

Nel campo della criminologia si è progressivamente affermata una prospettiva di analisi fondata sul genere, strutturata sulla consapevolezza dell'esistenza di rapporti di potere diseguali tra uomini e donne e del carattere patriarcale della società²¹⁹. Tale approccio si è interrogato su come le differenze di genere influenzino anche il modo in cui viene percepito e agito il comportamento deviante.

Tra le voci più autorevoli in questo ambito si distingue Frances Heidensohn, che ha sottolineato la necessità di ripensare completamente l'analisi della criminalità femminile alla luce della posizione subordinata occupata dalle donne in una società fortemente androcentrica²²⁰. In tal senso, le forme di devianza femminile non potrebbero essere adeguatamente comprese se non attraverso un'analisi che consideri

²¹⁷ Miguel Angel Núñez PAZ, "La donna" delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 26.

²¹⁸ Simonetta BISI, *Female criminality and gender difference*, in *International review of sociology*, 2002, vol. 12, n. 1, p. 32.

²¹⁹ Maria Laura FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 17.

²²⁰ Frances HEIDENSOHN, *The deviance of women: a critique and an enquiry*, in *The British Journal of Sociology*, 1968, p. 171.

la posizione strutturale delle donne nella società, i meccanismi di controllo sociale cui sono sottoposte e il modo in cui questi condizionano i loro comportamenti²²¹. Per Heidensohn, l'approccio di genere deve essere globale, ossia capace di abbracciare l'intera esperienza sociale, culturale e relazionale delle donne.

Adottando questa prospettiva, la criminologa Chesney-Lind ha posto la propria attenzione sulla violenza sessuale, quale forma di abuso che caratterizza in modo specifico l'esperienza femminile. L'Autrice ha evidenziato come molte ragazze autrici di reato abbiano alle spalle esperienze di abuso fisico e sessuale in ambito familiare, e come spesso l'ingresso nel circuito dell'illegalità rappresenti una strategia di fuga da tali condizioni oppressive. L'allontanamento da un contesto domestico violento, infatti, espone le giovani a situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, in cui la devianza finisce per configurarsi come un mezzo di sopravvivenza quasi inevitabile²²². In questa ottica, la devianza femminile va letta come connessa a un percorso di vittimizzazione²²³: molte donne che entrano in conflitto con la legge hanno vissuto esperienze di violenza prima in famiglia e successivamente nelle relazioni affettive. La violenza maschile, secondo l'Autrice, contribuisce a plasmare e spesso ad amplificare i comportamenti devianti.

Pur senza pretese di esaustività, questa disamina ha inteso evidenziare come la riflessione sulla devianza femminile abbia conosciuto un'evoluzione teorica tardiva e frammentaria, rimanendo a lungo subordinata rispetto a quella sulla criminalità maschile.

In un primo momento, le differenze tra criminalità maschile e femminile sono state spiegate attraverso teorie di tipo biologico, fisiologico o psicologico, fondate su una presunta inferiorità naturale delle donne. Solo in un secondo momento, con l'affermazione di approcci sociologici e femministi, tali letture sono state superate, a

²²¹ Miguel Angel Núñez PAZ, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 8.

²²² Meda CHESNEY-LIND, *Girls’ Crime and Woman’s Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency*, in *Crime and Delinquency*, 1989, p. 22.

²²³ Meda CHESNEY-LIND, *Girls’ Crime and Woman’s Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency*, in *Crime and Delinquency*, 1989, p. 23.

favore di un'analisi che interpreta il genere non come dato biologico, ma come costruzione sociale radicata in rapporti di potere²²⁴. Questo ritardo ha contribuito ad una rappresentazione distorta o semplificata delle donne autrici di reato, spesso interpretate attraverso categorie stereotipate, biologizzanti o funzionali al paradigma patriarcale.

Tale impostazione problematica si è riflessa anche nell'organizzazione del sistema penitenziario, che per lungo tempo ha ignorato le specificità di genere, trattando la detenzione femminile come un'eccezione da adattare a un modello maschile. Ancora oggi la condizione delle donne detenute soffre di una carenza strutturale di attenzione, tanto in termini di politiche quanto di spazi, servizi e percorsi di reinserimento.

Un ulteriore elemento da considerare è rappresentato dalla natura selettiva del sistema penale. Il dato relativo alla popolazione detenuta non riflette esclusivamente l'entità dei reati commessi, ma è anche il risultato di processi di selezione che intervengono tra il momento del reato e l'ingresso effettivo in carcere. Questi processi non sono neutrali: tendono a colpire in misura maggiore gli uomini rispetto alle donne, i soggetti economicamente svantaggiati rispetto a quelli benestanti, gli stranieri rispetto ai cittadini autoctoni²²⁵.

2. L'evoluzione della detenzione femminile: una storia di divergenza rispetto al circuito maschile

L'analisi dell'evoluzione della detenzione femminile consente di mettere in luce una serie di divergenze profonde rispetto al circuito penitenziario maschile, tanto sul piano strutturale e organizzativo, quanto su quello simbolico e culturale.

Le teorie fondate sull'inferiorità biologica e morale delle donne hanno contribuito a plasmare un modello di detenzione femminile caratterizzato da una duplice vocazione:

²²⁴ Miguel Angel Núñez PAZ, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 25.

²²⁵ Giulia FABINI, *Perché le donne delinquono meno degli uomini?*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 550.

moralizzante e punitiva allo stesso tempo²²⁶. Infatti, la detenzione femminile si è storicamente fondata su una concezione della donna non tanto quale soggetto penalmente responsabile, quanto come figura fragile, moralmente deviata e deviante, per questo da correggere e ricondurre al proprio ruolo sociale²²⁷.

A partire dal 1860 una serie di regi decreti²²⁸ contribuì a definire la struttura dell'apparato carcerario, prevedendo tre tipologie di istituti, distinti per funzione e destinatari, ma comuni ad entrambi i sessi²²⁹: (a) le case di pena, destinate ai condannati a pene superiori a due anni; (b) le case giudiziarie, riservate a coloro che scontavano pene inferiori o si trovavano in attesa di giudizio; (c) le case di custodia pensate per i minori di diciotto anni²³⁰.

Pur essendo formalmente strutturato in modo analogo per entrambi i sessi, il sistema carcerario ha seguito, per le donne, un percorso storico profondamente diverso rispetto a quello maschile.

Un primo elemento di differenza è quantitativo: già nella seconda metà dell'Ottocento, così come oggi, il numero di istituti riservati alla popolazione femminile era nettamente inferiore rispetto a quelli destinati agli uomini. Nel 1881, infatti, su 72 case di pena presenti sul territorio nazionale, solo 6 erano dedicate alle donne, mentre per quanto riguarda le carceri giudiziarie si trattava di piccole sezioni, ricavate all'interno di istituti maschili²³¹. Inoltre, le disposizioni dedicate specificatamente alla detenzione femminile erano scarse e frammentarie.

²²⁶ Costanza AGNELLA, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 562.

²²⁷ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 50.

²²⁸ Regio decreto 27 gennaio 1861, n. 4681 “*Approvazione del regolamento generale per le case giudiziarie del regno*”; Regio decreto 13 gennaio 1862, n. 413, “*Approvazione del regolamento generale per le case penali del regno*”; Regio decreto 27 novembre 1862, n. 1018, “*Approvazione del regolamento generale per le case penali di custodia del regno*”.

²²⁹ A questi vanno aggiunti i bagni penali (r.d. 19 settembre 1860) previsti per i soli uomini.

²³⁰ Mary GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 2007, n. 3, p. 193.

²³¹ Mary GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 2007, n. 3, p. 193.

Un’ulteriore divergenza riguarda la struttura amministrativa degli istituti. La gestione degli istituti maschili (sia case di pena, che giudiziarie e di custodia) era affidata a personale laico, con direttori subordinati alla Direzione generale del Ministero dell’Interno, e la sorveglianza interna era esercitata dal Corpo di Guardia, composto esclusivamente da uomini e anch’esso dipendente dal medesimo Ministero²³². Nel caso del circuito femminile, invece, la custodia delle detenute fu affidata a personale femminile, prevalentemente costituito da religiose. Il Regolamento penitenziario del 1862 confermò formalmente questo modello di gestione, sancendo la presenza stabile delle suore all’interno degli istituti per donne²³³. Si trattava, in realtà, della prosecuzione di una prassi già consolidata in epoca preunitaria, in particolare in alcune realtà come il carcere delle Forzate di Torino, dove le religiose operavano nel reparto femminile sin dal 1834²³⁴. Tuttavia, la presenza delle suore non implicava una piena autonomia gestionale: esse rimanevano formalmente subordinate al direttore, al quale dovevano dare quotidiane informazioni circa l’andamento del servizio svolto, e dal quale ricevevano ordini e istruzioni²³⁵. Infine, all’interno degli stabilimenti femminili era previsto anche personale laico femminile, come le guardiane, a cui veniva affidato il servizio di custodia interna²³⁶.

Questa configurazione organizzativa evidenzia come, nel circuito femminile, il controllo si esercitasse non solo sul corpo, ma anche sul comportamento e sulla sfera intima²³⁷, secondo una logica paternalista che distingueva radicalmente la detenzione delle donne da quella degli uomini. Questo assetto amministrativo, costruito attorno ad una visione moralizzante delle donne, si rifletteva inevitabilmente anche nelle

²³² Mary GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l’Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 2007, n. 3, p. 194.

²³³ Tamar PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli Editore, Milano, 1992, p. 64.

²³⁴ Simona TROMBETTA, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 79.

²³⁵ Art. 87, r.d. 13 gennaio 1862, n. 413.

²³⁶ Art 104, r.d. 13 gennaio 1862, n. 413.

²³⁷ Costanza AGNELLA, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 565.

condizioni di vita quotidiana all'interno degli istituti. Nonostante il sostanziale silenzio rispetto queste realtà, alcune voci iniziarono a denunciare le gravi carenze e contraddizioni della detenzione femminile.

Tra le prime a rompere il silenzio vi furono la marchesa Zina Centa Tartarini (nota con lo pseudonimo di Rossana) e Maria Ryger, che nei loro rispettivi scritti “*Case penali per donne*” (1912) e “*Il monachesimo nelle carceri femminili. La casa penale di Torino*” (1909), denunciarono con forza la trascuratezza materiale degli istituti destinati alle donne e il controllo pressoché assoluto esercitato dagli ordini religiosi. Pur adottando toni differenti – più moderato e istituzionale quello di Rossana, più radicale e apertamente anticlericale quello di Ryger – entrambe contribuirono ad accendere i riflettori su una realtà fino ad allora ignorata: quella di un sistema penitenziario che, nel circuito femminile, univa alla disciplina carceraria una rigida morale patriarcale, posta nelle mani di suore che spesso agivano con ampia autonomia, scarsa supervisione statale e logiche punitive²³⁸.

La situazione rimase sostanzialmente invariata anche con l'adozione del Regolamento del 1891²³⁹, che riservò ancora meno attenzione normativa alla detenzione femminile. Un elemento di novità rilevante, tuttavia, ai fini della presente analisi, riguarda la questione della maternità in carcere. Mentre il regolamento precedente, muovendo dall'assunto dell'inidoneità della donna detenuta al ruolo genitoriale, escludeva la possibilità di tenere i figli con sé in istituto e ne prevedeva l'immediato affidamento a enti assistenziali o caritatevoli²⁴⁰, il regolamento del 1891 introdusse una disciplina più articolata. In particolare, attribuiva all'Autorità in capo all'istituto la facoltà di autorizzare, fino a quando lo avesse ritenuto necessario e comunque non oltre il

²³⁸ Mary GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 2007, n. 3, pp. 196-197.

²³⁹ Regio decreto 1 febbraio 1891, n. 260, “*Approvazione del regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno*”.

²⁴⁰ Costanza AGNELLA, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 564.

secondo anno di vita del bambino, la permanenza del bambino con la madre detenuta²⁴¹.

Per poter assistere ad un sostanziale mutamento è necessario attendere l'intervento legislativo del 1975²⁴², che segna l'avvio di un processo di laicizzazione della detenzione femminile²⁴³. In questa fase, infatti, si procede alla sostituzione progressiva del personale religioso con vigilatrici laiche prima, e il Corpo di Polizia penitenziaria dopo²⁴⁴. Con gli interventi di riforma avviati a partire dal 1975, i modelli di carcerazione maschile e femminile tendono progressivamente a uniformarsi, determinando la perdita di quella “specialità” che aveva a lungo contraddistinto la detenzione femminile²⁴⁵. Questo processo, inizialmente sostenuto da una parte delle femministe anglosassoni, in nome dell'uguaglianza formale tra i sessi, è stato in seguito oggetto di ripensamento e critica²⁴⁶. L'equiparazione dei due modelli, infatti, non ha comportato una reale attenzione alle specificità del vissuto detentivo femminile, ma al contrario ha finito per rendere le donne ancora più invisibili all'interno di un sistema penitenziario prettamente maschile. Nelle donne recluse si manifestano specificità rilevanti sul piano della soggettività, dell'emotività, nel modo di percepire il corpo e rapportarsi con il mondo esterno. Eppure, tali differenze continuano ad essere largamente ignorate nell'impianto del sistema penitenziario²⁴⁷.

In questo contesto si colloca il Programma esecutivo d'azione per il sistema penitenziario femminile, Pea n. 25 del 2005, promosso dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel tentativo di riconoscere le specificità della

²⁴¹ Art. 237, r.d. 1 febbraio 1891, n. 260.

²⁴² Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.”.

²⁴³ Tamar PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli Editore, Milano, 1992, p. 64.

²⁴⁴ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 50.

²⁴⁵ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 51.

²⁴⁶ Tamar PITCH, *Dove si vive, come si vive*, in *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli Editore, Milano, 1992, p. 64.

²⁴⁷ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, pp. 12-13.

condizione delle donne detenute. Questo obiettivo è stato perseguito attraverso la predisposizione come modello del Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili²⁴⁸, con il quale:

“si cerca di cogliere e tutelare il valore della “differenza di genere”, declinando il senso dell’esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati congruenti con la specificità dell’identità femminile, in maniera da evitare l’innescarsi di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute”²⁴⁹.

Ciononostante, il Regolamento tipo in esame non ha favorito un reale percorso di emancipazione, in quanto ha individuato la differenza femminile nel corpo e nelle regole estetiche e igieniche²⁵⁰. Dunque, ha finito per rafforzare le disuguaglianze già esistenti, mostrando ancora una volta la difficoltà, da parte delle istituzioni italiane, di adottare modelli di intervento liberi da logiche di potere di matrice patriarcale²⁵¹. A ciò deve essere poi aggiunto che, al di là delle dichiarazioni di principio, molti istituti non hanno ancora dato attuazione al Regolamento, con conseguenze negative in quanto la vita delle persone detenute continua a essere disciplinata da prassi disomogenee e disposizioni interne di natura amministrativa²⁵².

Ad oggi, il sistema penitenziario continua a riflettere asimmetrie tra detenzione femminile e maschile. Gli istituti esclusivamente femminili attivi sul territorio nazionale sono soltanto 3, sono collocati a Trani, Roma e Venezia²⁵³, mentre le sezioni

²⁴⁸ Circolare n. GDAP- 0308268-2008, del 17 agosto 2008.

²⁴⁹ Circolare n. GDAP- 0308268-2008, del 17 agosto 2008, in *ristretti.it*.

²⁵⁰ Si vedano artt. 9, 10, 16, 22 e 24 della circolare n. GDAP- 0308268-2008, del 17 agosto 2008, in *ristretti.it*.

²⁵¹ Sandra ROSSETTI, *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 137.

²⁵² Davide BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell’opera didattica di Massimo Pavarini*, II ed., Bononia University Press, Bologna, 2021, p. 79.

²⁵³ Il carcere femminile di Empoli è stato chiuso nel 2016 e convertito in una REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza); mentre l’istituto di Pozzuoli è stato evacuato a seguito del terremoto registratosi nel 2024.

femminili all'interno di istituti a prevalente composizione maschile sono in tutto 46²⁵⁴. Questi dati pongono due ordini di problemi.

Il primo riguarda la ridotta offerta trattamentale rivolta alle donne, in particolare a quelle recluse in sezioni femminili di istituti maschili, che rappresentano l'80% della popolazione carceraria femminile²⁵⁵. In molti casi, infatti, le attività educative, formative e lavorative risultano inferiori in numero e qualità rispetto a quelle proposte alla popolazione maschile²⁵⁶. Chiarisce questa problematica il Garante nazionale dei detenuti nella relazione al Parlamento del 2017:

*“Le sezioni femminili negli Istituti maschili rischiano di essere, ancora una volta per la loro esiguità numerica, dei reparti marginali, in cui le donne hanno meno spazio vitale, meno locali comuni, meno strutture e minori opportunità rispetto agli uomini”*²⁵⁷.

Per intervenire su questa diseguaglianza, la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 ha introdotto un principio di tutela esplicita, stabilendo che il numero delle donne ospitate in sezioni femminili all'interno di carceri maschili debba essere “*tale da non compromettere le attività trattamentali*”²⁵⁸ e che dovrebbe essere “*assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale*”, “*tramite la programmazione di iniziative specifiche*”²⁵⁹. Tuttavia, l'applicazione concreta di tale principio resta parziale e disomogenea, lasciando irrisolto un divario che, da organizzativo, si traduce in un'ulteriore forma di discriminazione materiale²⁶⁰.

²⁵⁴ Ministero della Giustizia, sezione istituti penitenziari, in *giustizia.it*.

²⁵⁵ Michele MIRAVALLE, Alessio SCANDURRA, a cura di, *Senza respiro. XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2025, p. 37.

²⁵⁶ Marilena COLAMUSSI, *Bisogni e diritti delle donne detenute*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 293-294.

²⁵⁷ GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, *Relazione al Parlamento 2017*, in *giurisprudenzapenale.com*, 2017, p. 78.

²⁵⁸ Art. 14, o.p.

²⁵⁹ Art. 19, o.p.

²⁶⁰ Costanza AGNELLA, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 563.

Il secondo profilo critico si riferisce alla distribuzione geografica fortemente squilibrata degli istituti per sole donne, che non copre in maniera omogenea il territorio nazionale, il che comporta per molte detenute il rischio di scontare la pena lontano dai propri affetti²⁶¹. La dimensione affettiva costituisce una componente essenziale del processo di crescita di ogni individuo²⁶² e l'allontanamento dal proprio contesto socio-familiare, determinato dai trasferimenti in istituti distanti dal luogo di origine, costituisce uno dei fattori che compromettono più significativamente la qualità della vita in carcere, con effetti diretti sulla possibilità di mantenere relazioni affettive, sulla frequenza dei colloqui e sul benessere psicologico ed emotivo delle donne detenute²⁶³. Queste criticità si acuiscono nel caso di detenute straniere, che rappresentano il 28,3% della popolazione reclusa femminile totale²⁶⁴, la cui condizione è spesso aggravata dall'assenza di reti familiari e affettive sul territorio italiano. Molte delle donne detenute straniere in Italia scontano pene per reati "di sopravvivenza", come piccoli furti, o più frequentemente traffico di sostanze stupefacenti. Queste condotte non possono essere comprese se isolate dal contesto di vulnerabilità e marginalità in cui spesso maturano: si tratta, nella maggior parte dei casi, di donne provenienti da percorsi di migrazione forzata, situazioni di grave povertà o violenza²⁶⁵. Particolarmente critica è la situazione delle madri detenute di cittadinanza straniera. A differenza delle donne italiane, che possono almeno in parte contare su una rete familiare o territoriale di riferimento, le madri straniere si trovano molto più spesso totalmente isolate: i figli rimangono nel Paese d'origine, affidati a parenti lontani o, in alcuni casi, lasciati senza un adeguato sostegno²⁶⁶. La distanza geografica dal Paese

²⁶¹ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 52.

²⁶² Orietta BRUNO, *Trattamento intra moenia e aspetti spazio-temporali della detenzione*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 107.

²⁶³ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 52.

²⁶⁴ Dato tratto da: Ministero della Giustizia, Statistiche, in www.giustizia.it.

²⁶⁵ Desi BRUNO, *Donne detenute e genitorialità "fuori delle mura"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, n. 11, p. 7.

²⁶⁶ Desi BRUNO, *Donne detenute e genitorialità "fuori delle mura"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, n. 11, p. 6.

d'origine, le difficoltà linguistiche, la mancanza di contatti regolari con i familiari e, in alcuni casi la condizione di irregolarità contribuiscono a rendere l'esperienza carceraria ancora più isolante²⁶⁷.

In conclusione, l'evoluzione della detenzione femminile non può essere letta solo in chiave normativa o istituzionale. Essa va compresa nella sua dimensione storica, sociale e simbolica. La storia del carcere femminile in Italia è la storia di un'assenza: di rappresentazione, di voce, di spazio, di attenzione politica.

3. La maternità in carcere come risorsa, ma anche come fonte di deprivazione emotiva

Nel sistema penitenziario italiano la condizione femminile continua ad essere affrontata in modo parziale e riduttivo. Le specificità proprie delle donne restano in larga parte escluse dalla progettazione penitenziaria, salvo alcune eccezioni legate ad esigenze sanitarie e alla maternità²⁶⁸. Quest'ultima viene spesso considerata l'unica condizione meritevole di attenzione, mentre vengono ignorate altre necessità, come quelle educative, psicologiche o affettive in senso ampio²⁶⁹. In particolare, la detenzione materna produce effetti profondamente destabilizzanti sull'equilibrio familiare, soprattutto sulla condizione dei figli. Quando ad essere reclusa è la madre, viene meno non soltanto una figura di riferimento affettivo, ma spesso anche l'unica persona che si occupava concretamente della cura quotidiana dei bambini²⁷⁰. La centralità del ruolo materno, sia sul piano emotivo che su quello concreto, fa sì che la sua assenza abbia un impatto immediato e difficilmente compensabile.

In questa cornice, le possibilità per la madre detenuta sostanzialmente si riducono a due: da un lato, la separazione forzata tra madre e figlio; dall'altro, la loro convivenza

²⁶⁷ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, pp. 205-206.

²⁶⁸ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, pp. 12-13.

²⁶⁹ Anna LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, p. 152.

²⁷⁰ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 153.

all'interno di un contesto segnato dalla privazione della libertà personale della madre. È solo a partire dal regolamento del 1891 che quest'ultima opzione comincia a trovare uno spazio normativo, poiché in precedenza la carcerazione della madre veniva automaticamente considerata incompatibile con l'esercizio della funzione genitoriale²⁷¹. Va però ricordato che il dolore di essere separate dai propri figli coesiste con il dolore di stare con loro in sistemi carcerari che si assumono solo una minima responsabilità²⁷². Infatti, proprio la maternità mette in risalto la fragilità di un sistema che, pur riconoscendone l'importanza a livello di principio, non è in grado di garantirne una tutela strutturata e concreta²⁷³.

Nella consapevolezza dell'importanza del legame tra genitori e figli, il legislatore ha introdotto una serie di misure di tutela rivolte alla detenuta madre²⁷⁴. Si tratta di strumenti finalizzati a preservare il legame tra madre e figlio, cercando di evitare, ove possibile, la separazione, non solo per tutelare lo sviluppo del minore, ma anche perché diverse ricerche empiriche hanno dimostrato il ruolo fondamentale che la maternità può assumere nel percorso di rieducazione e risocializzazione della donna detenuta²⁷⁵. Tra queste rientrano il rinvio facoltativo e obbligatorio dell'esecuzione della pena, misure alternative alla detenzione come la detenzione domiciliare, istituti trattamentali quali l'assistenza all'esterno dei figli minori, nonché la facoltà di espiare la pena in presenza della prole all'interno di un istituto a custodia attenuata per detenute madri o di sezioni dedicate negli istituti ordinari. Quest'ultima opzione, tuttavia, rappresenta una possibilità residuale, da applicarsi in sede cautelare o nella fase dell'esecuzione

²⁷¹ Costanza AGNELLA, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Dalla parte di Antigone. Prmo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 564.

²⁷² Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, p. 219.

²⁷³ Elena ZIZIOLI, *Donne detenute. Percorsi educativi di liberazione*, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 61.

²⁷⁴ Anna LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, p. 152.

²⁷⁵ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 19.

della pena, nei casi in cui risultino prevalenti esperienze altre rispetto alla tutela del minore²⁷⁶.

Attualmente sono 19 i bambini presenti negli istituti penitenziari insieme alle loro madri²⁷⁷, un dato in netto calo rispetto al picco registrato nel 2018, quando i minori reclusi erano 70. Questa riduzione, da un lato può essere letta come segnale positivo, dall’altro deve portare ad una riflessione critica: proprio l’esiguità numerica dovrebbe incentivare un impegno più deciso nella ricerca di soluzioni alternative e risolutive²⁷⁸, in quanto costringere anche solo un minore a trascorre i primi anni di vita all’interno di un ambiente carcerario, inadatto persino alla persona adulta, significa infliggere un’ingiustizia profonda²⁷⁹.

I bambini e le madri presenti sono collocati in tre diverse tipologie di spazi detentivi: (a) gli istituti a custodia attenuata per madri (ICAM); (b) le sezioni nido all’interno di istituti penitenziari ordinari; (c) aree ricavate all’occorrenza all’interno di istituti non destinati ad accogliere nuclei madre-figlio²⁸⁰.

Più precisamente, il primo ICAM è sorto a Milano nel 2006 come sezione distaccata della casa circondariale di San Vittore²⁸¹. Solo successivamente, a partire dal 2011²⁸², il modello è stato formalmente istituzionalizzato e disciplinato a livello nazionale. Queste strutture sono state pensate per accogliere genitori in custodia cautelare con figli al seguito di età non superiore a sei anni²⁸³, e genitori con pena definitiva di prole

²⁷⁶ Giulia MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 265.

²⁷⁷ Dato tratto da: Ministero della Giustizia, Statistiche, www.giustizia.it.

²⁷⁸ Davide BERTACCINI, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell’opera didattica di Massimo Pavarini*, II ed., Bononia University Press, Bologna, 2021, p. 235.

²⁷⁹ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 15.

²⁸⁰ Sofia ANTONELLI, *Bambini in carcere*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 494.

²⁸¹ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 211.

²⁸² Legge 21 aprile 2011, n. 62, “*Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*”.

²⁸³ Art. 285-bis c.p.p.

di età non superiore a dieci anni²⁸⁴, con l’obiettivo di assicurare ai bambini una crescita quanto più possibile serena e rispettosa delle loro esigenze evolutive, pur nel contesto della privazione della libertà personale della madre²⁸⁵. A tal fine, gli ICAM si distinguono per l’eliminazione – o, quantomeno, la significativa attenuazione – degli elementi architettonici tipici dell’ambiente penitenziario, come le sbarre alle finestre, le porte blindate o i sistemi di sicurezza visibili. A ciò si aggiunge l’organizzazione di attività esterne pensate appositamente per i bambini, nonché la presenza di personale adeguatamente formato per rispondere ai bisogni specifici dell’infanzia²⁸⁶.

Tuttavia, al 30 giugno 2025 gli unici ICAM con presenze effettive risultano essere quelli di Lauro in provincia di Avellino, Venezia e Torino dove sono detenute in totale 8 madri con 10 figli al seguito²⁸⁷. Si tratta di un dato tanto esiguo che non può essere attribuito unicamente alla marginalità numerica della popolazione detenuta femminile, ma che riflette una serie di problematiche legate numero estremamente ridotto degli ICAM²⁸⁸ e la loro distribuzione sul territorio nazionale²⁸⁹. A ciò si aggiungono ulteriori elementi critici: in molti casi, i bambini hanno scarse o nulle opportunità di svolgere attività all’esterno, non ci sono proposte educative adeguate o il supporto di volontari. Le madri, inoltre, sono frequentemente separate dalle altre detenute, condizione che comporta un forte isolamento²⁹⁰.

Accanto agli ICAM, il sistema penitenziario prevede la possibilità, per le madri detenute, di tenere con sé i figli di età inferiore ai tre anni all’interno delle sezioni nido, appositamente allestite in alcuni istituti penitenziari ordinari. Si tratta di spazi che

²⁸⁴ Artt. 47-ter, c. 1, lett. a e b, o.p.; 47-quinquies, c. 1, o.p.

²⁸⁵ Come ribadito dagli Stati generali dell’esecuzione penale (Tavolo 3). Il documento di sintesi è rinvenibile in www.giustizia.it.

²⁸⁶ Elena ZIZIOLI, *Donne detenute. Percorsi educativi di liberazione*, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 64.

²⁸⁷ Dato tratto da: Ministero della Giustizia, Statistiche, www.giustizia.it (ultimo accesso: 22 luglio 2025).

²⁸⁸ Sono 5 gli ICAM presenti sul territorio nazionale (Torino, Milano, Venezia, Cagliari e Lauro).

²⁸⁹ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 63.

²⁹⁰ Elisabetta COLLA, *Donne detenute con figli in carcere: dalla genitorialità nell’istituzione totale alla responsività di servizi alternativi*, in *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, 2024, n. 2, p. 84.

dovrebbero garantire un ambiente meno afflittivo per la crescita del minore, pur rimanendo inseriti nel contesto carcerario. Attualmente sono 9 le madri detenute in sezioni nido, delle quali 8 straniere, con 9 figli²⁹¹.

Con la legge n. 62 del 2011 sono state poi istituite le case-famiglia protette, con il fine di agevolare l'accesso alle misure alternative per le madri detenute che risultano sprovviste di un adeguato domicilio²⁹². Ciononostante, sono attualmente attive due sole di queste strutture, situate a Roma e Milano, con una disponibilità di posti limitata²⁹³. Sebbene il fine dichiarato sia quello di accompagnare le madri detenute verso percorsi di autonomia e reinserimento, nella prassi si riscontrano permanenze prolungate che finiscono per snaturare la funzione transitoria di tali strutture²⁹⁴.

A questo punto, è legittimo domandarsi se le misure previste dal legislatore siano davvero orientate alla tutela della maternità, o se non rispondano piuttosto a logiche differenti. Le tutele apprestate, infatti, risultano incentrate prioritariamente sull'interesse del minore²⁹⁵, considerato particolarmente meritevole di tutela, come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale²⁹⁶, mentre risulta assai più debole l'attenzione rivolta alla maternità in quanto dimensione autonoma della soggettività femminile²⁹⁷.

²⁹¹ Dato tratto da: Ministero della Giustizia, Statistiche, www.giustizia.it (ultimo accesso: 22 luglio 2025).

²⁹² Sofia ANTONELLI, *Bambini in carcere*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 497.

²⁹³ Sofia ANTONELLI, *Bambini in carcere*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 497.

²⁹⁴ Elisabetta COLLA, *Donne detenute con figli in carcere: dalla genitorialità nell'istituzione totale alla responsività di servizi alternativi*, in *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, 2024, n. 2, p. 84.

²⁹⁵ Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, p. 219.

²⁹⁶ Si veda capitolo 1 par. 3.3

²⁹⁷ Anna LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, p. 156.

Ulteriori elementi critici emergono se si osserva che il numero delle presenze di bambini in carcere è diminuito nel 2020 a seguito della pandemia da Covid-19²⁹⁸. Questo calo solleva dubbi sull'effettiva natura delle misure esistenti, che sembrano in molti casi assolvere a una funzione deflattiva ed emergenziale, piuttosto che essere espressione di un'effettiva volontà di tutelare la genitorialità detenuta²⁹⁹.

Accanto ai bambini che condividono con la madre l'esperienza detentiva, i cosiddetti “figli visibili”, ai quali il legislatore ha apprestato tutte queste tutele, esiste una realtà molto più ampia e spesso trascurata, quella dei “figli invisibili”³⁰⁰: minori che, pur rimanendo fisicamente al di fuori dal carcere, ne subiscono indirettamente le conseguenze. Secondo le stime più recenti, in Italia sarebbero circa 100.000 i bambini con uno o entrambi i genitori detenuti³⁰¹. In questi casi, la sorte dei minori è affidata al tribunale per i minorenni, che solitamente dispone l'affidamento a familiari prossimi³⁰².

L'impatto della detenzione materna su questi bambini è tutt'altro che marginale: la separazione improvvisa dalla madre può generare effetti profondamente destabilizzanti³⁰³. Allo stesso tempo, pure per la madre detenuta la condizione di lontananza forzata si traduce in un vissuto di forte sofferenza³⁰⁴. Il rapporto con i “figli invisibili” è infatti spesso attraversato da ansia, senso di colpa e frustrazione anche a causa del dilemma se rendere esplicita al minore la propria condizione detentiva o, al

²⁹⁸ Sofia ANTONELLI, *Bambini in carcere*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, p. 492.

²⁹⁹ Anna LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione”*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, p. 158.

³⁰⁰ Maria Claudia MALIZIA, *Maternità in carcere. Uno studio esplorativo*, in *Psicologia e giustizia*, 2012, n. 2, p. 2.

³⁰¹ Liana MILELLA, *I bambini con uno o tutti e due i genitori detenuti nelle carceri italiane sono circa 100mila*, in *ristretti.org*, 2023.

³⁰² Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 153.

³⁰³ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 143.

³⁰⁴ Susanna RONCONI e Grazia ZUFFA, *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Futura, Roma, 2023, p. 55.

contrario, proteggerlo con forme di omissione o dissimulazione³⁰⁵. Questa incertezza non solo grava emotivamente sulla madre, ma può anche compromettere la qualità della relazione affettiva³⁰⁶.

A queste difficoltà si aggiungono gli ostacoli materiali nel mantenimento dei contatti³⁰⁷: l'accesso ai colloqui e alle telefonate è spesso limitato da normative restrittive, dalla distanza geografica degli istituti, dalla scarsità di spazi adeguati e dalla mancanza di accompagnatori per i minori³⁰⁸. Il risultato è un rapporto genitoriale intermittente e reso incerto da vincoli che agiscono come una forma di ulteriore penalizzazione.

In conclusione, la tutela del benessere psico-fisico del bambino impone che l'allontanamento della madre dal circuito penitenziario sia considerato un obiettivo prioritario: la carcerazione materna dovrebbe costituire un'opzione del tutto residuale e marginale³⁰⁹. Allo stesso tempo, sostenere la genitorialità detenuta richiede un impegno articolato, capace di tenere insieme la dimensione relazionale e quella personale. Da un lato, è fondamentale garantire il diritto alla relazione familiare, investendo in *primis* nella creazione di spazi adeguati³¹⁰. Dall'altro, occorre accompagnare la persona detenuta in un percorso di consapevolezza che l'aiuti a elaborare il proprio vissuto e a costruire un legame affettivo autentico con i figli,

³⁰⁵ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 163.

³⁰⁶ Elena ZIZIOLI, *Donne detenute. Percorsi educativi di liberazione*, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 63.

³⁰⁷ Rosemary BARBERET, Crystal JACKSON, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, p. 219.

³⁰⁸ Susanna RONCONI e Grazia ZUFFA, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse, Roma, 2020, p. 55.

³⁰⁹ Giulia MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 197.

³¹⁰ Ignazio GRATAGLIANO, Susanna PIETRALUNGA, Alessandro TAURINO, Rosalinda CASSIBBA, Giuliana LACALANDRA, Maria PASCERI, Elisabetta PRETI, Roberto CATANESET, *Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2016, n. 1, p. 15.

evitando silenzi, omissioni o narrazioni distorte della propria storia³¹¹. Solo mettendo insieme luoghi adeguati, relazioni vere e un lavoro su di sé, il legame con i figli può diventare un'occasione di crescita e cambiamento³¹².

Tuttavia, la realtà penitenziaria si mostra spesso incapace di accogliere questa prospettiva. Infatti, la maternità si configura come un nodo critico emblematico delle contraddizioni del sistema penitenziario: riconosciuta a parole, ma raramente sostenuta nei fatti³¹³. Un esempio eloquente di tale ambivalenza si ritrova nella previsione normativa di un rigido limite d'età oltre il quale viene meno ogni forma di tutela fondata sul diritto del minore a ricevere cure materne in un ambiente adeguato alle sue esigenze psico-fisiche. La fissazione automatica di una soglia anagrafica come criterio esclusivo di protezione rischia infatti di entrare in contrasto con il principio del superiore interesse del minore, il quale richiede una valutazione concreta e individualizzata della sua situazione.³¹⁴

In questo contesto, anziché rafforzare gli strumenti di tutela, si è assistito ad un ulteriore arretramento delle stesse priorità legislative. Il recente decreto-legge n. 48 del 2025, convertito dalla legge n. 80 del 2025, all'articolo 15 ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina del differimento della pena per madri detenute. In particolare, è stato eliminato l'obbligo di rinviare l'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza e le madri di figli minori di un anno, le quali attualmente dovranno iniziare immediatamente l'espiazione della pena³¹⁵. Inoltre, in base al nuovo assetto, se il figlio ha meno di un anno, la madre dovrà essere collocata in un ICAM, mentre se il minore ha tra uno e tre anni, il collocamento in ICAM sarà possibile ma non obbligatorio³¹⁶.

³¹¹ Alessandra AUGELLI, *Genitori “dentro”: la detenzione, le relazioni familiari e le sfide educative*, in *Critical Hermeneutics: Biannual Journal of Philosophy*, 2022, n. 1, p. 27.

³¹² Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 163.

³¹³ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 133.

³¹⁴ Giulia MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 201.

³¹⁵ Art 15, c. 1, d.l. 11 aprile 2025, n. 48.

³¹⁶ Michele MIRAVALLE, Alessio SCANDURRA, a cura di, *Senza respiro. XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2025, pp. 39-40.

Si tratta di modifiche che, ispirate a finalità sicuritarie, hanno comportato un drastico ridimensionamento delle tutele per le madri detenute, ma soprattutto hanno segnato un arretramento anche sul piano simbolico e culturale.

Il drammatico episodio avvenuto nel 2018 nel carcere di Rebibbia, in cui una madre tolse la vita ai propri due figli gettandoli dalle scale, rappresenta una tragica manifestazione del fallimento dell'ordinamento nel farsi realmente carico delle implicazioni affettive, psicologiche e relazionali della maternità reclusa. Non si tratta di un gesto individuale da stigmatizzare e isolare, ma piuttosto è il prodotto estremo di un sistema che continua a ignorare le ricadute psichiche e affettive della detenzione femminile, soprattutto quando è intrecciata alla maternità³¹⁷. Lo specifica il Garante nazionale dei diritti dei detenuti in un comunicato stampa:

“La responsabilità è responsabilità collettiva: della carenza di strutture di casa famiglia protette, che esistono in numero limitatissimo e che dovrebbero costituire la soluzione prioritaria; delle comunità locali che spesso non gradiscono le presenze delle detenute madri nel loro territorio; della pretesa volontà di anteporre le necessarie esigenze di giustizia a quelle due tutele a cui si faceva riferimento prima; di un’opinione pubblica che volge il suo sguardo al carcere solo in occasione di tragedie e non anche ai molti aspetti di cura e tutela che vi si svolgono ogni giorno.

[...]

Si attende ora con speranza che dal male di tale tragedia possa sorgere il bene di una riflessione collettiva su come la società troppo spesso affidi i propri drammi a un impossibile vaso di Pandora”³¹⁸.

³¹⁷ Elena ZIZIOLI, *Donne detenute. Percorsi educativi di liberazione*, Franco Angeli, Milano, 2021, p. 67.

³¹⁸ Comunicato stampa del 19 settembre 2018, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it.

4. I padri detenuti e l'invisibilità normativa

Sebbene fino a questo momento è emerso come il sistema penitenziario sia stato storicamente costruito su un paradigma maschile, modellato sull'esperienza dell'uomo detenuto e sulle sue esigenze³¹⁹, vi è un ambito in cui il sesso biologico maschile non garantisce visibilità o tutela: quello della genitorialità.

Questa esclusione risulta ancor più problematica se si considera che, nel tempo, la figura paterna ha conosciuto profonde trasformazioni³²⁰. Mentre in passato la figura paterna era associata prevalentemente a funzioni di autorità, comando e regolazione delle dinamiche familiari, oggi la paternità tende sempre più ad assumere anche una dimensione affettiva, la quale implica una partecipazione attiva nei processi di cura e di sostegno emotivo dei figli³²¹. Da studi condotti emerge un'immagine del padre come presenza educativa rilevante capace di incidere, in maniera autonoma e non surrogatoria, sullo sviluppo globale della personalità del minore³²².

Si tratta, tuttavia, di un'evoluzione che fatica ancora a tradursi in un pieno riconoscimento sul piano culturale e normativo³²³. Del resto, l'ordinamento italiano continua a riflettere un'impostazione “maternocentrica”³²⁴, nella quale il padre viene raffigurato come un genitore depotenziato, soprattutto in ambito penitenziario.

³¹⁹ Susanna RONCONI, Grazia ZUFFA, *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Futura, Roma, 2023, p. 17.

³²⁰ Lidia GALLETTI, *Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi*, in *Autonomie locali e Servizi sociali*, 2005, n. 2, p. 221.

³²¹ Ignazio GRATAGLIANO, Susanna PIETRALUNGA, Alessandro TAURINO, Rosalinda CASSIBBA, Giuliana LACALANDRA, Maria PASCHERI, Elisabetta PRETI, Roberto CATANESET, *Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2016, n. 1, p. 9.

³²² Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 93.

³²³ Giulia MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 198.

³²⁴ Alberto GROMI, *Dai diritti dei detenuti ai diritti dei bambini*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 20.

Tuttavia, deve essere ricordato che con la carcerazione tanto la madre quanto il padre sono obbligati ad affrontare una doppia esperienza di perdita, legata non solo alla propria libertà personale, ma anche alla quotidianità degli affetti³²⁵. Una condizione che, nel caso dei padri, si accompagna però a una generale invisibilità istituzionale. Quando si tratta di essere padri, infatti, gli uomini sembrano scomparire dal discorso normativo e progettuale³²⁶, lasciati ai margini di un sistema che non contempla la possibilità che anche un padre possa voler, e dover, esercitare un ruolo educativo e affettivo nei confronti dei propri figli.

Sebbene anche ai padri siano riconosciute alcune forme di tutela del rapporto con la prole, queste misure appaiono tuttora caratterizzate da un'applicazione marginale, subordinata e priva di una piena equiparazione rispetto a quanto previsto per le madri³²⁷. In particolare, attualmente (a determinate condizioni) anche il padre può accedere alla detenzione domiciliare ordinaria³²⁸, speciale³²⁹ e all'assistenza all'esterno dei figli minori³³⁰.

È stata la sensibilità della Corte costituzionale a riconoscere per prima, sia pure in via sussidiaria, l'equivalenza del legame genitoriale tra padre e figlio in tenera età, a quello tra madre e prole³³¹. Infatti, con sentenza n. 215 del 1990, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina originaria dell'articolo 47-ter, c. 1, o.p., nella parte in cui non consentiva l'accesso alla detenzione domiciliare al padre convivente con prole in tenera età, nel caso in cui la madre fosse deceduta o

³²⁵ Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 85.

³²⁶ Alberto GROMI, *Dai diritti dei detenuti ai diritti dei bambini*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 20.

³²⁷ Anna LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, p. 155.

³²⁸ Art. 47-ter, c. 1, lett. b, o.p.

³²⁹ Art. 47-quinquies, c. 7, o.p.

³³⁰ Art. 21-bi, c. 3, o.p.

³³¹ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 49.

assolutamente impossibilitata a prestare assistenza³³². La Consulta aveva infatti ritenuto allora che:

*“la previsione [...] dell’art. 47-ter secondo cui soltanto alla madre viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l’esercizio dello stesso diritto e l’adempimento dell’identico dovere per il caso in cui la madre manchi o sia assolutamente impossibilitata ad espletare quel compito: eppure si tratta di compiti doverosi che la Costituzione affida, invece, alla pari responsabilità dei genitori”*³³³.

Questa decisione ha indotto il legislatore a intervenire sul piano normativo, introducendo con legge 8 marzo 1998, n. 165 la lettera b al medesimo comma: oggi anche il padre, titolare di responsabilità genitoriale, convivente con i figli di età inferiore a dieci anni, può beneficiare della misura alternativa, a condizione che la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a occuparsi della prole³³⁴.

Tuttavia, l'espressione “assoluta impossibilità della madre” ha sollevato rilevanti questioni interpretative, affrontate dalla giurisprudenza con orientamenti differenziati: da un lato si è sviluppato un filone più restrittivo che ha circoscritto l'ambito applicativo della norma³³⁵; dall'altro, invece, si è cercato di rendere effettiva la possibilità di concedere la misura al padre detenuto³³⁶. Nel 2018 la Corte di cassazione³³⁷ ha confermato quest'ultimo orientamento, ribadendo che il mero svolgimento di un'attività lavorativa non attesta automaticamente la capacità di accudire i figli e che la decisione deve fondarsi su una valutazione complessiva di tutte le circostanze, comprese le valutazioni mediche e dell'ufficio esecuzione penale

³³² Corte cost., sent. n. 215 del 1990, in www.cortecostituzionale.it.

³³³ Corte cost., sent. n. 215 del 1990, *Cons. dir.*, § 2, in www.cortecostituzionale.it.

³³⁴ Art. 47-ter, c. 1, lett. b, o.p.

³³⁵ Cass. pen., Sez. I, sent. n. 849 del 1994, in onelegale.wolterskluwer.it.

³³⁶ Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1740 del 1994, in onelegale.wolterskluwer.it.

³³⁷ Cass. pen., Sez. I, sent. n. 21966 del 2018, in onelegale.wolterskluwer.it.

esterna, bilanciando l’eccezionalità della misura con la tutela dei diritti costituzionali della famiglia e la funzione rieducativa della pena.

Tale previsione, dunque, evidenzia una persistente asimmetria: non solo il padre interviene unicamente laddove non vi è la madre, ma al padre è richiesta anche la sussistenza della responsabilità genitoriale, requisito non previsto invece per la madre detenuta³³⁸. Si tratta di una disparità significativa che riflette un pregiudizio strutturale rispetto la figura paterna.

Anche la detenzione domiciliare speciale e l’assistenza all’esterno dei figli minori, introdotte con la legge n. 40 del 2001, risultano formalmente accessibili ai padri, ma secondo presupposti ancor più restrittivi. I benefici sono riconosciuti solo qualora la madre sia impossibilitata o deceduta e, inoltre, non esistano altri soggetti, anche esterni al nucleo familiare, in grado di prendersi cura del minore³³⁹. In questo quadro, la figura paterna si configura come un’opzione di ultima istanza, alla quale si fa riferimento soltanto in assenza di alternative ritenute più adeguate dal giudice³⁴⁰.

Proprio su questo aspetto sono intervenute due significative sentenze della Consulta: la n. 219 del 2023 e la n. 52 del 2025. In entrambi i casi, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su questioni analoghe, pur sollevate da prospettive differenti: mentre nel 2023 l’attenzione era rivolta principalmente alla tutela dell’interesse del minore, nel 2025 il fulcro della censura ha riguardato i diritti e i doveri dei genitori detenuti³⁴¹.

Con queste decisioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47-*quinquies*, c. 7, o.p., nella parte in cui subordina la concessione della detenzione domiciliare speciale al padre detenuto alla clausola secondo cui “*non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre*”³⁴². Eliminando questo requisito, la

³³⁸ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 60.

³³⁹ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 153.

³⁴⁰ Anna LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione”*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, p. 155.

³⁴¹ Mario DEGANELLO, *Il padre detenuto e la “naturale aspirazione” all’esercizio della genitorialità: timidezze della Corte costituzionale ed indifferenza dell’ultimo legislatore*, in www.associazionelaic.it, 2025.

³⁴² Corte cost., sent. n. 52 del 2025, in www.cortecostituzionale.it.

Corte ha equiparato la disciplina della detenzione domiciliare speciale a quella ordinaria, e ha sottolineato come la diversa regolamentazione risulti irragionevole e lesiva dell'interesse preminente del minore³⁴³.

Nonostante questi timidi interventi della Corte costituzionale, il riconoscimento del ruolo paterno in ambito penitenziario rimane, nella sostanza, debole e disomogeneo. Anche laddove il legislatore ha formalmente esteso ai padri alcune misure previste originariamente per le sole madri detenute, si tratta spesso di aperture meramente simboliche: l'inclusione del padre detenuto nel quadro normativo appare come un intervento tardivo e privo di effettiva sostanza³⁴⁴.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche analizzando la disciplina delle misure cautelari. L'articolo 275, c. 4, c.p.p. vieta l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le donne incinte o per le madri conviventi con figli di età inferiore ai sei anni, salvo esigenze eccezionali. Per i padri, invece, questa preclusione opera solo in casi del tutto residuali, ovvero quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole. La norma, dunque, contiene una discriminazione manifesta e difficilmente giustificabile, in quanto attribuisce al genere del genitore un valore dirimente nella concessione di una misura cautelare meno afflittiva³⁴⁵. Infatti, il legislatore ha adottato un'impostazione che non riconosce una piena parità giuridica tra i genitori, ma continua a privilegiare il ruolo materno in linea con una visione tradizionale che identifica nella madre la principale figura di cura e riferimento affettivo³⁴⁶.

Alla luce di quanto osservato emerge una verità spesso taciuta: proprio e solo perché la maggioranza della popolazione detenuta è costituita da uomini, la dimensione

³⁴³ Michele MIRAVALLE, Alessio SCANDURRA, a cura di, *Senza respiro. XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2025, p. 40.

³⁴⁴ Sofia CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, p. 65.

³⁴⁵ Maria Teresa ZAMPOGNA, Lorenzo Nicolò MEAZZA, *La tutela del rapporto genitoriale tra i padri detenuti in custodia cautelare e i figli minori: profili di illegittimità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, n. 5, p. 3.

³⁴⁶ Marilena COLAMUSSI, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023, p. 111.

paterna risulta sistematicamente ignorata, giacché un intervento su questo fronte implicherebbe estendere misure e benefici a una platea ampissima di detenuti³⁴⁷. La stessa Corte costituzionale ha più volte rimarcato questo aspetto, come evidenziato nella sentenza n. 52 del 2025, laddove ritiene che la scelta del legislatore di prevedere condizioni differenziate nell'accesso alla detenzione domiciliare speciale per i padri detenuti, sebbene presenti innegabili riflessi sull'omogeneità di trattamento dei genitori, non sia irragionevole³⁴⁸ “anche in considerazione della proporzione particolarmente esigua di donne condannate rispetto alla popolazione totale dei condannati”³⁴⁹.

Dunque, mentre la maternità in carcere, pur tra mille difficoltà, è diventata negli anni oggetto di riflessione, intervento normativo e attenzione pubblica, la paternità al contrario rimane un'assenza. Come se il carcere, pur pensato e modellato sull'uomo, non contemplasse che quest'ultimo possa essere anche padre. Tutto ciò è confermato anche dai titoli delle due riforme legislative più significative in materia, ossia la cosiddetta legge Finocchiaro³⁵⁰, intitolata “*Misure alternative alla detenzione e tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”, poi la novella n. 62 del 2011, “*Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*”. Eppure, la tutela della genitorialità non può arrestarsi di fronte al genere: tanto la madre quanto il padre devono poter continuare a esercitare quel ruolo affettivo, educativo e relazionale che è parte integrante della loro identità.

Occorre, dunque, evidenziare che poter vivere la paternità in carcere non rappresenta una mera concessione, ma un vero e proprio diritto³⁵¹, così come è un diritto per ogni

³⁴⁷ Lidia GALLETTI, *Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi*, in *Autonomie locali e Servizi sociali*, 2005, n. 2, p. 219.

³⁴⁸ Stefania DE DOMINICIS, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto. Brevi riflessioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale*, 2025, n. 5, p. 19.

³⁴⁹ Corte cost., sent. n. 52 del 2025, *Cons. dir.*, § 5.2.2, in www.cortecostituzionale.it.

³⁵⁰ Legge 8 marzo 2001, n. 40.

³⁵¹ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 76.

bambino conservare un legame con entrambi i genitori, anche se uno di essi si trova in stato di detenzione³⁵². Questo implica non solo rimuovere gli ostacoli giuridici che ancora persistono, ma anche ripensare tempi, spazi e modalità degli incontri: favorire continuità relazionale, promuovere la cogenitorialità, creare contesti che rendano possibile e non umiliante la presenza affettiva del padre. È necessario poi riconoscere anche diritti meno visibili ma altrettanto fondamentali: come il diritto a rimanere padri pur nella separazione, il diritto a un’educazione familiare che non si interrompa con il carcere³⁵³.

*“Per colpa mia, per colpa dei miei errori gli manca una delle parti più importanti, cioè il padre, la figura genitoriale che adesso è confusa tra il nonno e la nuova persona che... fa soffrire, fa soffrire me adesso, ma per lui... perché un giorno lui ne subirà penso le conseguenze psicologiche, spero di no, però vuoi mettere una famiglia dove sai benissimo che crescere insieme... con una invece che non è cresciuta insieme”*³⁵⁴.

³⁵² Elisabetta MUSI, *Rimanere padri “dentro”. Il diritto alla famiglia*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 54.

³⁵³ Vanna IORI, *Introduzione*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 7.

³⁵⁴ Daniele BRUZZONE, *Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 82.

CAPITOLO III

Genitori e figli divisi dal carcere

1. Strumenti di mantenimento del legame affettivo. – **1.1. Colloqui (in presenza).** – **1.2. Comunicazioni a distanza.** – **2. L'isolamento affettivo:** le barriere emotive e istituzionali alla continuità del legame genitoriale. – **3. Le implicazioni comportamentali e sociali dell'allontanamento dalla figura genitoriale.** – **3.1. Implicazioni comportamentali:** disturbi dell'attaccamento e rischio di devianza minorile. – **3.2. Implicazioni sociali:** stigma e marginalizzazione.

1. Strumenti di mantenimento del legame affettivo

Il diritto alla dimensione affettiva e familiare, garantito dalla Costituzione³⁵⁵, non viene meno con la privazione della libertà personale³⁵⁶. Lo *status detentionis* non può infatti giustificare un generale sacrificio dei diritti fondamentali³⁵⁷ e amplificare il dolore della detenzione con l'ulteriore pena della cancellazione dei legami affettivi. I rapporti familiari costituiscono un presidio imprescindibile per il reinserimento sociale del condannato³⁵⁸, ma sono anche un presidio di umanità.

In questa cornice, la genitorialità non rappresenta solo un ruolo sociale, ma un vero e proprio diritto che esige un'adeguata tutela; tuttavia, quando la relazione tra genitore e figlio si svolge quotidianamente in ambiente carcerario è necessario garantire alcune condizioni materiali che consentano di coltivare un rapporto educativo e affettivo adeguato tanto per l'adulto, quanto, e soprattutto, per il minore³⁵⁹.

Gli strumenti volti a salvaguardare questo legame si articolano lungo due direttive: da un lato proteggono il legame all'interno del carcere, dall'altro ne garantiscono la

³⁵⁵ Artt. 2, 29, 30 Cost.

³⁵⁶ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 148.

³⁵⁷ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 148.

³⁵⁸ Silvia TALINI, *Famiglia e carcere*, Convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, Catania, 7-8 giugno 2013, p. 2.

³⁵⁹ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 76.

continuità all'esterno³⁶⁰. Se, infatti, da una parte vi è il fenomeno dei “*bambini detenuti*”³⁶¹, costretti a vivere la propria infanzia tra le mura dell'istituto, dall'altra vi è un numero molto più elevato di bambini lasciati fuori dagli istituti e privati della quotidiana presenza genitoriale: un vuoto che segna l'infanzia e accompagna la crescita³⁶².

Fin dalla riforma del 1975 il legislatore ha posto maggiore attenzione al mantenimento dei legami con il mondo esterno, e in particolare con la famiglia, elevandolo ad elemento cardine del trattamento penitenziario³⁶³, e ha stabilito che “*particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie*”³⁶⁴. In questo quadro, il rispetto del principio di territorialità della pena costituisce un presupposto imprescindibile, poiché l'assegnazione a un istituto vicino al luogo di residenza della famiglia rende concretamente possibile la continuità dei rapporti³⁶⁵. Al contrario, la distanza riduce inevitabilmente le occasioni di incontro: i viaggi verso il carcere possono risultare onerosi dal punto di vista economico, impegnativi in termini di tempo e incompatibili con gli impegni lavorativi e scolastici.

Per mantenere vivi i legami l'ordinamento predispone una pluralità di strumenti, destinati a costituire una fonte di rassicurazione affettiva e idonei, almeno in parte, a contrastare il senso di abbandono e di preservare la percezione della temporaneità della condizione carceraria³⁶⁶. Alcuni garantiscono il contatto diretto tra genitore e figlio,

³⁶⁰ Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 98.

³⁶¹ Alessandra AUGELLI, *Genitori “dentro”: la detenzione, le relazioni familiari e le sfide educative*, in *Critical Hermeneutics: Biannual Journal of Philosophy*, 2022, n. 1, p. 1.

³⁶² Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 478.

³⁶³ Art. 15, c. 1, o.p.

³⁶⁴ Art. 28 o.p.

³⁶⁵ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 61.

³⁶⁶ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 2.

altri tentano di mantenere il legame a distanza, con l’obiettivo comune di assicurare che tra le mura del carcere l’amore e la presenza del genitore non si interrompano.

In questo contesto è opportuno anticipare che, la disciplina dei contatti con i propri affetti è significativamente differente per i detenuti in alta sicurezza, i quali subiscono importanti limitazioni.

1.1. Colloqui (in presenza)

Tra gli strumenti predisposti al fine di garantire il mantenimento del legame con i figli rimasti al di fuori dell’istituto penitenziario, i colloqui visivi rappresentano indubbiamente la modalità più coinvolgente e significativa di interazione con il mondo esterno³⁶⁷. In questo contesto è opportuno anticipare (come verrà specificato nel paragrafo successivo) che le chiamate audio-visive, pur non svolgendosi in presenza, risultano ugualmente assoggettate alla medesima disciplina prevista per i colloqui visivi³⁶⁸.

I detenuti e gli internati sono ammessi a conferire con i congiunti e con altre persone³⁶⁹, nonché con il proprio difensore e con il garante dei diritti delle persone detenute³⁷⁰, ma si dispone che debba essere riservato “*particolare favore*”³⁷¹ ai colloqui con i familiari. Occorre qui operare alcune precisazioni.

Innanzitutto, i colloqui con conviventi e congiunti costituiscono per detenuti e internati un vero e proprio diritto soggettivo³⁷². Ciò significa che, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento di esecuzione, tale diritto è intangibile e deve essere garantito indipendentemente dalla condotta carceraria del ristretto e dalla sua aderenza al piano

³⁶⁷ Marco NESTOLA, *I colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 165.

³⁶⁸ Circolare Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 30 gennaio 2019, n. 0031246.

³⁶⁹ Art 18, c. 1, o.p.

³⁷⁰ Art 18, c. 2, o.p.

³⁷¹ Art 18, c. 4, o.p.

³⁷² Carola OLIVO, *Affettività e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 138.

trattamentale³⁷³. Infatti, l'autorità incaricata a emettere l'autorizzazione deve unicamente verificare la sussistenza delle condizioni di parentela richieste, senza alcun margine di apprezzamento³⁷⁴, e a tal proposito la prova del rapporto può essere offerta anche mediante autocertificazione. Diverso è il caso per persone terze rispetto i familiari, che possono essere ammesse ai colloqui solo laddove venga accertata la sussistenza di “*ragionevoli motivi*”³⁷⁵.

Merita poi attenzione la problematica legata alla terminologia generica utilizzata dal legislatore – “*congiunti*”³⁷⁶ e “*familiari*”³⁷⁷ – che la dottrina tende a considerare sinonimica³⁷⁸. L'Amministrazione penitenziaria ha, però, delimitato tali categorie con la circolare n. 3478/5928 dell'8 luglio 1998, nella quale ha incluso tra i congiunti, il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado, ma ha raccomandato, comunque, che le richieste provenienti da parenti o affini di quinto e sesto grado siano valutate con maggiore favore rispetto a quelle di soggetti estranei³⁷⁹. Accanto ai congiunti, poi, il sistema normativo pone i conviventi³⁸⁰, parificati ai primi quanto al diritto di fruire del colloquio visivo. La medesima circolare ha chiarito che rientrano in tale nozione tutte le persone che, prima dell'inizio della detenzione, coabitavano stabilmente con il soggetto ristretto, valorizzando in questo modo le relazioni affettive a prescindere dal vincolo giuridico-formale³⁸¹.

Infine, i colloqui con i familiari, pur costituendo un diritto per il detenuto e l'internato, non sono fruibili in maniera automatica, bensì l'accesso è subordinato a una procedura

³⁷³ Daniela PAJARDI, Rossano ADORNO, Carla Marina LENDARO, Carlo Alberto ROMANO, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 232.

³⁷⁴ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 153.

³⁷⁵ Art 37, c. 1, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁷⁶ Art 18, c. 1, o.p.

³⁷⁷ Art 18, c. 4, o.p.

³⁷⁸ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 157.

³⁷⁹ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 64.

³⁸⁰ Art. 37, c. 1, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁸¹ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 6.

che prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo³⁸², che viene emesso dal direttore dell'istituto nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado³⁸³, dall'autorità giudiziaria che procede³⁸⁴ in caso contrario.

L'ordinamento penitenziario all'articolo 18 non disciplina nel dettaglio i colloqui, ma stabilisce unicamente che essi debbano svolgersi in appositi locali i quali devono favorire, “ove possibile, una dimensione riservata del colloquio”³⁸⁵. È opportuno precisare che il riferimento alla riservatezza riguarda le caratteristiche strutturali e ambientali degli spazi predisposti per i colloqui, non già l'assenza dell'attività di sorveglianza da parte del personale di Polizia penitenziaria³⁸⁶, il quale è chiamato ad un controllo visivo, ma non uditorio³⁸⁷. In tal senso, l'amministrazione dovrebbe farsi carico di predisporre locali in cui non vi sia un eccessivo rumore e di limitare la visibilità tra i diversi nuclei familiari. Inoltre, tali locali andrebbero collocati in prossimità dell'ingresso dell'istituto³⁸⁸, al fine di ridurre l'esposizione al contesto penitenziario, che può risultare particolarmente impattante sul piano psicologico, soprattutto per i minori³⁸⁹. Si tratta, tuttavia, di obiettivi difficilmente raggiungibili in assenza di interventi strutturali significativi all'interno degli istituti³⁹⁰.

Per quanto riguarda il controllo visivo, sebbene esso, oltre a garantire al detenuto la possibilità di svolgere colloqui in un contesto sereno e tranquillo, assicuri la sicurezza

³⁸² Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 63.

³⁸³ Art. 37, c. 1, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁸⁴ Art. 37, c. 2, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁸⁵ Art. 18, c. 2, o.p.

³⁸⁶ Nicola TRIGGIANI, *L'ampliamento di tutele durante la vita inframuraria*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 257.

³⁸⁷ Art. 37, c. 5, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁸⁸ Art. 18, c. 2, o.p.

³⁸⁹ Nicola TRIGGIANI, *L'ampliamento di tutele durante la vita inframuraria*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 256.

³⁹⁰ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 70.

e il mantenimento dell'ordine pubblico, non si può ignorare il suo effetto inibitorio, che limita anche l'espressione di gesti intimi nei confronti del proprio *partner*³⁹¹.

Deve essere osservato poi che la disciplina dei colloqui viene affidata per lo più al regolamento esecutivo e a circolari amministrative, il che solleva dubbi sulla tenuta di un sistema che affida a fonti subordinate alla legge (o ad atti non normativi) la possibilità di limitare e disciplinare diritti riconosciuti a livello costituzionale (artt. 15, 2, 29 e 30 Cost.)³⁹².

È il regolamento penitenziario, infatti, a prevedere che detenuti e internati abbiano diritto, in via ordinaria, a sei colloqui al mese³⁹³, il cui limite può essere superato nei casi espressamente previsti: è infatti possibile ottenere l'autorizzazione a colloqui ulteriori in presenza di particolari circostanze³⁹⁴, gravi condizioni di salute del detenuto, nonché quando l'incontro avvenga con un figlio minore di dieci anni³⁹⁵.

Per quanto riguarda la durata, il regolamento esecutivo dispone un limite orario di un'ora per ciascun colloquio³⁹⁶, con la possibilità di estenderlo fino a due ore qualora il familiare o convivente risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'istituto penitenziario, in ragione della maggiore difficoltà negli spostamenti, purché lo consentano le esigenze organizzative dell'istituto penitenziario e non vi siano state visite nella settimana precedente. Anche laddove ampliato, il tempo concesso risulta spesso insufficiente a garantire un incontro disteso e significativo, soprattutto quando coinvolge minori, per i quali la necessità di tempi più ampi e di un contesto relazionale sereno è imprescindibile al fine di preservare la qualità del legame con il genitore detenuto³⁹⁷.

³⁹¹ Andrea PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 22.

³⁹² Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 170.

³⁹³ Art. 37, c. 8, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230. Il numero dei colloqui concessi scende a quattro al mese nel caso di condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis o.p.

³⁹⁴ Questa locuzione attribuisce un ampio margine di discrezionalità all'autorità competente.

³⁹⁵ Art. 37, c. 9, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁹⁶ Art. 37, c. 10, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

³⁹⁷ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 81.

Emergono fin da subito alcune criticità rilevanti legate alla fruizione dei colloqui. Questi, infatti, possono svolgersi esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento interno dell’istituto, il quale non sempre riesce a conciliare le esigenze organizzative della struttura con quelle dei familiari, compromettendo e ostacolando l’accesso al diritto al colloquio³⁹⁸. Infatti, il regolamento penitenziario mostra attenzione solo al caso di detenuti che svolgono attività lavorativa, prevedendo che, in tali casi, i colloqui debbano essere agevolati nei giorni festivi³⁹⁹. Nulla, tuttavia, viene disposto in relazione alle necessità dei visitatori⁴⁰⁰, e soprattutto di coloro che per motivi di lavoro, logistici o scolastici incontrano difficoltà nel rispettare le rigide tempistiche degli istituti.

Inoltre, le persone ammesse al colloquio vengono identificate e sottoposte a controllo, in modo tale da evitare che vengano introdotti all’interno dell’istituto oggetti pericolosi o vietati⁴⁰¹. È evidente che si tratta di procedure che, pur giustificate da esigenze di sicurezza, hanno un forte impatto su chi vi accede dall’esterno, che può percepirlle come intrusive e stigmatizzanti.

Non vi è dubbio, quindi, che i colloqui con i familiari rivestano un ruolo fondamentale nel preservare la dimensione affettiva della persona detenuta⁴⁰², soprattutto per quanto riguarda gli incontri con i figli. La separazione dalla prole rappresenta, infatti, una delle principali fonti di sofferenza emotiva e stress psicologico, maggiormente per le donne detenute⁴⁰³, e produce inevitabili ripercussioni anche sui figli. Per molti bambini e ragazzi la detenzione di un genitore comporta un cambiamento improvviso e

³⁹⁸ Barbara GIORS, *Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 67.

³⁹⁹ Art 37, c. 13, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

⁴⁰⁰ Barbara GIORS, *Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 67.

⁴⁰¹ Art 37, c. 3, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

⁴⁰² Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 78.

⁴⁰³ Lisa DI PAOLO, *Detenzione al femminile. Ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*, Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2015, p. 6.

profondo nella vita familiare, e genera sentimenti di perdita, abbandono e fallimento⁴⁰⁴.

Ciononostante, la capacità dell'ordinamento di garantire la continuità del legame genitoriale resta fortemente limitata⁴⁰⁵. La carenza di spazi, tempi e risorse adeguate finisce per svuotare di contenuto il diritto all'affettività, contribuendo a trasformare il carcere in un luogo di separazione e di silenziosa dissoluzione dei rapporti familiari⁴⁰⁶. La disciplina esaminata finora riflette la situazione per i detenuti in media sicurezza, ma è fondamentale notare che il diritto a mantenere contatti con i propri congiunti può essere oggetto di significative limitazioni, le quali riguardano principalmente le modalità e la frequenza dei colloqui, e si giustificano con la sottoposizione ad un regime penitenziario differenziato⁴⁰⁷. In particolare, l'attenzione va posta sul regime del cosiddetto "carcere duro" previsto dall'art. 41-bis o.p., che al comma 2-quater, lett. b, o.p., limita in maniera drastica il diritto dei detenuti assoggettati a questo regime di effettuare colloqui visivi con i propri cari⁴⁰⁸. Infatti, le visite sono concesse con i soli parenti e affini entro il terzo grado⁴⁰⁹ nella misura di un solo colloquio visivo al mese della durata di un'ora⁴¹⁰, che può essere prolungato a due ore qualora la famiglia risieda in un comune diverso rispetto all'istituto, circostanza tutt'altro che infrequente, vista la dislocazione delle sezioni ad alta sicurezza sul territorio⁴¹¹. Nel tentativo di ridurre l'impatto delle visite sui minori, con la circolare DAP n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003

⁴⁰⁴ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 80.

⁴⁰⁵ Veronica MANCA, *Perché occuparsi della questione "affettività" in carcere?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 9.

⁴⁰⁶ Carola OLIVO, *Affettività e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 139.

⁴⁰⁷ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 78.

⁴⁰⁸ Marco NESTOLA, *I colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 165.

⁴⁰⁹ Circolare Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, in win.dirittopenitenziario.it.

⁴¹⁰ Art. 41-bis, c. 2-quarter, lett. b, o.p.

⁴¹¹ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 79.

è stato consentito ai minori di dodici anni, in vista al genitore, di svolgere l'incontro in uno spazio privo di vetro divisorio.

Questa disciplina, pur mirata a circoscrivere e monitorare strettamente i contatti con l'esterno, al fine di evitare che i detenuti possano mantenere legami con la criminalità organizzata anche attraverso i familiari più stretti⁴¹², finisce per soffocare ulteriormente i diritti fondamentali dei detenuti e solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona⁴¹³.

1.2. Comunicazioni a distanza

Accanto agli strumenti che consentono un contatto diretto tra le persone private della libertà personale e i loro figli, vi sono ulteriori modalità di comunicazione che consentono di preservare i legami affettivi e familiari al di fuori di incontri in presenza. Si tratta di strumenti, quali la corrispondenza telefonica ed epistolare, che risultano fondamentali soprattutto per quei ristretti per i quali il colloquio visivo risulta impossibile o difficoltoso a causa della distanza geografica dal nucleo familiare⁴¹⁴. Ne sono un esempio le donne detenute per le quali l'effettiva applicazione del principio di territorialità della pena si scontra con il numero ridotto di posti negli istituti a loro destinati⁴¹⁵, o ancora si pensi alle persone straniere con congiunti rimasti nel Paese d'origine o residenti sul territorio italiano in condizione di irregolarità. In questo ultimo caso, infatti, la procedura di identificazione all'ingresso dell'istituto può risultare problematica qualora non si sia in possesso di documenti di identità o di un valido titolo di soggiorno. Nonostante il Dipartimento dell'Ammirazione penitenziaria abbia precisato che il personale di Polizia penitenziaria non è tenuto a richiedere

⁴¹² Marco NESTOLA, *I colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 165.

⁴¹³ Elton KALIKA, *Ergastolo ostativo e negazione degli affetti. Una prospettiva interna sul 41 bis*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2016, n. 2, p. 335.

⁴¹⁴ Piermaria CORSO, *I rapporti con la famiglia e l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di Vittorio Grevi, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 184.

⁴¹⁵ Carola OLIVO, *Affettività e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 143.

l'esibizione di documenti attestanti la regolarità della presenza sul territorio nazionale⁴¹⁶, molti detenuti esitano comunque a richiedere colloqui con familiari in posizione di irregolarità, temendo possibili segnalazioni⁴¹⁷.

Un primo strumento di rilievo in questo ambito è rappresentato dai colloqui telefonici, introdotti con il regolamento del 1975⁴¹⁸ e attraverso i quali il detenuto può esercitare il diritto alla comunicazione.

L'ordinamento penitenziario e il relativo regolamento di esecuzione consentono a detenuti e internati di effettuare colloqui telefonici con congiunti, familiari e conviventi, nonché con terzi qualora sussistano ragionevoli e verificati motivi⁴¹⁹. Anche in questa ipotesi trova applicazione la circolare dell'Amministrazione penitenziaria già richiamata nel paragrafo precedente⁴²⁰, che definisce le nozioni di congiunti e conviventi ai fini della disciplina⁴²¹.

Per accedere a tale facoltà occorre presentare un'istanza scritta all'autorità competente⁴²², indicando il nominativo dell'interlocutore, il numero telefonico da contattare, nonché le ragioni che giustificano la richiesta nel caso in cui la chiamata sia verso terzi⁴²³. In merito al numero telefonico, per lungo tempo non è stato consentito autorizzare chiamate verso utenze di telefonia mobile. Sul punto, è stato necessario l'intervento dell'Amministrazione penitenziaria per adeguare la disciplina

⁴¹⁶ Circolare Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 15 luglio 2009, n. 0410314, in win.antigone.it.

⁴¹⁷ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 69.

⁴¹⁸ Antonio SALVATI, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, p. 8.

⁴¹⁹ Art. 39, c. 2, d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230; art. 18, c. 6, o.p.

⁴²⁰ Circolare Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, 8 luglio 1998, n. 3478/5928, in win.dirittopenitenziario.it.

⁴²¹ Soltanto coloro che prima della detenzione coabitavano stabilmente con il detenuto, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado sono ammessi a intrattenere corrispondenza telefonica senza che siano necessari particolari e verificati motivi.

⁴²² Come nel caso dei colloqui visivi spetta al dirigente dell'istituto emettere autorizzazione laddove si tratti di condannati, diversamente se non vi è ancora stata sentenza di primo grado il rilascio spetta all'autorità che procede.

⁴²³ Art 39, c. 5, d.p.R. 30 giugno 2000.

alla realtà sociale, per cui ha riconosciuto che, alla luce della diffusione capillare della telefonia mobile e della progressiva scomparsa delle linee fisse, era opportuno consentire ai detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza di effettuare telefonate anche verso numeri cellulari⁴²⁴, in modo da evitare di ostacolare il diritto dei ristretti di comunicare con i propri affetti⁴²⁵.

La frequenza e la durata delle chiamate restano rigidamente disciplinate dal regolamento di esecuzione, nonostante si tratti di un diritto inviolabile⁴²⁶: una sola telefonata alla settimana della durata massima di dieci minuti ciascuna. Si tratta di tempistiche non estendibili che raramente consentono un dialogo disteso, tanto più quando sono coinvolti minori, per i quali la disponibilità di momenti più ampi è indispensabile per mantenere intatto il legame con il genitore detenuto⁴²⁷.

Mentre il tempo non è prolungabile, è invece possibile ottenere chiamate ulteriori in specifiche ipotesi: in caso di trasferimento, per poter comunicare ciò ai propri familiari; in occasione del rientro in istituto da un permesso o una licenza; nonché “*in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni*”⁴²⁸. La formulazione della norma, tuttavia, ha suscitato dubbi interpretativi circa il rapporto tra le due condizioni separate dalla virgola, e se esse debbano intendersi come presupposti autonomi e alternativi, oppure come requisiti da soddisfare congiuntamente. Oggi, tanto la giurisprudenza quanto l’Amministrazione penitenziaria sembrano propendere per quest’ultima interpretazione, a conferma della tendenza restrittiva che rischia di svuotare la previsione della sua effettiva portata⁴²⁹.

⁴²⁴ Circolare Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 10 marzo 2017, n. 0085545.

⁴²⁵ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 74.

⁴²⁶ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 225.

⁴²⁷ Joseph MURRAY, *The effects of imprisonment on families and children of prisoners*, in *The effects of imprisonment*, a cura di Alison Liebling e Shadd Maruna, Routledge, Londra, 2011, p. 455.

⁴²⁸ Art. 39, c. 3, d.p.R. 30 giugno 2000.

⁴²⁹ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 72-73.

La disciplina dei colloqui telefonici ha risentito dell’evoluzione tecnologica, favorendo una gestione più flessibile dei contatti tra le persone detenute e i loro familiari⁴³⁰. In questa direzione si colloca l’introduzione delle schede telefoniche prepagate nelle quali vengono registrate le utenze autorizzate: un accorgimento che ha permesso di superare l’incombenza, precedentemente necessaria, secondo cui un operatore di Polizia penitenziaria doveva comporre manualmente il numero⁴³¹. Tale avanzamento ha anche reso possibile effettuare chiamate al di fuori delle rigide fasce orarie stabilite dall’istituto in modo tale da conciliare le esigenze del ristretto con quelle dei familiari, in particolare dei figli minori.

Sempre in questa prospettiva si inserisce il riconoscimento della possibilità di effettuare videochiamate sulla base del regolamento d’esecuzione, laddove prevede che “il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell’istituto con le modalità tecnologiche disponibili”⁴³². Le chiamate audio-visive, come in precedenza accennato, sono considerate⁴³³ come una *species* di colloquio visivo e, dunque, sono assoggettate alle medesime regole in materia di durata, frequenza e possibilità di incontri straordinari rispetto ai colloqui visivi. Queste offrono un valore aggiunto di grande rilievo: innanzitutto permettono di vedere, seppur attraverso uno schermo, il proprio interlocutore⁴³⁴ e dunque di preservare un legame visivo che, soprattutto nei rapporti con i figli, assume un’importanza difficilmente sostituibile. Non solo, le videochiamate consentono anche di superare un ulteriore problema legato alla comunicazione telefonica: i costi delle chiamate che risultano interamente a carico del ristretto⁴³⁵. Questa condizione finisce per escludere dal godimento del diritto coloro

⁴³⁰ Massimo RUARO, Chiara SANTINELLI, *Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di Franco Della Casa, Glauco Giostra, CEDAM, Padova, 2019, p. 255.

⁴³¹ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 230.

⁴³² Art. 39, c. 6, d.p.R. 30 giugno 2000.

⁴³³ Circolare Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 30 gennaio 2019, n. 0031246.

⁴³⁴ Barbara GIORS, *Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 75.

⁴³⁵ Art. 39, c. 8, d.p.R. 30 giugno 2000.

che non dispongono delle risorse economiche necessarie e determina una disparità che colpisce principalmente gli stranieri costretti ad affrontare tariffe esorbitanti per le chiamate internazionali⁴³⁶. In questo contesto, un ruolo di rilievo è spesso svolto dal volontariato penitenziario, che in taluni casi interviene per sostenere le spese, colmando almeno in parte le lacune del sistema.

Un banco di prova decisivo è stato rappresentato dalla pandemia da Covid-19, quando il legislatore, spinto dalla necessità di garantire comunque la continuità dei contatti familiari in un contesto di forti limitazioni ai colloqui visivi, aveva introdotto una disciplina straordinaria che consentiva di autorizzare chiamate ulteriori rispetto al regime ordinario, in presenza di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, prevedendo altresì la possibilità di un contatto telefonico al giorno qualora la conversazione avesse luogo con figli minori o con figli maggiorenni affetti da disabilità grave⁴³⁷. Tale previsione, pur giustificata dalla contingenza emergenziale, sembrava esprimere un'apertura verso un modello più flessibile di corrispondenza telefonica, in grado di rispondere meglio alle esigenze affettive dei ristretti e dei loro familiari. Tuttavia, l'occasione non è stata colta: anziché consolidare questo approccio, negli ultimi due anni il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha progressivamente sollecitato il ritorno al regime delle telefonate “ordinarie”, rinunciando all'occasione di trasformare un'eccezione emergenziale in una stabile innovazione normativa⁴³⁸.

Recentemente, con il decreto “Carcere sicuro”⁴³⁹ del 2024, il Ministro Nordio⁴⁴⁰ ha disposto l'incremento del numero di telefonate consentite ai detenuti in media sicurezza, portandole da quattro a sei al mese, equiparando così, sul piano quantitativo,

⁴³⁶ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 74.

⁴³⁷ Art. 2-quinquies, legge 25 giugno 2020, n. 70.

⁴³⁸ Damiano ALIPRANDI, *Nelle nostre carceri si torna ai 10 minuti di telefonata a settimana. Cresce la tensione*, in *ristretti.org*, 2023.

⁴³⁹ Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”.

⁴⁴⁰ Carlo Nordio, Ministro della Giustizia dal 2022.

la disciplina delle telefonate a quella dei colloqui visivi⁴⁴¹. Si tratta, però, di un intervento dal respiro limitato: aggiungere venti minuti complessivi al mese non rappresenta una risposta concreta alle criticità strutturali dello strumento, né colma le lacune che continuano a ostacolare il pieno esercizio del diritto alla comunicazione familiare⁴⁴². Resta infatti irrisolta la questione più profonda: la relazione genitoriale non può essere compressa in un tempo frammentato e in una voce filtrata dal telefono, perché ciò di cui il bambino ha realmente bisogno è la continuità di una presenza e la rassicurazione che solo la dimensione fisica della relazione può offrire⁴⁴³.

Tra gli strumenti volti a garantire la comunicazione con l'esterno, anche se indiretta, vi è poi la corrispondenza epistolare o telegrafica⁴⁴⁴.

La Costituzione, all'articolo 15, c. 1, sancisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza, insieme a quella di ogni altro mezzo di comunicazione, sono diritti inviolabili, e in quanto tale questo principio risulta valevole anche per le persone private della libertà personale. Di conseguenza, l'articolo 38, c. 1, del regolamento di esecuzione prevede che i detenuti abbiano il diritto di inviare e ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica, nonché di ricevere fax, senza alcuna condizione⁴⁴⁵. Infatti, le persone ristrette sono autorizzate alla corrispondenza con congiunti e terzi, senza limiti numerici e senza la necessità di una preventiva autorizzazione⁴⁴⁶, ad eccezione della ricezione dei fax per i quali è richiesta l'autorizzazione della direzione⁴⁴⁷.

Nel tentativo di tutelare il diritto alla corrispondenza l'ordinamento penitenziario dispone l'obbligo per l'amministrazione di mettere a disposizione dei detenuti gli

⁴⁴¹ Damiano ALIPRANDI, *Nelle nostre carceri si torna ai 10 minuti di telefonata a settimana. Cresce la tensione*, in *ristretti.org*, 2023.

⁴⁴² Andrea OLEANDRI, *Carceri, le telefonate allungano la vita, ma Nordio non risponde*, in *lavialibera.it*, 2024.

⁴⁴³ Joseph MURRAY, *The effects of imprisonment on families and children of prisoners*, in *The effects of imprisonment*, a cura di Alison Liebling e Shadd Maruna, Routledge, Londra, 2011, p. 455.

⁴⁴⁴ Art. 38, c. 1, d.p.R. 30 giugno 2000.

⁴⁴⁵ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 254.

⁴⁴⁶ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 75.

⁴⁴⁷ Art. 38, c. 1, d.p.R. 30 giugno 2000.

oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza⁴⁴⁸. Questo obbligo è ulteriormente specificato nel regolamento di esecuzione⁴⁴⁹, laddove si dispone non solo che presso l’istituto debbano essere sempre disponibili per l’acquisto gli oggetti di cancelleria necessari⁴⁵⁰, ma anche che l’autorità amministrativa debba fornire gratuitamente e con cadenza settimanale, ai detenuti e agli internati che non possono provvedervi autonomamente, il materiale necessario per scrivere una lettera, inclusa l’affrancatura ordinaria⁴⁵¹. Nella pratica, tuttavia, i detenuti spesso si trovano privi degli strumenti di cancelleria necessari per esercitare pienamente il diritto alla corrispondenza⁴⁵², e la normativa non disciplina ancora modalità di comunicazione alternative, come le e-mail, che potrebbero non solo ridurre i costi ma anche garantire una ricezione più rapida e tempestiva dei messaggi, incidendo direttamente sulla qualità dei legami affettivi mantenuti con l’esterno⁴⁵³

Occorre porre attenzione ai controlli e alle limitazioni che possono riguardare la corrispondenza epistolare dei detenuti. Sebbene, come visto, la Costituzione italiana garantisca la libertà e la segretezza della corrispondenza⁴⁵⁴, e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo vietи ogni ingerenza nell’esercizio di questo diritto salvo casi strettamente necessari per esigenze legittime indicate dalla legge⁴⁵⁵, il sistema normativo italiano in passato non era conforme a questi principi. Infatti, consentiva al magistrato di sorveglianza e all’autorità giudiziaria di sottoporre la corrispondenza dei detenuti a controlli o limitazioni, ma senza definire chiaramente le condizioni per

⁴⁴⁸ Art. 18, c. 5, o.p.

⁴⁴⁹ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 256.

⁴⁵⁰ Art. 38, c. 3, d.p.R. 30 giugno 2000.

⁴⁵¹ Art. 38, c. 3, d.p.R. 30 giugno 2000.

⁴⁵² Alessandra ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 197.

⁴⁵³ Barbara GIORS, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 76.

⁴⁵⁴ Art. 15, c. 1, Cost.

⁴⁵⁵ Art. 8 CEDU.

l'utilizzo di tali misure, i limiti temporali e senza offrire la possibilità di impugnare le decisioni⁴⁵⁶.

Per porre rimedio a questa situazione, la legge n. 95 del 2004 ha introdotto l'articolo 18-ter o.p., secondo cui:

“Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

- a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;*
- b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;*
- c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima”*⁴⁵⁷.

Alla luce dei commi successivi emerge che tali provvedimenti, contro i quali è previsto il reclamo⁴⁵⁸, possono essere adottati su richiesta del pubblico ministero o del direttore dell’istituto, mediante decreto motivato del magistrato di sorveglianza per condannati e internati, o del giudice procedente nel caso di imputati⁴⁵⁹. Inoltre, qualora a seguito del visto di controllo si ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, l’autorità dispone la sua trattenuta, dandone opportuna comunicazione al detenuto o internato⁴⁶⁰.

⁴⁵⁶ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 263.

⁴⁵⁷ Art. 18-ter, c. 1, o.p.

⁴⁵⁸ Art. 18-ter, c. 6, o.p.

⁴⁵⁹ Art. 18-ter, c. 3, o.p.

⁴⁶⁰ Art. 18-ter, c. 5, o.p.

In tema di controlli permane comunque il potere-dovere del personale di polizia penitenziaria⁴⁶¹ di esaminare esternamente le missive in entrata e in uscita al fine di rilevare l’eventuale presenza di oggetti non consentiti⁴⁶².

Dunque, è possibile notare come i detenuti possano subire sia una limitazione diretta della possibilità di corrispondere con i familiari, anche sotto il profilo quantitativo, sia una limitazione indiretta, derivante dalla consapevolezza che il contenuto delle loro lettere sarà esaminato da terzi prima della consegna, circostanza che può inibire la libera espressione dei sentimenti⁴⁶³.

Nonostante le criticità e le limitazioni evidenziate, i colloqui telefonici e le comunicazioni epistolari e telegrafiche rivestono un ruolo fondamentale per le persone ristrette. Pur non essendo, ovviamente, sufficienti a garantire una piena vita relazionale, essi rappresentano spesso l’unico mezzo attraverso cui mantenere i contatti affettivi e sociali. Infatti, “*le varie forme comunicative sono le stelle che illuminano giornate altrimenti indirizzate al dolore*”⁴⁶⁴.

Va da ultimo ricordato che anche per le comunicazioni a distanza, come per i colloqui visivi, la disciplina subisce una notevole differenziazione per i detenuti sottoposti al cosiddetto “carcere duro”. Infatti, i colloqui telefonici sono divenuti alternativi e non cumulativi ai colloqui *de visu* a seguito del “pacchetto sicurezza” del 2009⁴⁶⁵, e possono essere concessi solo dopo sei mesi dall’inizio dell’applicazione del regime, nella misura di un colloquio al mese della durata massima di dieci minuti⁴⁶⁶. Inoltre, la chiamata viene registrata interamente e l’interlocutore del detenuto deve recarsi

⁴⁶¹ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 273.

⁴⁶² Art. 38, c. 5, d.p.R. 30 giugno 2000.

⁴⁶³ Barbara GIORS, *Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, p. 77.

⁴⁶⁴ Alessandra ZAFFANELLA, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l’affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 197.

⁴⁶⁵ Legge 15 luglio 2009, n. 94, “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”.

⁴⁶⁶ Art. 41-bis, c. 2-quater, lett. b, o.p.

presso l’istituto penitenziario più vicino alla sua residenza, ricevendo la telefonata in orari prestabiliti dalla direzione del carcere, in locali appositamente designati⁴⁶⁷.

Per quanto concerne la corrispondenza, invece, l’art. 41-bis, c. 2-quater, lett. e, o.p., prevede “*la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia*”.

Appare evidente, dunque, che si tratta di limitazioni non necessarie, inutilmente afflittive, e non conformi al nostro sistema costituzionale⁴⁶⁸.

2. L’isolamento affettivo: le barriere emotive e istituzionali alla continuità del legame genitoriale

La genitorialità costituisce un diritto fondamentale⁴⁶⁹, per chi si trova in libertà, come per chi è ristretto. La limitazione della libertà personale non dovrebbe, infatti, mai compromettere il diritto di essere genitori, né minare la possibilità di coltivare un rapporto sereno e significativo con i propri figli. Tuttavia, la relazione tra genitore detenuto e figlio è spesso trascurata, poiché il nostro ordinamento ha sempre privilegiato la protezione dei bambini dal contatto con l’ambiente carcerario, come se la sola vicinanza al genitore detenuto potesse in qualche modo contaminare l’innocenza del bambino.⁴⁷⁰

In questo contesto, madri e padri detenuti si trovano spesso affettivamente isolati, lacerati dalle difficoltà di mantenere o costruire un legame stabile con i figli. Le barriere emotive e istituzionali che incontrano rendono questo legame difficile da preservare, lasciando i genitori in una solitudine affettiva che diventa a sua volta una pena invisibile.

⁴⁶⁷ Circolare Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 9 ottobre 2003, n. 3592-6042.

⁴⁶⁸ Marco NESTOLA, *I colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 176.

⁴⁶⁹ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 76.

⁴⁷⁰ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 76.

Se la separazione fisica costituisce certamente il primo grande ostacolo alla continuità del legame affettivo tra genitori e figli, l'impatto emotivo che essa genera, tanto negli adulti quanto nei minori, risulta ancor più devastante⁴⁷¹.

Tra i sentimenti più diffusi tra i genitori detenuti emerge un persistente senso di colpa, che deriva dalla consapevolezza di aver commesso un errore che li ha privati della possibilità di prendersi cura della propria famiglia, di proteggerla e sostenerla⁴⁷². Tale peso emotivo è spesso accompagnato dalla vergogna⁴⁷³, che spinge i genitori a limitare o evitare i contatti con i propri figli, e ciò provoca una distanza emotiva che “spezza la relazione, separa dagli altri [...] e isola nella solitudine”⁴⁷⁴.

Così, le emozioni dei genitori, pur comprensibili, finiscono per costituire una vera e propria barriera che ostacola il mantenimento di un legame affettivo.

Senso di colpa e vergogna inducono frequentemente i genitori detenuti, così come le figure che si prendono cura dei figli, a celare la realtà della detenzione, nella convinzione di proteggere i minori da una sofferenza eccessiva e di allontanarli dallo stigma connesso all’essere figli di una persona detenuta⁴⁷⁵. Ma questa prospettiva, pur comprensibile, si fonda su un profondo equivoco: spesso si pensa che i bambini debbano restare immersi in un mondo protetto, e non si comprende che in realtà il mondo dell’infanzia non è esente da conflitti e che i bambini sono in grado di elaborare esperienze dolorose o sentimenti complessi come la perdita, la frustrazione o il

⁴⁷¹ Alessandra AUGELLI, *Genitori “dentro”: la detenzione, le relazioni familiari e le sfide educative*, in *Critical Hermeneutics: Biannual Journal of Philosophy*, 2022, n. 1, p. 26.

⁴⁷² Daniele BRUZZONE, *Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 82.

⁴⁷³ Francesca AGOSTINI, Fiorella MONTI e Silvia GIROTTI, *La percezione del ruolo materno in madri detenute*, in *Rivista di criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2011, vol. V, n. 3, p. 8.

⁴⁷⁴ Daniele BRUZZONE, *Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 84.

⁴⁷⁵ Catherine FOWLER, Chris ROSSITER, Tamara POWER, Angela DAWSON, Debra JACKSON, Michael ROCHE, *Maternal incarceration: impact on parent-child relationships*, in *Journal of child health care*, 2022, vol. 26, n. 1, p. 85.

distacco⁴⁷⁶. In questa prospettiva, il compito genitoriale non è quello di schermare i figli dal dolore, bensì quello di accompagnarli lungo il percorso di comprensione e gestione delle emozioni, in quanto non è possibile esonerare i figli dalle implicazioni emotive connesse alla detenzione di un genitore, ma si può risparmiare loro il dolore della perdita e far sì che possano elaborare la separazione⁴⁷⁷.

Dunque, gli esperti suggeriscono che nascondere la verità ai figli significa innescare nel bambino emozioni devastanti come la sfiducia e il senso di abbandono⁴⁷⁸. Inoltre, occultare la realtà significa impedire al bambino di esercitare una scelta consapevole, minando la trasparenza e la fiducia alla base della relazione educativa. Solo un genitore che non si sottrae alla verità può mantenere la propria autorevolezza, mentre le menzogne e le omissioni erodono la fiducia⁴⁷⁹.

*“Lo hanno arrestato lo stesso giorno in cui è caduto il ponte Morandi, così la mamma aveva raccontato al suo bimbo Paolo che il padre, un edile, era stato chiamato per la ricostruzione del ponte e finché non fosse finito, non sarebbe tornato a casa [...]. Questo però le impediva di portare il bambino a visitare il padre. Era una bugia comprensibile, molto bella, ma una bugia. E i bambini riescono a elaborare cose difficili solo se le capiscono e se non vengono loro nascoste”*⁴⁸⁰.

Senso di colpa e vergogna, però, non solo insinuano il dubbio su come e se comunicare la propria condizione ai figli, implicando anche la gestione di eventuali interrogativi

⁴⁷⁶ Daniele BRUZZONE, *Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 87-88.

⁴⁷⁷ Vanna IORI, *Padri in carcere: rappresentazioni sociali ed esperienze vissute*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 47-48.

⁴⁷⁸ Joyce ARDITTI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 135.

⁴⁷⁹ Daniele BRUZZONE, *Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 89.

⁴⁸⁰ Michela BOMPANI, *Genova. Nel carcere di Marassi c’è la stanza dei figli: uno spazio per incontrare i padri detenuti*, in *ristretti.org*, 2025.

sul motivo della reclusione⁴⁸¹, ma possono anche spingere i genitori privati della libertà personale a rifiutare le visite con l'intento di proteggere i figli dalla delusione o dalla sofferenza, e per sottrarsi essi stessi allo sguardo dei minori⁴⁸². Infatti, le visite, possono suscitare nei genitori emozioni dolorose, determinate sia dalle reazioni dei figli, che spesso piangono durante i colloqui, sia dal senso di vergogna per la condizione di degrado, in cui si trovano a mostrarsi, sia infine dal sentimento di impotenza derivante dall'incapacità di intervenire su ciò che accade all'esterno, che grava sugli affetti⁴⁸³.

Alla luce di queste difficoltà emotive il genitore in libertà, o più in generale le figure che si prendono cura dei minori, assumono un ruolo centrale nel preservare la continuità affettiva⁴⁸⁴. La percezione di questo legame cambia significativamente a seconda che i minori siano affidati al *partner* o ad altri familiari che sostengono il percorso di reinserimento del genitore detenuto, oppure a persone terze estranee⁴⁸⁵. Nel primo caso, infatti, queste figure rappresentano il ponte attraverso cui i bambini possono continuare a sperimentare un senso di stabilità affettiva e di sicurezza emotiva, mediando la percezione dei genitori detenuti. Proprio grazie a queste presenze la sospensione delle funzioni genitoriali quotidiane non si accompagna necessariamente a un'interruzione della relazione con i figli⁴⁸⁶.

⁴⁸¹ Susanna RONCONI, Grazia ZUFFA, *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Futura, Roma, 2023, p. 57.

⁴⁸² Joyce ARDITTI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 82.

⁴⁸³ Joyce ARDITTI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 125.

⁴⁸⁴ Antonella REHO, Laura FRUGGERI, *Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 2018, vol. 20, n. 2, p. 62.

⁴⁸⁵ Joyce ARDITTI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 88.

⁴⁸⁶ Antonella REHO, Laura FRUGGERI, *Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 2018, vol. 20, n. 2, p. 63.

Le difficoltà nel mantenere un legame genitoriale per il detenuto non si esauriscono sul piano emotivo: accanto al senso di colpa, alla vergogna e all'impotenza si innestano barriere di natura istituzionale che limitano concretamente la possibilità di presenza dei genitori detenuti nella vita dei loro figli. Regole rigide, procedure complesse, vincoli strutturali e pratiche penitenziarie spesso inadeguate incidono direttamente sull'effettiva continuità del rapporto affettivo. Infatti, sebbene sia ampiamente riconosciuto il ruolo fondamentale della dimensione affettiva per la persona detenuta⁴⁸⁷, tanto come elemento costitutivo della dignità umana, quanto come fattore di reinserimento sociale e di prevenzione⁴⁸⁸, l'ambiente penitenziario continua a rendere difficoltosa la possibilità di avere incontri significativi con i figli, ostacolando di fatto l'esercizio della genitorialità e la continuità del legame affettivo.

Un primo ostacolo pratico ai momenti di affettività in carcere è costituito dalla distanza tra l'istituto in cui viene eseguita la pena e il luogo di residenza dei familiari. Per attenuare questa difficoltà, il legislatore ha previsto il principio di territorialità della pena, in base al quale il detenuto deve essere assegnato ad un istituto quanto più vicino possibile alla famiglia⁴⁸⁹. Tale criterio mira a ridurre il disagio morale del ristretto, in quanto la lontananza dai propri affetti rappresenta una sofferenza ulteriore rispetto a quella inevitabilmente connessa alla detenzione⁴⁹⁰. Ciononostante, sempre più spesso tale principio viene disatteso, per esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria⁴⁹¹.

Tuttavia, anche quando il principio della territorialità viene rispettato, il diritto a mantenere un contatto significativo con i figli si scontra con numerosi limiti. Infatti,

⁴⁸⁷ Giuseppe MASTROPASQUA, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007, p. 78.

⁴⁸⁸ Giuseppe Melchiorre NAPOLI, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 263.

⁴⁸⁹ Art. 14, c. 1, o.p.

⁴⁹⁰ Fabio FIORENTIN, *Guida alla lettura. La disciplina delle comunicazioni e delle visite in carcere: tra tutele differenziate e prospettive di riforma (che tardano) ad arrivare*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 154.

⁴⁹¹ Carola OLIVO, *Affettività e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 143.

gli strumenti previsti per il mantenimento dei legami familiari, quali i colloqui visivi e telefonici o la corrispondenza, spesso risultano insufficienti o vincolati a regole troppo rigide.

Si pensi agli spazi che gli istituti predispongono per i colloqui visivi, spesso angusti e sovraffollati⁴⁹². L’ambiente fisico del carcere esercita spesso un impatto emotivo molto forte su chi vi accede dall’esterno⁴⁹³ e, nelle condizioni attuali, contribuisce a rendere l’incontro un’esperienza stressante e potenzialmente traumatica⁴⁹⁴. Le stanze in cui i colloqui si svolgono e le sale d’attesa sono solitamente fredde, impersonali e caratterizzate da rumori che turbano i bambini, i quali rimangono spesso rannicchiati sulle gambe dei genitori, piangono e si rifiutano di ripetere l’esperienza del colloquio⁴⁹⁵. Si tratta di reazioni complesse, che necessiterebbero di aiuto e mediazione da parte di personale adeguatamente formato per l’accoglienza dei bambini: l’assenza di figure specializzate, in grado di accompagnare i minori e gestire le dinamiche emotive legate all’incontro con il genitore detenuto, amplifica il disagio e limita la possibilità di instaurare un contatto sereno e continuativo⁴⁹⁶. E così spesso anche i genitori, a fronte delle reazioni dei figli, tendono a evitare tali incontri, per non arrecare ulteriore dolore⁴⁹⁷. Emerge così l’ambivalenza dei colloqui: se da un lato offrono un’occasione di connessione tra genitori e figli, dall’altro possono però rappresentare una fonte significativa di sofferenza, soprattutto laddove l’ambiente, le

⁴⁹² Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell’attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 100.

⁴⁹³ Michela SALVETTI, *Padre e figlio: un legame oltre le sbarre*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 333.

⁴⁹⁴ Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell’attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 101.

⁴⁹⁵ Vanna IORI, *Padri in carcere: rappresentazioni sociali ed esperienze vissute*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 44.

⁴⁹⁶ Vanna IORI, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, p. 81.

⁴⁹⁷ Joyce ARDITTI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 126.

modalità del colloquio o le reazioni dei bambini e dei genitori generano *stress* e disagio⁴⁹⁸.

A ciò si aggiunge il limite temporale: i colloqui sono spesso troppo brevi per consentire un reale scambio affettivo o per avviare una conversazione significativa, che rischia di essere interrotta allo scadere del tempo prestabilito⁴⁹⁹. Si pensi anche ai contatti telefonici, un rapporto così complesso come quello genitore-figlio non può ritenersi adeguatamente coltivato attraverso una conversazione di soli dieci minuti, per di più priva di sguardi, gesti e contatto fisico⁵⁰⁰. Inoltre, gli incontri si svolgono nelle fasce orarie e nei giorni indicati secondo le esigenze organizzative dell’istituto, che nella maggior parte dei casi non tengono conto degli impegni scolastici di bambini e ragazzi. A ciò deve aggiungersi il caso, particolarmente delicato, dei minori in comunità, i quali vengono accompagnati ai colloqui con i genitori da educatrici o educatori. In questi casi, le difficoltà organizzative si aggravano ulteriormente, sia per la complessità logistica dell’accompagnamento, sia per la cronica carenza di personale disponibile a garantire tale servizio in modo regolare e continuativo⁵⁰¹.

I luoghi e i tempi previsti per i colloqui rendono complicato creare un ambiente intimo e protetto, in cui il bambino possa condividere liberamente i propri sentimenti⁵⁰².

In questo contesto va ricordato che proprio alla luce di tutte queste problematiche, associazioni e organizzazioni del terzo settore si sono occupate dei bisogni dei più piccoli di fronte all’inerzia del legislatore e dell’Amministrazione penitenziaria. Un esempio significativo di questo intervento è il progetto *Spazio Giallo*, nato del 2007 a

⁴⁹⁸ Joyce ARDITI, *Parental incarceration and the family: psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 119.

⁴⁹⁹ Vanna IORI, *Padri in carcere: rappresentazioni sociali ed esperienze vissute*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 44.

⁵⁰⁰ Joseph MURRAY, *The effects of imprisonment on families and children of prisoners*, in *The effects of imprisonment*, a cura di Alison Liebling e Shadd Maruna, Routledge, Londra, 2011, p. 455.

⁵⁰¹ Lisa DI PAOLO, *Detenzione al femminile. Ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*, Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2015, p. 70.

⁵⁰² Alessandra AUGELLI, *Genitori “dentro”: la detenzione, le relazioni familiari e le sfide educative*, in *Critical Hermeneutics: Biannual Journal of Philosophy*, 2022, n. 1, pp. 29-30.

Milano San Vittore. Si tratta di uno spazio dove il bambino può prepararsi all'incontro con il genitore detenuto grazie all'ausilio di figure preparate⁵⁰³. Più recentemente, queste barriere sono state superate a Genova nell'istituto di Marassi, dove è stato creato uno spazio appositamente dedicato ai bambini, colorato e arricchito di giochi e libri, dove possono sentirsi accolti e supportati. La gestione di questo spazio è affidata a un gruppo di operatori preparati, tra cui educatori, assistenti sociali e psicologi, che si occupano di accompagnare i bambini e le famiglie in questo delicato percorso⁵⁰⁴.

In parallelo, nel 2014, il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'associazione Bambinissenzasbarre hanno sottoscritto la *Carta dei diritti dei figli genitori detenuti*. In particolare, l'articolo 2 della Carta si è espressamente occupato delle visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari, ponendo l'accento sulla necessità di tutelare i minori e di garantire loro il diritto a mantenere rapporti affettivi con i genitori anche durante la detenzione.

Dunque, le difficoltà concrete nel mantenimento dei rapporti genitoriali si pongono in tensione con il principio del *favor familiae* e con la funzione rieducativa della pena⁵⁰⁵. I contatti con il mondo esterno, in *primis* con la famiglia, non rappresentano solo un diritto del detenuto ma costituiscono un elemento fondamentale per il successo del percorso di reinserimento sociale, fungendo da supporto emotivo e morale⁵⁰⁶. In tal senso, ogni ostacolo istituzionale alla continuità dei legami affettivi mina la concreta possibilità di reintegrazione del condannato nella società.

In questo contesto appare opportuno ricordare che le difficoltà relazionali e affettive dei detenuti si accentuano ulteriormente se si allarga l'analisi alla sfera della sessualità. Il diritto all'intimità non risulta incompatibile con la detenzione, e questo è dimostrato

⁵⁰³ Lia SACERDOTE, *Quando la relazione genitoriale passa attraverso il carcere*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 26.

⁵⁰⁴ Michela BOMPANI, *Genova. Nel carcere di Marassi c'è la stanza dei figli: uno spazio per incontrare i padri detenuti*, in *ristretti.org*, 2025.

⁵⁰⁵ Carola OLIVO, *Affettività e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 135.

⁵⁰⁶ Emanuele SAITA, Miriam FANCIULLO, *La genitorialità al di là delle sbarre. Una disamina della recente letteratura*, in *Ricerche di psicologia*, 2018, n. 3, p. 459.

da esperienze di ordinamenti esteri⁵⁰⁷. La Corte costituzionale ha ribadito tale principio nella sentenza n. 10 del 2024, con la quale ha stabilito che, in assenza di motivi di sicurezza o giudiziari, il controllo visivo sui colloqui tra detenuti e *partner* è ingiustificato e che tali incontri devono svolgersi in spazi riservati. Nonostante questa pronuncia la piena applicazione del diritto alla sessualità negli istituti penitenziari rimane ancora incompleta, con la conseguenza che nella prassi si registrano fenomeni di autoerotismo, esperienze di omosessualità indotta e, in numerosi casi, la totale rinuncia ai contatti fisici⁵⁰⁸.

3. Le implicazioni comportamentali e sociali dell'allontanamento dalla figura genitoriale

Se fino ad ora l'attenzione è stata rivolta principalmente al genitore detenuto, alle sue emozioni e alle difficoltà che incontra nel mantenere il legame con i figli, è ora necessario volgere lo sguardo verso questi ultimi, minorenni o maggiorenni che siano, i quali subiscono a loro volta le conseguenze della detenzione in maniera profonda e silenziosa. Infatti, l'esperienza della detenzione di un genitore non si esaurisce nelle quattro mura dell'istituto penitenziario, ma si proietta inevitabilmente sulla vita dei figli, che ne diventano vittime indirette⁵⁰⁹: la rottura del legame quotidiano con la figura genitoriale comporta conseguenze profonde sia sul piano comportamentale, sia sul piano sociale per i bambini e i ragazzi⁵¹⁰.

Negli ultimi due decenni la condizione dei figli di persone detenute ha iniziato a emergere con maggior chiarezza nel dibattito scientifico e nelle agende politiche,

⁵⁰⁷ Andrea PUGIOTTO, *Come non funziona la vita sessuale in carcere: una primitiva pena corporale*, in *ristretti.org*, 2025.

⁵⁰⁸ Veronica MANCA, *Perché occuparsi della questione "affettività" in carcere?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, p. 9.

⁵⁰⁹ Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1593.

⁵¹⁰ Alicia HERREROS-FRAILE, Rodrigo CARCEDO, Antonio VIEDMA, Victoria RAMOS-BARBERO, Noelia FERNÁNDEZ-ROUCO, Pilar GOMIZ-PASCUAL, Consuelo DEL VAL, *Parental incarceration, development, and well-being: a developmental systematic review*, in *International journal of environmental research and public health*, 2023, n. 20, p. 1.

anche grazie all'impegno di organizzazioni non governative. L'Unione europea e l'UNICEF li hanno progressivamente riconosciuti tra i minori vulnerabili⁵¹¹, ed anche sul piano interno si è cercato di porre attenzione alla questione attraverso la *Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti*. Eppure, come detto, le conseguenze indirette della detenzione restano spesso silenziose, e questi bambini risultano frequentemente dimenticati rispetto ad altre categorie di soggetti fragili. Inoltre, all'interno di questa categoria di soggetti si opera una sorta di selezione, poiché l'attenzione tende a concentrarsi quasi esclusivamente sui più piccoli: ciononostante, anche nella fase della crescita giovanile le conseguenze della detenzione genitoriale possono essere altrettanto incisive, gravando sul percorso identitario, sulle relazioni con i pari e sul senso di appartenenza alla comunità⁵¹².

Mentre il dibattito pubblico continua, anche attualmente, a concentrarsi quasi esclusivamente sulla punizione dei genitori, i bisogni e i diritti dei figli rimangono spesso nell'ombra e si ignora che, in realtà, garantire visibilità e tutela a questi bambini significa non solo proteggere il loro benessere individuale, ma anche cercare di gettare le basi per una società più armoniosa, priva di paure e pregiudizi⁵¹³.

3.1. Implicazioni comportamentali: disturbi dell'attaccamento e rischio di devianza minorile

La separazione dai genitori rappresenta, nella vita di ogni bambino, un momento inevitabile e necessario per lo sviluppo dell'autonomia e per la costruzione di sé⁵¹⁴. Tuttavia, la modalità con cui questa separazione avviene, nonché il momento, determina in larga misura la quantità di sofferenza che il bambino sperimenta; e

⁵¹¹ COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Strategy on the Rights of the Child* (2022-2027), in *rm.coe.int*, 2022, p. 19.

⁵¹² Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 478.

⁵¹³ Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1594.

⁵¹⁴ John BOWLBY, *Attachment and loss, volume 1: Attachment*, Hogarth Press, London, 1969, p. 12.

quando il distacco è forzato, come nel caso della detenzione di un genitore, esso si trasforma in un trauma capace di produrre ripercussioni importanti⁵¹⁵.

Esiste, infatti, una differenza sostanziale tra la separazione naturale e la separazione forzata imposta dalla detenzione di un genitore: quest'ultima si presenta come una frattura improvvisa e spesso traumatica, capace di incidere profondamente sullo sviluppo emotivo e comportamentale del minore⁵¹⁶.

Per comprendere le implicazioni della separazione sul comportamento dei minori è necessario partire dalla teoria dell'attaccamento, elaborata da John Bowlby, secondo la quale ogni bambino, lentamente, interiorizza la sua storia relazionale con l'adulto di riferimento e costruisce modelli relazionali alla luce delle interazioni con i genitori⁵¹⁷.

Questa teoria ha consentito di iniziare a comprendere come le relazioni con i genitori e le figure di attaccamento possano contribuire alla regolazione delle emozioni del bambino⁵¹⁸, nonché al modo in cui gli stessi si relazioneranno con il mondo esterno.

Dunque, le prime interazioni del bambino con le figure che si prendono cura di lui sono cruciali⁵¹⁹. Tuttavia, la detenzione di un genitore rappresenta una violazione di questo legame e introduce una separazione forzata che può interferire profondamente con lo sviluppo affettivo⁵²⁰. Infatti, una separazione precoce e involontaria dalla figura di cura comporta un aumento del rischio di sviluppare un attaccamento disorganizzato, caratterizzato dalla difficoltà a formulare strategie coerenti per conquistare e

⁵¹⁵ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 88.

⁵¹⁶ Joyce ARDITI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 101.

⁵¹⁷ Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, pp. 83-84.

⁵¹⁸ Alessandro MARGARA, Paolina PISTACCHI, Sibilla SANTONI, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, p. 84.

⁵¹⁹ Renè SPITZ, *Il primo anno di vita del bambino. Genesi delle prime relazioni oggettuali*, Giunti Barbera, Firenze, 1972.

⁵²⁰ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 88.

mantenere l'attenzione del *caregiver*⁵²¹. Tale forma di attaccamento costituisce un fattore di rischio significativo per future difficoltà nello sviluppo del bambino, amplificando le conseguenze della separazione forzata imposta dalla detenzione.

Più nel dettaglio, uno dei principali rischi a cui il bambino è esposto quando viene separato da una figura di attaccamento è lo sviluppo di un forte senso di abbandono⁵²², che può tradursi in due comportamenti antitetici: da un lato, alcuni bambini manifestano segnali di depressione, come isolamento, rallentamento psicomotorio, e perdita di interesse⁵²³; dall'altro, possono reagire con comportamenti caratterizzati da iperattività, rabbia e aggressività. In entrambi i casi, comunque, emerge chiaramente che si tratta di bambini spaventati e angosciati, che tentano di trasformare il dolore della separazione in aggressività rivolta verso sé stessi o verso gli altri⁵²⁴.

A ciò si affiancano disturbi di natura somatica altrettanto invalidanti e impattanti, quali alterazioni dell'appetito e difficoltà legate al sonno⁵²⁵.

Questi effetti possono essere più o meno acuti nei minori e dipendono da diversi fattori, tra cui la storia personale del bambino antecedente alla detenzione del genitore, le modalità con cui è avvenuto l'arresto nel caso in cui il minore fosse presente, la conoscenza della verità che permette di riporre fiducia nelle figure genitoriali, nonché le modalità attraverso le quali vengono mantenuti i rapporti con il genitore detenuto⁵²⁶. Inoltre, la detenzione di un genitore sconvolge gli equilibri familiari, e genera cambiamenti che si riflettono sui minori: può accadere, in alcuni casi, che il genitore che dovrebbe prendersi cura del minore, sopraffatto dalla solitudine e dalle difficoltà

⁵²¹ Mary DOZIER, *Challenges of foster care*, in *Attachment and human development*, 2005, n. 7, p. 29.

⁵²² Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 93.

⁵²³ John BOWLBY, *Maternal care and mental health*, in *Bulletin of the World Health Organization*, 1951, n. 3, p. 395.

⁵²⁴ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 93.

⁵²⁵ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 93.

⁵²⁶ MURRAY Joseph, FARRINGTON David, SEKOL Ivana, *Children’s antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: a systematic review and meta-analysis*, in *Psychological bulletin*, 2012, vol. 148, n. 2, p. 178.

quotidiane, possa ridurre l'attenzione verso il minore e amplificare così il suo senso di abbandono; in altri casi, al contrario, sentendosi svuotato dal distacco, potrebbe riversare sul minore un eccesso di cure e generare una relazione affettiva dipendente e limitante per il bambino⁵²⁷.

Vi è poi un interrogativo che ha animato diverse ricerche dalla metà degli anni '60 ad oggi, ossia quanto la detenzione di un genitore possa influire sui comportamenti devianti dei minori, con effetti che non si esauriscono nell'infanzia o nell'adolescenza, ma che possono riverberarsi anche nella vita adulta. Nel tentativo di rispondere a tale quesito, occorre ricordare che secondo la teoria dell'apprendimento sociale⁵²⁸ i figli osservano e imitano i genitori: riportata sul campo in esame, tale teoria potrebbe portare ad affermare che quando gli adulti sono coinvolti in comportamenti illegali la separazione non necessariamente interrompe il contatto con la devianza, ma al contrario può lasciare spazio a una fascinazione per l'illecito e a una parziale interiorizzazione di forme negative⁵²⁹, soprattutto laddove non vi sono figure e reti di sostegno adeguate per i minori. In questa cornice, studi aneddotici e ricerche sul campo⁵³⁰ suggeriscono che i bambini possono reagire alla detenzione dei genitori sviluppando comportamenti conflittuali con la società. Un esempio è fornito dallo studio longitudinale⁵³¹ condotto a Cambridge su 411 uomini londinesi⁵³², che ha mostrato come la separazione dai genitori a causa della loro detenzione prima dei dieci anni sia fortemente correlata alla commissione di reati e condanne penali in età adulta:

⁵²⁷ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione "forzata"*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 95.

⁵²⁸ Fondata da Albert Bandura nel 1961.

⁵²⁹ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione "forzata"*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 97.

⁵³⁰ Si veda JOHNSTON Denise, *Effects of parental incarceration*, in *Children of incarcerated parents*, a cura di Katherine Gabel and Denise Johnston, Lexington books, 1995, pp. 59-88; SACK William, *Children of imprisoned fathers*, in *Psychiatry*, vol. 40, n. 2, pp. 163-174; SACK William, SEIDLER Jack, *Should children visit their parents in prison?*, in *Law and Human Behavior*, 1978, vol. 2, n. 3, pp. 261-266.

⁵³¹ Gli studi longitudinali consistono in ricerche, ampiamente impiegate in discipline come la sociologia e la psicologia, che permettono di osservare e analizzare nel tempo l'evoluzione e i cambiamenti del fenomeno studiato.

⁵³² Studio avviato nel 1961 da Donald West e successivamente perseguito da David Farrington.

tra questi ragazzi, il 48% ha ricevuto condanne penali, rispetto al 19% dei ragazzi separati per altri motivi⁵³³.

Questi numeri non raccontano solo di statistiche, ma anche di un fenomeno che affonda le sue radici nei sentimenti e nelle esperienze familiari. La reazione dei bambini alla detenzione di un genitore è in larga parte modellata dall'atteggiamento che le famiglie adottano nei confronti dell'incarcerazione: quando i genitori e i familiari vedono la detenzione come un'ingiustizia, questo sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni permea inevitabilmente i più piccoli⁵³⁴.

Dunque, la devianza minorile non è una conseguenza automatica della detenzione dei genitori, ma ogni bambino reagisce secondo le proprie risorse emotive, la qualità delle relazioni di sostegno e le condizioni del contesto sociale⁵³⁵, nonché la propria età. Tuttavia, l'assenza della figura di accudimento e di modelli positivi aumenta in maniera significativa il rischio di comportamenti antisociali. In questo senso, la devianza può essere vista come una forma di reazione al trauma: il dolore della separazione viene trasformato in rabbia, ribellione e comportamenti aggressivi.

3.2. Implicazioni sociali: stigma e marginalizzazione

Nel tentativo di delineare le implicazioni sociali che la detenzione genitoriale ha sui figli, occorre sottolineare che il detenuto, una volta varcata la soglia del carcere, viene immediatamente marchiato come soggetto pericoloso e criminale. Questa percezione, profondamente radicata nella società, non si dissolve facilmente, nemmeno dopo il termine della pena⁵³⁶.

⁵³³ David FARRINGTON, Jeremy COID, Joseph MURRAY, *Family factors in the intergenerational transmission of offending*, in *Criminal behaviour and mental health*, 2009, n. 19, p. 110.

⁵³⁴ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 98.

⁵³⁵ Joseph MURRAY, *The effects of imprisonment on families and children of prisoners*, in *The effects of imprisonment*, a cura di Alison Liebling e Shadd Maruna, Routledge, Londra, 2011, p. 447.

⁵³⁶ Elton KALICA, Simone SANTORSO, *Dopo il carcere, resta lo stigma. Detenuto una volta, detenuto per sempre*, in www.antigone.it, 2016, p. 1.

Tuttavia, lo stigma non colpisce unicamente il detenuto, ma si riverbera sull'intera famiglia, coinvolgendo anche i figli⁵³⁷. Questo fenomeno, noto come *courtesy stigma*⁵³⁸, implica che l'identità del figlio venga in parte plasmata dalla percezione sociale del genitore detenuto, e lo espone così al rischio di essere percepito a sua volta come violento, impulsivo o crudele⁵³⁹.

Per comprendere pienamente lo stigma che grava sui figli di detenuti è necessario indagare le sue radici e le convinzioni che lo alimentano. Titoli mediatici o interpretazioni popolari sulle presunte predisposizioni genetiche alla violenza⁵⁴⁰ possono rafforzare l'idea che i figli dei detenuti siano intrinsecamente pericolosi. Il risultato è una spirale di esclusione sociale, in cui i comportamenti di sfogo dei bambini, comprensibili reazioni a un contesto emotivamente complesso, vengono letti dalla collettività come conferme di una presunta aggressività innata, e si consolida così un circolo vizioso di discriminazione e pregiudizio⁵⁴¹.

Tale stigmatizzazione può avere conseguenze significative sul minore, tra le quali deve essere annoverata la ridotta integrazione nel contesto scolastico, luogo cruciale in cui si sviluppano le relazioni con i coetanei durante l'infanzia e l'adolescenza⁵⁴². L'esclusione nasce sia da fattori interni, come il calo di autostima⁵⁴³ generato dalla vergogna e dall'imbarazzo che si prova rispetto la propria condizione familiare, sia da

⁵³⁷ Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 478.

⁵³⁸ Letteralmente "stigma per cortesia"; indica la trasmissione indiretta dello stigma sociale da un individuo a chi è associato a lui, come i familiari.

⁵³⁹ Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1594.

⁵⁴⁰ Amanda EVANSBURG, *But your honor, it's in his genes - the case for genetic impairments as grounds for a downward departure under the federal sentencing guidelines*, in *American Criminal Law Review*, 2001, vol. 38, p. 1565.

⁵⁴¹ Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1595.

⁵⁴² Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 480.

⁵⁴³ Fiona WEIDBERG, *Giving children of imprisoned parents a voice*, in *Educational Psychology in Practice*, 2017, vol. 33, n. 4, p. 372.

fattori esterni, poiché i compagni possono adottare atteggiamenti di bullismo nei confronti dei figli di detenuti⁵⁴⁴, così come le altre famiglie possono contribuire all'isolamento, escludendoli da occasioni di socializzazione nel timore che possano avere un'influenza negativa sui propri figli. Per proteggersi da tali esperienze, molti di questi minori tendono spesso a nascondere la condizione del genitore e arrivano talvolta a mentire sulla propria realtà familiare⁵⁴⁵.

Un'ulteriore conseguenza dello stigma riguarda l'interruzione delle relazioni con i coetanei. I figli dei detenuti tendono ad allontanarsi dalle relazioni sociali per il timore di essere giudicati, a sviluppare legami più superficiali e a limitare l'intimità emotiva⁵⁴⁶, con conseguenze durature sulla qualità delle interazioni sociali.

Infine, l'appartenenza a un gruppo stigmatizzato può condurre i bambini non solo a subire giudizi negativi dall'esterno, ma anche ad interiorizzare queste percezioni, accettandole come veritieri riguardo a sé stessi⁵⁴⁷. Questo può favorire comportamenti conformi a tali stereotipi, infatti nei casi più gravi la stigmatizzazione può portare all'avvicinamento a contesti antisociali⁵⁴⁸.

Tutte queste conseguenze, tuttavia, non si esauriscono nella fase dell'infanzia, ma possono perdurare anche durante l'adolescenza e oltre. Da interviste condotte su giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 26 anni⁵⁴⁹, è emerso che l'incarcerazione dei genitori può essere associata a effetti negativi quali la mancanza di un'abitazione

⁵⁴⁴ Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1594.

⁵⁴⁵ Susan PHILIPS, Trevor GATES, *A conceptual framework for understanding the stigmatization of children of incarcerated parents*, in *Journal of Child and Family Studies*, 2011, vol. 20, n. 3, p. 287.

⁵⁴⁶ Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 480.

⁵⁴⁷ Susan PHILIPS, Trevor GATES, *A conceptual framework for understanding the stigmatization of children of incarcerated parents*, in *Journal of Child and Family Studies*, 2011, vol. 20, n. 3, p. 290.

⁵⁴⁸ Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 479.

⁵⁴⁹ Joshua COCHRAN, Sonja SIENNICK, Daniel MEARS, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, p. 480.

stabile o anche la mancata partecipazione alla vita politica. Tali esiti possono essere considerati forme estreme di isolamento sociale o di esclusione, sperimentate dai giovani nelle fasi successive della vita, a dimostrazione di come lo stigma produca conseguenze che si estendono ben oltre l'infanzia.

Oltre agli effetti derivanti dallo stigma e dall'esclusione sociale, l'incarcerazione di un genitore comporta implicazioni cosiddette secondarie, come lo svantaggio economico⁵⁵⁰, che si traducono a loro volta in forme di marginalizzazione sociale. Nonostante le famiglie cerchino di celare la propria condizione, la perdita o la riduzione del reddito limita l'accesso ai figli a risorse fondamentali e accentua la loro vulnerabilità. In questo senso, le difficoltà materiali rappresentano un'ulteriore dimensione dell'esclusione sociale.

In conclusione, ciò che emerge da questa breve e riassuntiva disamina è che la detenzione di un genitore ha effetti significativi sugli affetti e sul benessere dei figli. Come più volte rimarcato in questo elaborato, la pena, già gravosa per lo stesso detenuto, investe inevitabilmente i familiari e intacca profondamente i legami più intimi⁵⁵¹ e questo paragrafo ha inteso dimostrare un ulteriore risultato di tale fenomeno L'impatto della detenzione sui figli si manifesta tanto sul piano sociale quanto su quello comportamentale e rende necessario un sostegno che superi i confini familiari. Infatti, isolare i figli di persone che hanno avuto problemi con la legge appare spesso la soluzione più semplice⁵⁵²: è più immediato etichettarli e marginalizzarli che interrogarsi su come affrontare concretamente le loro esigenze e sostenerli nel percorso di crescita. Risulta più facile chiudere gli occhi di fronte alla complessità della situazione, ignorando che il problema non riguarda soltanto il singolo bambino, ma

⁵⁵⁰ Joyce ARDITI, *Parental incarceration and the family psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012, p. 98.

⁵⁵¹ Martina Elvira SALERNO, *Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento italiano su una questione controversa*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, n. 1, p. 3.

⁵⁵² Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1593.

l’intera società, che troppo spesso abbandona queste persone, negando loro il supporto psicologico, educativo ed economico che sarebbe invece doveroso garantire. Un ruolo centrale in questo senso deve essere svolto dalla scuola: essa rappresenta la prima istituzione con cui il bambino si confronta e la qualità della relazione instaurata in questo contesto influisce profondamente sulla percezione che il minore svilupperà nei confronti della società⁵⁵³. Al tempo stesso, non può essere trascurata la salute mentale, per cui i minori necessitano di un adeguato sostegno nel percorso psicologico, così come i genitori che rimangono fuori dal carcere e che si trovano, spesso in solitudine, a farsi carico della cura dei figli⁵⁵⁴. Infatti, un elemento chiave per aiutare i bambini è supportare chi si prende cura di loro⁵⁵⁵. È dunque in questo intreccio di affetti, relazioni e contesto che si rivela tutta la complessità del fenomeno: la detenzione non è mai un fatto isolato, ma un evento che lascia cicatrici profonde nei legami familiari e nella crescita dei minori, così che amplifica la necessità di interventi mirati⁵⁵⁶, sensibili e capaci di attenuare le conseguenze di una separazione forzata.

⁵⁵³ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 100.

⁵⁵⁴ Xinran YE, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, p. 1596.

⁵⁵⁵ Ande NESMITH, Ebony RUTHLAND, *Children of incarcerated parents: challenges and resiliency, in their own words*, in *Children and Youth Services Review*, 2008, vol. 30, n. 10, p. 1129.

⁵⁵⁶ Monica VITOLO, Livia SCIGLIANO, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, p. 102.

CAPITOLO IV

La pena alla prova del presente

1. Il decreto “sicurezza” e il diritto alla genitorialità in carcere: tra profili di incostituzionalità e tensioni con il diritto internazionale. – 2. Il riconoscimento del diritto all’affettività in carcere da parte della Corte costituzionale e la sordità del legislatore.

1. Il decreto “sicurezza” e il diritto alla genitorialità in carcere: tra profili di incostituzionalità e tensioni con il diritto internazionale

Al termine della presente indagine, la consapevolezza che si fa strada è netta: mentre la Consulta apre spiragli di umanizzazione della pena, la politica risponde irrigidendo l’assetto penitenziario con il decreto “sicurezza”, il quale solleva crescenti dubbi e critiche da parte di accademici, magistratura e avvocatura⁵⁵⁷. Nel dettaglio, il decreto-legge n. 48 dell’11 aprile del 2025, riproduce sostanzialmente il disegno di legge n. 1660, approvato dalla Camera e al vaglio del Senato, quando il Governo ha deciso di accelerare il processo e approvarlo, dunque, sotto forma di decreto-legge, convertito dalla legge n. 80 il 4 giugno 2025⁵⁵⁸.

Si tratta di un intervento con il quale si affrontano una molteplicità di tematiche eterogenee, tanto da configurarsi come una sorta di “*zibaldone inquietante*”⁵⁵⁹, in nome della sicurezza, concetto che viene frequentemente elevato a baluardo per

⁵⁵⁷ Si vedano i comunicati dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale e dell’Associazione Nazionale Magistrati, il parere della VI Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Unione delle Camere penali italiane pubblicati in *sistemapenale.it*.

⁵⁵⁸ Antonio CAVALIERE, *Considerazioni generali intorno al d.l. “sicurezza” n. 48/2025, convertito in l. n. 80/2025*, in *Il decreto sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, p. 1.

⁵⁵⁹ Antonio CAVALIERE, *Considerazioni generali intorno al d.l. “sicurezza” n. 48/2025, convertito in l. n. 80/2025*, in *Il decreto sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, p. 6.

giustificare interventi che, sotto la maschera della protezione collettiva, minano i principi essenziali dello Stato di diritto⁵⁶⁰.

Molti dubbi investono lo strumento del decreto-legge in relazione alla riserva di legge in materia penale. Sul punto la Corte si è costantemente pronunciata nel senso di un'interpretazione della riserva quale riserva di legge in senso materiale⁵⁶¹. Tuttavia, si rileva anche come la decretazione d'urgenza coinvolga il principio della separazione dei poteri⁵⁶² e che, dunque, “*l'ampia autonomia del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale all'assenza di limiti costituzionali*”⁵⁶³, poiché l'esecutivo non può, con un'interpretazione eccessivamente estesa dei presupposti dello strumento in esame, sostituirsi al Parlamento⁵⁶⁴.

Nel caso in esame, come prontamente rilevato, sembra, però, non sussistere il requisito di necessità e urgenza richiesto dall'art. 77, c. 2, Cost., e a conferma di ciò si segnala che il disegno di legge, il cui contenuto è stato sostanzialmente trasposto nel decreto, era stato originariamente presentato oltre un anno prima. Giostra si interroga se forse le uniche necessità e urgenze cui il Governo ha tentato di rispondere fossero, allora,

“*la necessità di sottrarre alle crescenti critiche, anche sovrannazionali, la proposta normativa e l'urgenza di rassicurare una parte della maggioranza, insofferente alle modifiche che, anche a seguito dell'intervento del Presidente della Repubblica, si erano già rese necessarie e preoccupata delle altre che si andavano prospettando. Motivazione politicamente comprensibile, costituzionalmente e democraticamente inammissibile*”⁵⁶⁵.

⁵⁶⁰ Emilio DOLCINI, *Sicurezza per decreto-legge?*, in *sistemapenale.it*, 2025.

⁵⁶¹ Si vedano: Corte cost., sent. n. 184 del 1974; Corte cost., sent. n. 330 del 1996.

⁵⁶² Emilio DOLCINI, *Sicurezza per decreto-legge?*, in *sistemapenale.it*, 2025.

⁵⁶³ Corte cost., sent. n. 146 del 2024, *Cons. dir.*, § 4, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁶⁴ In dottrina l'utilizzo dello strumento del decreto-legge in materia penale è controverso: la tesi oggi maggioritaria ne ammette la legittimità, mentre tesi minoritarie, come quella di Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, sostengono l'estromissione di atti che promanano dall'esecutivo dal novero delle fonti di diritto penale.

⁵⁶⁵ Glauco GIOSTRA, È “*necessario e urgente*” rifondare il DL sicurezza, in *sistemapenale.it*, 2025.

Al di là dei dubbi e delle critiche che investono lo strumento del decreto-legge, vi è una disposizione specifica che riveste particolare interesse per l'analisi e le riflessioni fin qui condotte, ossia l'articolo 15 del decreto⁵⁶⁶, rivolto alle donne incinte o madri di prole in tenera età in esecuzione penale o destinatarie di misure cautelari.

Si tratta di un intervento che mira a colpire destinatarie ben individuate: le donne di etnia rom, alle quali si imputa di essere autrici di frequenti borseggi e di eludere sistematicamente il carcere attraverso frequenti gravidanze e maternità. Non a caso, Dolcini fa rientrare questa disposizione tra quelle che conducono ad un diritto penale d'autore, “*un diritto penale che guarda non a ciò che l'uomo fa, bensì a quel che l'uomo è*”⁵⁶⁷.

Il comma 1 dell'articolo in questione interviene sugli articoli 146 e 147 c.p., scardina il tentato bilanciamento tra repressione del crimine e tutela del superiore interesse del minore cui era approdato il legislatore *ante riforma*⁵⁶⁸, e abroga l'automatico differimento della pena per donne incinte o madri di prole di età inferiore ad un anno. Dunque, il rinvio diviene ora facoltativo e basato su una scelta del giudice, nonostante si tratti di una fase di grande vulnerabilità⁵⁶⁹ tanto per la madre quanto per il minore. Viene poi previsto un ulteriore motivo di revoca, ossia quando la madre “*durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore*”⁵⁷⁰. La disposizione solleva dubbi, sia in merito alla genericità dei termini utilizzati, che portano ad attribuire maggior discrezionalità

⁵⁶⁶ Art 15, c. 1, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, “*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni*”.

⁵⁶⁷ Emilio DOLCINI, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in *sistemapenale.it*, 2025.

⁵⁶⁸ Simone LONATI, Carlo MELZI D'ERIL, *Il decreto-legge sicurezza (n. 48/2025): autoritratto involontario di una politica di oppressione*, in *sistemapenale.it*, 2025.

⁵⁶⁹ Antonio FABERI, *L'esecuzione delle pene e delle misure cautelari per madri di prole in tenera età. Il rischio di “pene nascoste” a carico del minore innocente*, in *Il decreto sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, p. 226.

⁵⁷⁰ Art. 147, c. 3, c.p.

al giudice, sia in merito al fatto che il giudice penale vede attribuirsi competenza in ordine a valutazioni normalmente affidate al tribunale per i minorenni⁵⁷¹.

Infine, viene introdotta una nuova clausola ostativa al rinvio qualora da questo: “*derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti*”⁵⁷². In tali ipotesi, per donne incinte o madri di prole di età inferiore ad un anno l'esecuzione avrà comunque luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, invece, in caso di figli di età compresa tra uno e tre anni, invece, l'esecuzione potrà aver luogo in questi istituti solo ove lo consentano le esigenze di eccezionale rilevanza. La disposizione, dunque, permette l'ingresso in un contesto detentivo, seppur attenuato, dei bambini, laddove invece la priorità dovrebbe sempre essere quella della libertà, quanto meno, del minore.

Questo nuovo quadro desta non poche perplessità circa la sua compatibilità con i principi costituzionali. Ci si chiede come possa dirsi rispettato l'art. 31 Cost. quando non viene garantito alla madre di occuparsi del figlio in spazi adeguati, potendo liberamente e adeguatamente esercitare il proprio ruolo genitoriale, e quando, al contempo, si costringono bambini innocenti a crescere dietro un blindo, sottoposti alle rigide regole e ai tempi obbligati dell'istituzione carceraria. Parimenti, desta interrogativi la compatibilità con il senso di umanità della pena e con il diritto alla salute l'ipotesi in cui una donna incinta sia costretta a trascorrere la gravidanza in carcere, lontana dai propri affetti.

L'operato del legislatore sembra senz'altro tradire ciò che fino ad ora la Corte ha affermato, ossia che “*le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l'assoluto sacrificio della condizione della madre e del suo rapporto con la prole*”⁵⁷³.

⁵⁷¹ Antonio FABERI, *L'esecuzione delle pene e delle misure cautelari per madri di prole in tenera età. Il rischio di “pene nascoste” a carico del minore innocente*, in *Il decreto sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, p. 227.

⁵⁷² Art. 147, c. 5, c.p.

⁵⁷³ Corte cost., sent. n. 76 del 2017, *Cons. dir.*, § 4.1, in www.cortecostituzionale.it.

Oltre a entrare in rotta di collisione con i principi costituzionali, la nuova disciplina del rinvio dell'esecuzione solleva evidenti problemi di compatibilità con le fonti internazionali e sovrannazionali. La riformulazione degli artt. 146 e 147 c.p. disattende infatti il principio del superiore interesse del minore, sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e ribadito dalle Regole di Bangkok del 2010, alla luce del quale prevedono la possibilità per le madri di ottenere una ragionevole sospensione della detenzione (Regola 2) e raccomandano di privilegiare pene non detentive per le donne incinte o con figli piccoli (Regola 64). In nome di una sicurezza declinata in chiave repressiva, vengono così accantonati standard universalmente riconosciuti e sacrificato lo stesso diritto alla vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU⁵⁷⁴. Né migliore è il quadro offerto dalle Regole penitenziarie europee, anch'esse disattese⁵⁷⁵, a conferma di come il decreto-legge sicurezza si collochi in aperta controtendenza rispetto all'evoluzione del diritto penitenziario europeo e internazionale, scegliendo consapevolmente la strada più facile: quella che comprime i diritti dei più vulnerabili.

2. Il riconoscimento del diritto all'affettività in carcere da parte della Corte costituzionale e la sordità del legislatore

L'impressione che deriva da quanto appena ripercorso è quella di un ordinamento che non si limita a restringere la libertà, ma che si spinge fino a negare, in nome della sicurezza, le espressioni più intime dell'esistenza. È in questa logica repressiva che affonda le radici anche il tabù della sessualità intramuraria, da sempre rimossa dal discorso giuridico. Infatti, nel carcere l'amore può sopravvivere, ma la sessualità è repressa. È proprio questa la frattura che segna da sempre l'esperienza detentiva, infatti, mentre dell'affettività l'ordinamento si preoccupa, seppur con tutte le

⁵⁷⁴ Antonio FABERI, *L'esecuzione delle pene e delle misure cautelari per madri di prole in tenera età. Il rischio di "pene nascoste" a carico del minore innocente*, in *Il decreto sicurezza. Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, p. 237.

⁵⁷⁵ Emilio DOLCINI, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in *sistemapenale.it*, 2025.

limitazioni fino a questo momento riscontrate, la sessualità continua a restare un tabù. Quest'ultima non solo non trova una disciplina positiva, ma risulta addirittura esclusa alla luce dell'art. 18, c. 3, o.p., che impone il controllo visivo durante i colloqui dei detenuti, quasi che la negazione del desiderio e della corporeità possa costituire un ulteriore segmento della pena. Eppure, secondo la Corte costituzionale l'affettività ricomprende la sessualità, che costituisce uno dei modi essenziali di espressione della persona, pur non esaurendosi in essa⁵⁷⁶. Tuttavia, appare necessario sottolineare che la sessualità non presuppone necessariamente affettività: un atto o un desiderio sessuale può esistere anche in assenza di legami emotivi profondi.

Proprio in questo spazio di tensione, tra affettività ammessa e sessualità negata, si colloca oggi una delle questioni più urgenti del nostro diritto penitenziario: il riconoscimento del diritto alla sessualità intramuraria, auspicato da tempo anche a livello sovranazionale⁵⁷⁷.

Nel 2023 i riflettori sono stati puntati sulla questione grazie all'ordinanza⁵⁷⁸ del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il quale ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale sul divieto assoluto di fruire con il *partner* di colloqui visivi intimi senza il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria⁵⁷⁹.

La vicenda, che ha rappresentato un punto di svolta nel dibattito, ha trovato un epilogo inatteso nella decisione della Corte costituzionale che, con la sentenza additiva⁵⁸⁰ di principio n. 10 del 2024, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18, c. 3, o.p., per contrasto con gli artt. 3, 27, c. 3, e 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU,

⁵⁷⁶ Corte cost., sent. n. 10 del 2024, *Cons. dir.*, § 3.4, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁷⁷ Art. 6, Raccomandazione dell'Assemblea generale del Consiglio d'Europa n. 1340 del 1997; art. 6, Raccomandazione dell'Assemblea generale del Consiglio d'Europa n. 1340 del 1997; art. 1, lett. c, Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) del 2004.

⁵⁷⁸ Magistrato di sorv. di Spoleto, ord. n. 5 del 12 gennaio 2023, in www.gazzettaufficiale.it.

⁵⁷⁹ Art. 18, c. 3, o.p.

⁵⁸⁰ Sulla qualificazione della sentenza vi sono opinioni differenti in dottrina. Vi veda Antonio RUGGERI, *Finalmente riconosciuto il diritto alla libera espressione dell'affettività dei detenuti (a prima lettura di Corte cost. n. 10/2024)*, in *Consulta online*, 2024, n. 1, p. 163; Marco RUOTOLLO, *Il riconoscimento del diritto all'intimità delle persone detenute in un'originale additiva ad attuazione progressiva*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024, n. 1, pp. 97-98.

“nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”⁵⁸¹.

Con questa sentenza la Corte ha rotto il silenzio e l’immobilismo sul tema e ha assunto una posizione chiara⁵⁸², sicuramente più netta rispetto a quella adottata circa dodici anni prima, quando la questione era stata dichiarata inammissibile. Infatti, già nel 2012⁵⁸³ la Corte si era confrontata con un’analoga problematica avanzata dal Magistrato di sorveglianza di Firenze in merito all’art. 18, c. 3, o.p., e, pur respingendo la questione per eccessiva genericità del *petitum*, aveva riconosciuto esplicitamente l’urgenza di assicurare alle persone ristrette la possibilità di avere “*relazione affettive intime, anche a carattere sessuale*”⁵⁸⁴, ma riteneva necessario un intervento legislativo.

Come la Corte rimarca, però, tra il 2012 e il 2024 l’ordinamento penitenziario ha subito rilevanti modifiche che hanno radicalmente mutato il quadro normativo⁵⁸⁵ e che hanno reso possibile l’adozione di una sentenza additiva di principio⁵⁸⁶, con la quale si compiono passi importanti.

⁵⁸¹ Corte cost., sent. n. 10 del 2024, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁸² Nicoletta CASTELLANO, Il diritto all’affettività familiare in carcere: tra esigenze di sicurezza e necessità costituzionali, in *federalismi.it*, 2025, n. 9, p. 73.

⁵⁸³ Corte cost., sent. n. 301 del 2012, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁸⁴ Corte cost., sent. n. 301 del 2012, *Cons. dir.*, § 3, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁸⁵ Si pensi, ad esempio, all’art. 1, c. 20 e 38, legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha esteso ai conviventi di fatto e alle parti di unione civile tra persone dello stesso sesso i medesimi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, in cui si menzionava un criterio direttivo volto all’inserimento del diritto all’affettività nella riforma, cui il legislatore non ha dato seguito; art. 11, lett. g, n. 3, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, che modifica l’articolo 18 o.p.

⁵⁸⁶ Ilaria GIUGNI, *Diritto all’affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere*, in *sistemapenale.it*, 2024.

In particolare, la Corte rimarca il fatto che le relazioni affettive costituiscono un nucleo essenziale della persona e che lo stato detentivo può limitarne l'esercizio solo entro confini giustificabili, al di là dei quali ogni compressione si traduce in una lesione della dignità umana e in un'erosione della funzione rieducativa della pena⁵⁸⁷. In questo contesto, la sorveglianza continua cui i detenuti sono sottoposti, seppure prevista per rispondere ad esigenze di sicurezza, finisce per eccedere lo scopo preso di mira: l'assolutezza e l'inderogabilità della prescrizione producono una compressione sproporzionata e un sacrificio irragionevole della dignità della persona⁵⁸⁸, con effetti che si riversano, ancora una volta, anche sui familiari, i quali, pur non essendo responsabili di alcun reato, subiscono ugualmente conseguenze.

Inoltre, la concessione di permessi premio non può essere considerata una soluzione alla negazione della sessualità intramuraria in quanto incapace di rimuovere un divieto che continua a comprimere in radice un diritto fondamentale della persona detenuta⁵⁸⁹. Consapevole dell'impatto concreto della pronuncia sugli istituti penitenziari, non solo in termini organizzativi, ma anche strutturali e logistici, la Corte non si limita all'enunciazione astratta del principio, ma indica linee guida operative. Nella pronuncia emerge, infatti, una *pars construens*, in cui vengono delineati criteri preliminari utili ai giudici di sorveglianza e all'Amministrazione penitenziaria per orientarsi nella concreta attuazione del diritto alle relazioni intime, fornendo al contempo elementi che il legislatore potrà utilizzare per definire una disciplina organica e completa degli incontri intimi⁵⁹⁰, anche se tale intervento ancora tarda ad arrivare.

Nel riconoscere il ruolo di pietra miliare della sentenza n. 10 del 2024, non possono essere trascurate le criticità connesse alla sua concreta attuazione. Infatti, la realtà dei penitenziari italiani, caratterizzata da strutture spesso fatiscenti e sovraffollate, rende

⁵⁸⁷ Corte cost., sent. n. 301 del 2012, *Cons. dir.*, § 3.1, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁸⁸ Corte cost., sent. n. 301 del 2012, *Cons. dir.*, § 3.2, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁸⁹ Corte cost., sent. n. 301 del 2012, *Cons. dir.*, § 2.6.2, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁹⁰ Ilaria GIUGNI, *Diritto all'affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere*, in sistemapenale.it, 2024.

particolarmente complesso individuare spazi adeguati a garantire lo svolgimento dei colloqui intimi⁵⁹¹. La pronuncia costituzionale, del resto, non è concepita come un atto isolato: essa delinea un percorso sinergico che coinvolge più attori, tra cui il legislatore, la sorveglianza e, naturalmente, l'amministrazione penitenziaria⁵⁹². Proprio questa necessaria cooperazione rende evidente un rischio concreto: la delega operativa all'amministrazione potrebbe tradursi in una fruizione del diritto all'affettività inframuraria limitata o diseguale, confermando il principio solo sulla carta, oppure, nel migliore dei casi, realizzandolo in maniera non uniforme tra istituto e istituto a seconda degli spazi disponibili⁵⁹³.

Altri elementi critici emergono dal significativo margine di discrezionalità lasciato all'Amministrazione penitenziaria e, in caso di reclamo, al magistrato di sorveglianza, sia nella valutazione del comportamento del detenuto ai fini dell'ammissione ai colloqui intimi, sia nell'accertamento dell'esistenza di un legame affettivo stabile in assenza di vincolo matrimoniale⁵⁹⁴. Quanto alla prima questione, non possono essere tacite le ambiguità che caratterizzano i criteri ostativi ai colloqui: pericolosità sociale, condotte disciplinari pregresse e ragioni giudiziarie⁵⁹⁵, pur formalmente giustificati dall'esigenza di ordine e sicurezza, rischiano di essere interpretati in modo restrittivo, con l'effetto di degradare la libertà affettiva a un semplice premio di condotta⁵⁹⁶. Questo potrebbe creare un paradosso evidente: nel caso che ha originato il giudizio *a quo*, il detenuto non poteva beneficiare dei permessi premio a causa di sanzioni disciplinari pregresse, eppure il medesimo meccanismo avrebbe potuto impedirgli anche l'accesso ai colloqui intimi. Con riferimento alla seconda questione, la

⁵⁹¹ Manuela PATTARO, *Fenomenologia di un diritto: l'affettività in carcere. Commento alla sentenza n. 10 del 2024*, in *federalismi.it*, 2024, n. 16, p. 174.

⁵⁹² Ilaria GIUGNI, *Diritto all'affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere*, in *sistemapenale.it*, 2024.

⁵⁹³ Attualmente solo 32 istituti su 189 hanno individuato degli spazi idonei.

⁵⁹⁴ Manuela PATTARO, *Fenomenologia di un diritto: l'affettività in carcere. Commento alla sentenza n. 10 del 2024*, in *federalismi.it*, 2024, n. 16, pp. 176-177.

⁵⁹⁵ Corte cost., sent. n. 10 del 2024, *Cons. dir.*, § 4.1, in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁹⁶ Ilaria GIUGNI, *Affettività in carcere. Note in attesa dell'attuazione di Corte cost.*, sentenza n. 10 del 2024, in *Osservatorio costituzionale*, 2024, n. 4, p. 305.

pronuncia, pur riconoscendo il diritto ai detenuti almeno conviventi, esclude quanti, al momento dell'ingresso in carcere, non intrattengano relazioni formalizzate corrispondenti ai parametri indicati. Ne deriva che il diritto all'intimità esiste formalmente, mentre la sua concreta fruizione resta condizionata dalla situazione personale del singolo, con l'effetto di accentuare disuguaglianze⁵⁹⁷ già presenti nell'esperienza detentiva.

Ancor più significativo è il fatto che la legge di bilancio non abbia previsto alcuno stanziamento straordinario, segno evidente del disinteresse parlamentare verso la risoluzione del problema e la piena tutela del diritto all'affettività. A distanza di diciotto mesi dalla pronuncia della Consulta, il quadro rimane quello di un ordinamento che riconosce formalmente un diritto costituzionale, ma fatica a renderlo effettivo: la politica italiana continua a rimanere silente, spostando l'attenzione su questioni marginali e trascurando che, per chi vive quotidianamente dietro il blindo, i diritti fondamentali finiscono per essere percepiti come semplici premi da concedere. Ciononostante, i casi recenti di Terni e Parma dimostrano come l'intervento della magistratura di sorveglianza possa essere fondamentale in questa fase⁵⁹⁸: grazie a due ordinanze, emesse dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto⁵⁹⁹ per la Casa circondariale di Terni e dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia⁶⁰⁰ per la Casa di reclusione di Parma⁶⁰¹, e al successivo intervento del DAP con linee guida operative, sono stati finalmente resi possibili i primi incontri intimi tra detenuti e *partner*.

⁵⁹⁷ Manuela PATTARO, *Fenomenologia di un diritto: l'affettività in carcere. Commento alla sentenza n. 10 del 2024*, in *federalismi.it*, 2024, n. 16, p. 177.

⁵⁹⁸ Nicoletta CASTELLANO, Il diritto all'affettività familiare in carcere: tra esigenze di sicurezza e necessità costituzionali, in *federalismi.it*, 2025, n. 9, p. 78.

⁵⁹⁹ Magistrato di sorv. di Spoleto, ord. n. 149 del 29 gennaio 2025, in www.sistemapenale.it.

⁶⁰⁰ Magistrato di sorv. di Reggio Emilia, ord. n. 383 del 7 febbraio 2025, in www.sistemapenale.it.

⁶⁰¹ Seguita dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna n. 1202 del 2025, con la quale si sono rigettati i reclami del DAP e della Procura di Reggio Emilia.

Conclusioni

Giunti al termine di questo percorso di ricerca resta una consapevolezza difficile da accettare: c'è un dolore che non fa rumore, ed è quello dei figli dei detenuti. La sofferenza di queste vittime innocenti del sistema penitenziario resta confinata ai margini del discorso pubblico, come se ignorarla potesse cancellarla.

Eppure è sulla pelle di queste bambine e di questi bambini che si misura, ancora una volta, la distanza tra principi e realtà. Mentre trattati, convenzioni e costituzioni proclamano la centralità e la superiorità dell'interesse del minore e la Corte costituzionale fa passi avanti in tema di affettività intramuraria, il legislatore arretra, sceglie scorciatoie punitive, redditizie sul piano politico ma deleterie sul piano umano, e sacrifica così i diritti dei più fragili sull'altare del consenso.

Se la scelta di civiltà sarebbe dovuta essere quella di ampliare la soglia di età dei figli entro cui è possibile sospendere la pena, così da proteggere l'infanzia da un contatto prematuro e devastante con l'universo detentivo, e da garantire la continuità del legame genitoriale, i figli dei detenuti risultano, oggi, nuovamente e doppiamente traditi dalle istituzioni: prima in un silenzio sociale che, quando non li ignora, si trasforma in brusio, capace solo di stigmatizzarli ed emarginarli; poi nella severità di leggi, che sacrifica la loro infanzia.

È forse qui che si rivela la vera ingiustizia: nel lasciare che la pena si tramuti in destino, e che a pagarla siano coloro che più di tutti avrebbero diritto a una protezione assoluta.

Bibliografia

ACIERNO Maria, *Il mantra del preminente interesse del minore*, in *Questione giustizia*, 2019, n. 2, pp. 93-100.

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, in www.fra.europa.eu, 2022.

AGNELLA Costanza, *Breve storia della detenzione femminile*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, pp. 559-566.

AGOSTINI Francesca, MONTI Fiorella e GIROTTI Silvia, *La percezione del ruolo materno in madri detenute*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2011, vol. V, n. 3, pp. 6-27.

ALBANO Filomena, *I best interests of the child tra passato, presente e futuro*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. xxiii-xxvii.

ALEJOS Marlene, *Babies and Small Children Residing in Prisons*, Quaker United Nations Office, Geneva, 2015.

ALIPRANDI Damiano, *Nelle nostre carceri si torna ai 10 minuti di telefonata a settimana. Cresce la tensione*, in *ristretti.org*, 2023.

ANTONELLI Sofia, *Bambini in carcere*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, pp. 491-497.

ARDITTI Joyce, *Parental incarceration and the family: psychological and social effects of imprisonment on children, parents, and caregivers*, New York University Press, New York, 2012.

AUGELLI Alessandra, *Genitori “dentro”: la detenzione, le relazioni familiari e le sfide educative*, in *Critical Hermeneutics: Biannual Journal of Philosophy*, 2022, n. 1, pp. 523-610.

AULETTA Tommaso, *L'incidenza dell'interesse del minore nella costituzione e rimozione dello stato filiale*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 47-60.

BALSAMO Antonio, *Nuove disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (L. 21 aprile 2011, n. 62)*, in www.penalecontemporaneo.it, 23 maggio 2011.

BARBERET Rosemary, JACKSON Crystal, *UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Sanctions for Women Offenders (the Bangkok Rules): A Gendered Critique*, in *Revista de Sociología*, 2017, v. 102, n. 2, pp. 215-230.

BARZANÒ Piera, *The Bangkok Rules: an International Response to the Needs of Women Offenders*, in *UNAFEI – Resource material series*, 2013, n. 90, pp. 81-95.

BASTICK Megan, TOWNHEAD Laurel, *Women in prison: A commentary on the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Quaker United Nations Office, Ginevra, 2008.

BERTACCINI Davide, *Una rassegna disincantata sulla disciplina sostanzialistica della “riforma” penitenziaria*, in *L'Indice penale* (Sezione Online), 2019, n. 2, pp. 38-71.

BERTACCINI Davide, *Fondamenti di critica della pena e del penitenziario. Rielaborazione aggiornata dell'opera didattica di Massimo Pavarini*, II ed., Bononia University Press, Bologna, 2021.

BIAGI GUERINI Roberta, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1989.

BISI Simonetta, *Female criminality and gender difference*, in *International review of sociology*, 2002, vol. 12, n. 1, pp. 23-43.

BOMPANI Michela, *Genova. Nel carcere di Marassi c'è la stanza dei figli: uno spazio per incontrare i padri detenuti*, in *ristretti.org*, 2025.

BOVA Maja, CARLETTI Cristiana, FURIA Annalisa, LE FEVRE CERVINI Enzo Maria, ZAMBRANO Valentina, *Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

BOWLBY John, *Maternal care and mental health*, in *Bulletin of the World Health Organization*, 1951, n. 3, pp. 380-395.

BOWLBY John, *Attachment and loss, volume 1: Attachment*, Hogarth Press, London, 1969.

BRUNO Desi, *Donne detenute e genitorialità “fuori delle mura”*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, n. 11.

BRUNO Orietta, *Trattamento intra moenia e aspetti spazio-temporali della detenzione*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 73-140.

BRUZZONE Daniele, *Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 81-97.

CAGGIA Fausto, ZOPPINI Andrea, *Art. 29 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, pp. 601-621.

CARTA Alessandra, *Sardegna. Madri detenute senza un Icam*, in *ristretti.org*, 2023.

CASTELLANO Nicoletta, Il diritto all'affettività familiare in carcere: tra esigenze di sicurezza e necessità costituzionali, in *federalismi.it*, 2025, n. 9, pp. 69-79.

CAVALIERE Antonio, *Considerazioni generali intorno al d.l. "sicurezza" n. 48/2025, convertito in l. n. 80/2025*, in *Il decreto sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, pp. 1-24.

CHESNEY-LIND Meda, *Girls' Crime and Woman's Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency*, in *Crime and Delinquency*, 1989, p. 5-29.

CHICCO Donatella, *La criminalità femminile*, in *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*, a cura di Paolo Pittaro, EUT, Trieste, 2012, pp. 81-98.

CIUFFOLETTI Sofia, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, pp. 47-71.

COCHRAN Joshua, SIENNICK Sonja, MEARS Daniel, *Social Exclusion and Parental Incarceration Impacts on Adolescents' Networks and School Engagement*, in *Journal of Marriage and Family*, 2018, n. 2, pp. 478-498.

COLAMUSSI Marilena, *Bisogni e diritti delle donne detenute*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 369-408.

COLAMUSSI Marilena, *Detenzione e maternità*, Cacucci, Bari, 2023.

COLLA Elisabetta, *Donne detenute con figli in carcere: dalla genitorialità nell'istituzione totale alla responsività di servizi alternativi*, in *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, 2024, n. 2, pp. 79-91.

CONTI Roberto, *Alla ricerca del ruolo dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel pianeta famiglia*, in *Minori giustizia*, 2015, n. 3, pp. 66-87.

CORSO Piermaria, *I rapporti con la famiglia e l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di Vittorio Grevi, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 175-196.

COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Strategy on the Rights of the Child (2022-2027)*, in *rm.coe.int*, 2022.

COYLE Andrew, *Revision of the European Prison Rules, a contextual report*, in *European Prison Rules*, in *European Prison Rules*, Council of Europe Publishing, 2006.

DE DOMINICIS Stefania, *La differente condizione di accesso alla detenzione domiciliare speciale tra condannate madri e padre detenuto. Brevi riflessioni a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 52 del 2025*, in *Osservatorio costituzionale*, 2025, n. 5, pp. 1-20.

DEGANELLO Mario, *Il padre detenuto e la “naturale aspirazione” all’esercizio della genitorialità: timidezze della Corte costituzionale ed indifferenza dell’ultimo legislatore*, in www.associazionelaic.it, 2025.

DI LORENZO Nadia, *Sottrazione internazionale e diritti fondamentali del fanciullo in una recente pronuncia della corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2014, pp. 112-122.

DI LORENZO Nadia, *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni familiari*, in www.cde.unict.it, 2015.

DI PAOLO Lisa, a cura di, *Detenzione al femminile. Ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì*, Regione Emilia-Romagna, Bologna, 2015.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Le Regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa l’11 Gennaio 2006*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007.

DOLCINI Emilio, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in sistemapenale.it, 2025.

DOLCINI Emilio, *Sicurezza per decreto-legge?*, in sistemapenale.it, 2025.

DOMINGO Giuseppe e MIZZON Andrea, *Diritto all’affettività in carcere: spiragli di un cambiamento*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, n. 4.

DOZIER Mary, *Challenges of foster care*, in *Attachment and human development*, 2005, n. 7, pp. 27-30.

DRAHIC Carmen, *The legitimacy of family rights in Strasbourg case law: “living instrument” or extinguished sovereignty?*, Bloomsbury publishing, Londra, 2017.

EVANSBURG Amanda, *But your honor, it's in his genes - the case for genetic impairments as grounds for a downward departure under the federal sentencing guidelines*, in *American Criminal Law Review*, 2001, vol. 38, pp. 1565-1584.

FABERI Antonio, *L'esecuzione delle pene e delle misure cautelari per madri di prole in tenera età. Il rischio di “pene nascoste” a carico del minore innocente*, in *Il decreto sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, a cura di Vito Plantamura, Pacini Giuridica, Pisa, 2025, pp. 223-244.

FABINI Giulia, *Perché le donne delinquono meno degli uomini?*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, pp. 547-557.

FACCIOLI Franca, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990.

FADDA Maria Laura, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012.

FARRINGTON David, COID Jeremy, MURRAY Joseph, *Family factors in the intergenerational transmission of offending*, in *Criminal behaviour and mental health*, 2009, n. 19, pp. 109-124.

FIORENTIN Fabio, *Guida alla lettura. La disciplina delle comunicazioni e delle visite in carcere: tra tutele differenziate e prospettive di riforma (che tardano) ad arrivare*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 153-158.

FOCARELLI Carlo, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child»*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2010, n. 4, pp. 981-993.

FORTI Gabrio, *Dignità umana e persone soggette all'esecuzione penale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, n. 2, pp. 237-263.

FREEMAN Michael, *Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child*, Nijhoff, Leida, 2007.

FOWLER Catherine, ROSSITER Chris, POWER Tamara, DAWSON Angela, JACKSON Debra, ROCHE Michael, *Maternal incarceration: impact on parent-child relationships*, in *Journal of child health care*, 2022, vol. 26, n. 1, pp. 82-95.

GALLETTI Lidia, *Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi*, in *Autonomie locali e Servizi sociali*, 2005, n. 2, pp. 219-229.

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, *Relazione al Parlamento 2017*, in *giurisprudenzapenale.com*, 2017.

GARLATTI Carla, *Autorità giudiziaria e interesse superiore del minore*, in *The best interest of the child*, a cura di Carla Garlatti, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 47-60.

GIBSON Mary, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 2007, n. 3, pp. 187-207.

GIORS Barbara, *Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 59-106.

GIOSTRA Glauco, *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, n. 1, pp. 55-63.

GIOSTRA Glauco, *È “necessario e urgente” rifondare il DL sicurezza*, in *sistemapenale.it*, 2025.

GIUGNI Ilaria, *Diritto all'affettività delle persone detenute: la Corte costituzionale apre ai colloqui intimi in carcere*, in *sistemapenale.it*, 2024.

GONNELLA Patrizio, *Le norme per le donne detenute: analisi e mancanze*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, pp. 475-482.

GRATTAGLIANO Ignazio, PIETRALUNGA Susanna, TAURINO Alessandro, CASSIBBA Rosalinda, LACALANDRA Giuliana, PASCERI Maria, PRETI Elisabetta, CATANESET Roberto, *Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2016, n. 1, pp. 6-17.

GRATTAGLIANO Ignazio, PIETRALUNGA Susanna, CASSIBBA Rosalinda, COPPOLA Gabrielle, LAQUALE Michele Giovanni, TAURINO Alessandro, LACALANDRA Giuliana, PASCERI Maria, SEMERARO Cristina, CATANESI Roberto, *Percezione ed autorappresentazione della paternità ed esperienze detentive*.

risultati di una ricerca negli istituti penitenziari della Puglia e della Emilia-Romagna, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2018, n. 1, pp. 6-15.

GROMI Alberto, *Dai diritti dei detenuti ai diritti dei bambini*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 19-24.

HEIDENSOHN Frances, *The deviance of women: a critique and an enquiry*, in *The British Journal of Sociology*, 1968, pp. 160-175.

HERREROS-FRAILE Alicia, CARCEDO Rodrigo, VIEDMA Antonio, RAMOS-BARBERO Victoria, FERNÁNDEZ-ROUCO Noelia, GOMIZ-PASCUAL Pilar, DEL VAL Consuelo, *Parental incarceration, development, and well-being: a developmental systematic review*, in *International journal of environmental research and public health*, 2023, n. 20, pp. 1-44.

IORI Vanna, *Introduzione*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 7-8.

IORI Vanna, *Padri in carcere: rappresentazioni sociali ed esperienze vissute*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 31-50.

IORI Vanna, *La genitorialità in carcere*, in *Minori giustizia*, 2014, n. 3, pp. 76- 83.

KALICA Elton, SANTORSO Simone, *Dopo il carcere, resta lo stigma. Detenuto una volta, detenuto per sempre*, in www.antigone.it, 2016.

JOHNSTON Denise, *Effects of parental incarceration*, in *Children of incarcerated parents*, a cura di Katherine Gabel and Denise Johnston, Lexington books, 1995, pp. 59-88.

KLEIN Dorie, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 1973, vol. 8, n. 2, pp. 3-29.

LAMARQUE Elisabetta, *Art. 30 Cost*, in *Commentario alla Costituzione - volume I*, a cura Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET giuridica, Torino, 2006, pp. 622-639.

LOMBARDI Lia, *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, n. 3, pp. 509-523.

LONATI Simone, MELZI D'ERIL Carlo, *Il decreto-legge sicurezza (n. 48/2025): autoritratto involontario di una politica di oppressione*, in *sistemapenale.it*, 2025.

LORENZETTI Anna, *La giurisprudenza costituzionale sulla maternità reclusa. Il punto sullo stato dell'arte*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione. IV. I diritti fondamentali nel prisma costituzionale*, 2020, pp. 379-391.

LORENZETTI Anna, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal*, 2021, n. 1, pp. 139-163.

LORUSSO Sergio, *Trattamento carcerario e Regole del Consiglio d'Europa*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 181-194.

MALIZIA Maria Claudia, *Maternità in carcere. Uno studio esplorativo*, in *Psicologia e giustizia*, 2012, n. 2.

MANCA Veronica, *Perché occuparsi della questione “affettività” in carcere?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 1-12.

MANCA Veronica, *Amore e carcere: binomio (im)possibile(?)!*. La Corte costituzionale segna una tappa fondamentale del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, n. 2, pp. 7-12.

MANTOVANI Giulia, *La de-carcerazione delle madri nell'interesse dei figli minorenni: quali prospettive?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 1, pp. 231-264.

MANTOVANI Giulia, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in *Donne ristrette*, a cura di Giulia Mantovani, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 195-328.

MANTOVANI Giulia, *Prosegue il cammino per rafforzare la tutela del rapporto tra genitori detenuti e figli minori*, in *lalegislatiopenale.eu*, 2018.

MARCOLINI Stefano, *Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute madri)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 maggio 2011.

MARGARA Alessandro, PISTACCHI Paolina, SANTONI Sibilla, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori giustizia*, 2005, n. 1, pp. 83-112.

MARINETTI Susanna, *Il trattamento e la vita interna alle carceri*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, a cura di Patrizio Gonnella, Giappichelli Editore, Torino, 2019, pp. 15-31.

MASTROPASQUA Giuseppe, *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*, Cacucci, Bari, 2007.

MELOSSI Dario, *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Mondadori, Milano, 2002.

MILELLA Liana, *I bambini con uno o tutti e due i genitori detenuti nelle carceri italiane sono circa 100mila*, in *ristretti.org*, 2023.

MINAFRA Mena, *La tutela genitoriale nel preminente interesse del minore: mai più “bambini detenuti”*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 102-118.

MIRAVALLE Michele, SCANDURRA Alessio, a cura di, *Senza respiro. XXI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2025.

MIRZIA Bianca, *The best interest of the child*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2021.

MONE Daniela, *Bambini e madri in carcere. Il rapporto detenute madri e figli tra esigenze di sicurezza sociale, dignità umana e diritti del bambino*, in *DPERonline*, 2017, n. 2, pp. 1-15.

MONTECCHIARI Tiziana, *Bambini senza barre: la tutela dei minori figli di genitori detenuti*, in *Minori giustizia*, 2018, n. 1, pp. 107-120.

MURRAY Joseph, *The effects of imprisonment on families and children of prisoners*, in *The effects of imprisonment*, a cura di Alison Liebling e Shadd Maruna, Routledge, Londra, 2011, pp. 442-462.

MURRAY Joseph, FARRINGTON David, SEKOL Ivana, *Children's antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration: a systematic review and meta-analysis*, in *Psychological bulletin*, 2012, vol. 148, n. 2, pp. 175-210.

MUSI Elisabetta, *Rimanere padri "dentro". Il diritto alla famiglia*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 53-80.

NAPOLI Giuseppe Melchiorre, *Salute, affettività e libertà di corrispondere e comunicare*, Giappichelli, Torino, 2014.

NESMITH Ande, RUTHLAND Ebony, *Children of incarcerated parents: challenges and resiliency, in their own words*, in *Children and Youth Services Review*, 2008, vol. 30, n. 10, pp. 1119-1130.

NESTOLA Marco, *i colloqui ed i detenuti al 41-bis*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 159-182.

NICOSIA Emanuele, *Trattamento penitenziario e diritti fondamentali alla luce del diritto sovrannazionale*, in *Libertà dal carcere, libertà nel carcere: affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale. Atti del Quinto ginnasio dei penalisti svoltosi a Pisa il 9-10 novembre 2012*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 3-37.

OLEANDRI Andrea, *Carceri, le telefonate allungano la vita, ma Nordio non risponde*, in *lavialibera.it*, 2024.

OLIVO Carola, *Affettività e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 135-152.

PADALETTI Maria Luisa, *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in *La comunità internazionale*, 2018, n. 3, pp. 413-428.

PAJARDI Daniela, ADORNO Rossano, LENDARO Carla Marina, ROMANO Carlo Alberto, *Donne e carcere*, Giuffrè Editore, Milano, 2018.

PASSIONE Michele, *Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l.11 aprile 2025, n. 48)*, in *sistemapenale.it*, 2025.

PATTARO Manuela, *Fenomenologia di un diritto: l'affettività in carcere. Commento alla sentenza n. 10 del 2024*, in *federalismi.it*, 2024, n. 16, pp. 136-179.

PAZ Miguel Angel Núñez, “*La donna*” delinquente. Un percorso storico-teorico, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Nelson Mandela Rules: Implementing the United Nations Revised Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, in www.penalreform.org, 2018.

PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the Bangkok Rules Implementing the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*, in www.penalreform.org, 2021.

PENAL REFORM INTERNATIONAL, *Guidance document on the European Prison Rules*, in www.penalreform.org, 2023.

PEIRCE Jennifer, *Making the Mandela Rules: Evidence, Expertise, and Politics in the Development of Soft Law International Prison Standards*, in *Queen's Law Journal*, 2018, vol. 43, n. 2, pp. 263-295.

PEZZINI Barbara, *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-subordinazione*, in *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, a cura di Giuditta brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi, Jovene Editore, Napoli, 2009, pp. 1150-1200.

PHILIPS Susan, GATES Trevor, *A conceptual framework for understanding the stigmatization of children of incarcerated parents*, in *Journal of Child and Family Studies*, 2011, vol. 20, n. 3, pp. 286-294.

PICCHI Marta, *La tutela dell'interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale di assistenza e cura: una nuova dichiarazione di incostituzionalità degli automatismi legislativi preclusivi dell'accesso ai benefici penitenziari*, in *Forum di quaderni penitenziari*, 2019.

PITCH Tamar, *Dove si vive, come si vive*, in *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli Editore, Milano, 1992, pp. 59-103.

PITCH Tamar, *Le differenze di genere*, in *La criminalità in Italia*, a cura di Marzio Barbagli e Umberto Gatti, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 171-183.

POEHLMANN Julie, SHLAFFER Rebecca, MAES Elizabeth, HANNEMAN Ashley, *Factors associated with young children's opportunities for maintaining family*

relationships during maternal incarceration, in *Family Relations*, 2008, vol. 57, n. 3, pp. 267-280.

PUGIOTTO Andrea, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 15-45.

PUGIOTTO Andrea, *Come non funziona la vita sessuale in carcere: una primitiva pena corporale*, in *ristretti.org*, 2025.

REHO Antonella, FRUGGERI Laura, *Genitorialità in carcere: le strategie di mantenimento del rapporto coi figli attraverso le narrazioni di padri detenuti*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 2018, vol. 20, n. 2, pp. 47-64.

ROMANO Carlo Alberto, RAVAGNANI Luisa, RENSI Regina, FOCARDI Martina e GUALCO Barbara, *Donne-madri detenute negli istituti di pena italiani*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2014, n. 4, pp. 241-253.

RONCONI Susanna e ZUFFA Grazia, *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse, Roma, 2020.

RONCONI Susanna e ZUFFA Grazia, *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Futura, Roma, 2023.

ROSSETTI Sandra, *La detenzione femminile tra uguaglianza e differenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, n. 3, pp. 127-142.

RUARO Massimo, SANTINELLI Chiara, *Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di Franco Della Casa, Glauco Giostra, CEDAM, Padova, 2019, pp. 231-268.

RUGGERI Antonio, *Finalmente riconosciuto il diritto alla libera espressione dell'affettività dei detenuti (a prima lettura di Corte cost. n. 10/2024)*, in *Consulta online*, 2024, n. 1, pp. 163-165.

RUOTOLO Marco, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, a cura di Marco Ruotolo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 15-58.

RUOTOLO Marco, *Il riconoscimento del diritto all'intimità delle persone detenute in un'originale additiva ad attuazione progressiva*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024, n. 1, pp. 93-103.

SACERDOTE Lia, *Quando la relazione genitoriale passa attraverso il carcere*, in *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*, di Vanna Iori, Alessandra Augelli, Daniele Bruzzone, Elisabetta Musi, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 25-29.

SACK William, *Children of imprisoned fathers*, in *Psychiatry*, 1977, vol. 40, n. 2, pp. 163-174.

SACK William, SEIDLER Jack, *Should children visit their parents in prison?*, in *Law and Human Behavior*, 1978, vol. 2, n. 3, pp. 261-266.

SAITA Emanuele, FANCIULLO Miriam, *La genitorialità al di là delle sbarre. Una disamina della recente letteratura*, in *Ricerche di psicologia*, 2018, n. 3, pp. 457-476.

SALERNO Martina Elvira, *Affettività e sessualità nell'esecuzione penale: diritti fondamentali dei detenuti? L'atteggiamento italiano su una questione controversa*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, n. 1.

SALERNO Martina Elvira, *Affettività in carcere e diritto alle visite familiari. A Strasburgo, tra affermazioni di principio e tutela effettiva*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 46-62.

SALVATI Antonio, *Le relazioni familiari dei detenuti*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011.

SALVETTI Michela, *Padre e figlio: un legame oltre le sbarre*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 331-339.

SARDINA Enrica Valente, *Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d'Europa*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2020.

SCHILLACI Angelo, *Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 2019, n. 2, pp. 17-30.

SCHIRÒ Dalila Mara, *La valorizzazione dell'interesse del minore figlio di un genitore detenuto*, in *Diritto e procedura penale*, 2022, n. 1, pp. 25-41.

SONNINI Elena, *Il corpo detenuto delle donne: sito di controllo e spazio-margine. Il profilo estetico del “sembrare o meno una detenuta”*, in *Studi sulla Questione Criminale*, 2024, n. 2, pp. 29-50.

SPITZ Renè, *Il primo anno di vita del bambino. Genesi delle prime relazioni oggettuali*, Giunti Barbera, Firenze, 1972.

TACCARDI Cristiana, *Donne detenute e vissuti di vittimizzazione*, in *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, a cura di Susanna Marietti, Antigone, Roma, 2023, pp. 589-596.

TALINI Silvia, *Famiglia e carcere*, Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catania, 7-8 giugno 2013.

TOMASI Laura, *La famiglia nella Convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14 Cedu*, in *Questione Giustizia*, 2019, n. 2, pp. 39-52.

TRIGGIANI Nicola, *L’ampliamento di tutele durante la vita inframuraria*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Marilena Colamussi, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 245-267.

TROMBETTA Simona, *Punizione e carità: carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, Il Mulino, Bologna, 2004.

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE, *General Comment no. 18: Non-discrimination*, in *Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies*, 2004, n. 7, pp. 146-148.

VESTO Aurora, *Madri detenute e figli minori: Il ruolo della responsabilità genitoriale tra affettività e tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, vol. 12, n. 2, pp. 101-119.

VITOLO Monica, SCIGLIANO Livia, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori giustizia*, 2003, n. 4, pp. 88-102.

WEIDBERG Fiona, *Giving children of imprisoned parents a voice*, in *Educational Psychology in Practice*, 2017, vol. 33, n. 4, pp. 371-386.

YE Xinran, *Where does the stigma of prisoners' children come from: a sociological discussion based on criminal genes*, in *Journal of education, humanities and social sciences*, 2023, n. 8, pp. 1593-1598.

ZAFFANELLA Alessandra, *Dal perimetro della cella a quello del cuore: l'affettività in carcere*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, n. 2-bis, pp. 183-205.

ZAMPOGNA Maria Teresa, MEAZZA Lorenzo Nicolò, *La tutela del rapporto genitoriale tra i padri detenuti in custodia cautelare e i figli minori: profili di illegittimità costituzionale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, n. 5.

ZIZIOLI Elena, *Donne detenute. Percorsi educativi di liberazione*, Franco Angeli, Milano, 2021.